Digitized by Google

10197

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

583766.

BOLLA

DI

CLEMENTE XI,

MILITANTIS ECCLESIAE

E SUO COMMENTO

PEL SACERDOTE

D. ANTONIO RADENTE

CAVALIERE DELL' ORDINE COSTANTINIANO, E VICARIO DI S. ANTONIO VIENNESE

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. G. NOBILE

Vicoletto Salata a'Ventaglieri num. 14.

1858

Digitized by Google

La presente Opera è messa sotto la salvaguardia delle Leggi vigenti, saranno dichiarate contraffatte tutte le copie non munite della firma dell'Autore. a. Bottero

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

MONSIGNOR

D. PIETRO NASELLI, ED ALLIATA

DELLA CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI S. FILIPPO NERI DI PALERMO,
DEI PRINCIPI DI ARAGONA,
DEI GRANDI DI SPAGNA DI 1. CLASSE,
GRAN CROCE, E GRAN PRIORE DEL SACRO REAL ORDINE COSTANTINIANO,
GRAN CROCE DI CRISTO DELL'IMPERO DEL BRASILE,
ABBATE DI S. ANTONIO VIENNESE, E DI S. FILIPPO DI ANGIRO',
GIA' VESCOVO DI PIAZZA, ORA ARCIVESCOVO DI LEUCOSIA,
CAPPELLANO MAGGIORE DELL'AUGUSTO RE (N. S.) FERDINANDO II
PRELATO AULICO ec. ec. ec.

Sin dal momento, che concepii il pensiero di mettere in piena luce i privilegi, e giurisdizioni dell' Inclito Ordine Costantiniano, di cui l' E. V. R. forma onorevol parte, qual Prelato Ordinario in ciò che attiensi allo spirituale, ed allo giurisdizionale insieme, un vivo trasporto di gratitudine, e divozione per la eccelsa di Lei persona, mi spingea a rivolgermi all' E. V. R., onde supplicarla ad accettar di buon animo questo mio qualsiasi lavoro, ed a considerarlo quale schietto omaggio della mia ammirazione, e rispetto per l' E. V. R. Nè vo trascurare, d'informare l' E. V. R. del vero motivo, che m' indusse ad abbracciare una simile impresa.

Egli è a tutti noto, che ai dì nostri questi privilegi Costantiniani, e spirituali giurisdizioni sono negletti, e non appieno conosciuti, abbenchè chiari, ed

evidenti emanino dalla celebre Bolla Clementina, Militantis Ecclesiae. Nè ciò è solo, ma quel che più monta si è, che a ragione dei mille dubbi, che continuamente elevansi contro questa eccezionale giurisdizione e nella oscurità, in cui rattrovavami, dei documenti, dai quali emerge, per rassodare la coscienza nell'esercizio del mio ministero, a cui mi obbligai, benchè d'altronde rassicurata dal continuato possesso, mi accinsi positivamente ad un profondo studio Canonico, quale richiedeasi per giungere sicuro al mio scopo; impresa fu questa, io credo, per me onorevole. Pervenutovi finalmente ho stimato dovere fare dei miei travagli un regalo al Reale Ordine Costantiniano di cui fo parte per Sovrana munificenza, affinchè in un volume trovasse Egli raccolto, quanto d'interessante gli fosse uopo nelle ricer-

senze per mantenerne illesi canonicamente quei privilegî, accordatigli dai Sommi Pontefici, meritati per gli insigni ed onorati servigi prestati all' intera Cristianità.

Quanto travaglio ciò mi sia costato, E. R. basta riflettere per conoscerlo, che benchè non manchino notizie e documenti, questi sono però quà e là sparpagliati, e dispersi, tanto che molto sudore abbiano esatto per raccogliere insieme tutte le notizie e documenti, che si sono sinora pubblicati intorno ai detti privilegi Costantiniani, per indi mostrarli nel loro vero aspetto, ed esporre completamente il loro svolgimento canonico. Un tale incarico ho creduto, che a me si fosse aspettato, come a colui, che per favor dell' E. V. R. sono stato da più anni, in qualità di Vicario, onorato del governo della principal

Chiesa di Napoli all' Ordine Costantiniano appartenente, quale si è appunto quella di S. Antonio Viennese; ciò che mi fa sperare senza dubbio che questo picciol tributo, che può offerirle uno dei più devoti ammiratori, sarà benignamente accolto dall' E. V. e formerà questo per me un altro non equivoco argomento di specialissimo favore.

Napoli Aprile 1858

Di V. E. R.

Umil.mo ed Obb.mo Suddito
Antonio Radente

Digitized by Google

L'amore onde oggidì si prosegue lo studio delle origini, e la cura che si pone a dilucidare le antiche memorie, mi han fatto con lieto e volenteroso animo imprendere a mio conto la divolgazione della presente opera. E certamente ella vorrà tornare gratissima all'universale la stampa di una famosa Bolla Pontificia, di cui fin qui non correva d'intorno che una vaga notizia, non essendo mai stata impressa per lo innanzi. Eppure era d'importanza grandissima per i privilegi, la giurisdizione, le attribuzioni e le regole del nobilissimo Ordine Costantiniano, la cui antica riputazione mosse a circondarlo di nuovo e vivido splendore l'augusta mente del re Ferdinando II, che ne è il Gran Maestro, ed oggi restitutore ad esso di quella cospicuità e di quell'onore che si conveniva ad un Ordine tanto distinto e così benemerito di Santa Chiesa. Recare a pubblica luce il fondamento storico di tanta onoranza e munificenza del Trono e dell'Altare ad eletti benemeriti di Pietro e di Cesare, ho reputato mio dovere con la diligenza che meglio ho potuto. E spero che tutti vorranno farmene buon viso.

L'editore
CAV. GAETANO NOBILE

Digitized by Google

Digitized by Google

IDEA PRELIMINARE

Se mai l'inclito Ordine Costantiniano di S. Giorgio ebbe da attendersi giorni prosperi, e grandiosi, mi dò a credere, che essi sieno i presenti; poichè sotto il valoroso usbergo di FERDINANDO II rattrovasi collocato, e protetto: che a dritto vanta suo il Gran Magistero. Questo fatto non può non ingenerare la più bella speranza per l'Ordine, ma che dissi! speranza? Esso ne esperimenta tuttogiorno i più segnalati benefici.

Io, che ne sono continuo ammiratore, per mettere in bel punto di veduta quest'Ordine Militare Cavalleresco, oggetto delle più tenere mire del nostro Sovrano, mi accinsi a dare in luce quest'operetta, nella quale il benevolo lettore ammirar potrà gli ampii privilegî, dei quali l'Ordine in parola và adorno.

Sperando, che i miei scarsi sudori offrissero un vantaggio, e risparmio di travaglio ad altri, ho creduto opportuno ragionare canonicamente intorno ai privilegî dell'Ordine, in tutto avendo presente la rinomata

bolla di Clemente XI, *Militantis Ecclesiae,* la quale sarà riportata intera come testo; e ciò, affinchè in tutti i dubbî, che potessero insorgere, trovassero i lettori pronte ed incontrastabili ragioni di dritto, onde tessere una difesa a favore di un Ordine Militare Cavalleresco, tanto benemerito della Chiesa.

Ella è questa un'impresa del tutto nuova in tal genere, e posso asserirlo senza tema di errare; giacchè l'istesso applaudito Mosenga, che diffusamente tratta di quest'Ordine, non si occupò, che della sola parte storica.

Mi giova sperare, che questo mio divisamento abbia ad incontrare gli applausi degli eruditi lettori, ed augurarmi così, per lo bene del detto Real Ordine, ogni possibile spirituale vantaggio, a cui è diretto questo mio, qualunque siasi saggio canonico letterario.

AVVERTIMENTO DELL'AUTORE

Conosco abbastanza, che le bolle Pontificie non debbono interpretarsi a proprio talento, ma fa d'uopo aver per guida quelle regole, che a ciò i Dottori assegnarono, tra le quali avvi questa: che i privilegî non operano, se non quello, che le parole nel loro concetto contengono.

A quest'ultimo avviso scrupolosamente io mi attenni, nel procedere al commento della Bolla di Clemente XI; cosicchè per meglio riuscirvi ho svolto dalle idee, che le parole della bolla mi offrirono, l'idea, e l'intenzione, che Clemente XI ebbe nel formarla, cioè, ho cercato di manifestare quale sia stata la mente, e l'intenzione del concedente Pontefice dal modo, col quale si è espressato, e dai larghi privilegî, che concesse; onde ognuno sarà forzato a conchiudere: essere stata sua intenzione quella d'istituire una Prelatura di prim'ordine nella Chiesa di G. C., e di aver voluto decorare, e distinguere un Ordine antichissimo, benemerito di essa, per i suoi prestati servigi.

Le regole, di cui pocanzi parlai, e delle quali sogliono servirsi i Dottori nell'interpretazione dei privilegi Apostolici, sono le seguenti: (io rapporto, a comune intelligenza,

tutto ciò che rilevo dal dottissimo Layman) « Ut ante omnia mens, atque intentio concedentis inspiciatur, et contigatur tum ex postulatione, et proemio, tum ex materia privilegii, et circumstantiis omnibus praesertim personae conferentis, ejusque, cui confertur. Nam secundum qualitatem personae, si Episcopo privilegium concessum sit, interdicti tempore missam celebrandi, intelligi debet in Pontificalibus, *teste Angelo ver. privil. §. 4.* Item juxta qualitatem tum materiae, tum personae privilegiatae interdum extensio fieri potest per *Ilam* regulam: concesso uno, censetur etiam concessa alia, iine quibus illud commode obtineri, vel exerceri non potest » *arg. c. praeterea de ofic. delegati*..... « Sin vero adhuc dubium manet de voluntate privilegiantis, intepretatio facienda est secundum communem, et usitatam, vel propriam verborum acceptationem. Nam privilegia non plus operantur, quam verbis exprimunt » Layman *Theol. mor. tom. I tract. 4 cap. 22.*

CENNO BIOGRAFICO DI CLEMENTE XI

Credei essere lodevol cosa premettere alla Bolla di Clemente XI, *Militantis Ecclesiae*, un rapido cenno della sua vita; quale invero riuscirà grato ai Cavalieri Costantiniani, onde perpetuarsi la memoria di questo gran Pontefice, che tanto beneficò, e di onorificenze ricolmò il Real Ordine.

Egli, che pria chiamavasi Giovanni Francesco Albani, ebbe sua culla in Pesaro, Ducato di Urbino il 22 luglio 1649. Suo padre fu Cavaliere Carlo Albani, creato da Urbano VIII, Senatore Romano.

I bei fregi, che ornarono il suo animo, ed i suoi rari talenti gli procurarono in breve la benevolenza, e la stima di tutti, in modo, che ancora Giovine coprì molte cariche, che tutte con generale soddisfazione disimpegnò. Fu dapprima Canonico di S. Lorenzo Damasco; poi Vicario di S. Pietro; Governatore di Rieti, di Orvieto, di Sabina, e di Civitavecchia; Segretario dei Brevi; Cardinale sotto Alessandro VIII; finalmente fu creato Papa nel dì 23 novembre dell'anno 1700 con unanime consenso dei Cardinali, non avendo che l'età di 51 anni, in tempi difficilissimi, quando appunto si prevedevano i più tristi disturbi, ai quali era per andare incontro l'Europa, per la morte di Carlo II, Re di Spagna.

Egli non accettò la somma dignità, a cui resistea la sua umiltà, che dopo tre giorni, trattovi dalle preghiere, e dalle lagrime dei Cardinali.

Salito sul Trono di S. Pietro tutto adoperossi a raffermare la pace tra i Principi, mantenere stretta ed osservante la disciplina ecclesiastica, infrenare la licenza dei tempi, profligare gli errori, e con singolare munificenza essere il sollievo dei popoli.

Di proprio pugno scrisse all' Imperadore Leopoldo, affinchè desistesse dagli apparecchi guerreschi, offrendogli la sua mediazione per gli affari

di Spagna, e mettendogli avanti agli occhi la moderazione tutta propria della Casa di Austria, che sempre preferì la pace universale ai proprii interessi, e cercò a questo modo chiamarlo a' più umani sentimenti.

Queste rimostranze benchè non ebbero effetto, non desistè il Pontefice ad operare, per quanto era in suo potere, a favore della pace, spedendo diversi Nunzii alle Corti di Europa, onde impedire la progettata lega: gli animi però erano bellicosamente predisposti, sicchè immantinente la guerra prese piede in Europa, ed invase ancora gli Stati della Chiesa, i quali furono assaliti, e devastati dalle nemiche soldatesche.

In mezzo ad avvenimenti così funesti Egli mostrossi intrepido nel governo della Chiesa, nè mai indietreggiò in faccia agl' immensi ostacoli, che gli si opponevano.

Esortò il Re di Polonia alla pratica del libero culto Cattolico in Lusazia; diè fuori la celebre Bolla, *Unigenitus*, con cui condannò le riflessioni morali del P. Quesnel, estraendone 101 proposizioni, quali dichiarò « rispettivamente false, fraudolenti, mal sonanti, capaci di offendere le pie orecchie, scandalose, perniciose, temerarie, ingiuriose alla Chiesa, ed agli usi di essa, oltraggiose non solo per essa Chiesa, ma ancora alle Potenze secolari, sediziose, empie che sapeano di bestemmie, sospette di eresie, favorevoli agli Eretici, all'eresia ed allo scisma, erronee, prossime all'eresia e più volte condannate, e finalmente come ereticali, e come rinnovellanti diverse eresie, e principalmente quelle che sono contenute nelle famose proposizioni di Giansenio, prese nel senso, in cui elleno sono state condannate. »

Inviò un Legato a latere nella Cina in persona di Carlo Tommaso Maillard di Tournon, onde terminare l'affare circa le cerimonie Cinesi, ed essere informato delle missioni di quel Paese, dopo di averlo Egli stesso consacrato Patriarca.

Diede la Costituzione che comincia: *Vineam Domini Sabaoth*, nella quale richiamando alla memoria le Costituzioni di Innocenzo X e di Alessandro VII la inviava all'Assemblea del Clero di Francia, onde esprimerle sin dove dovesse estendersi l'ubbidienza verso le Costituzioni accettate da tutta la Chiesa.

Esortò il Duca di Orleans Reggente della Francia a rivocare un editto dato a danno della disciplina Ecclesiastica, ed alla Pontificia autorità, che riguardava i Priorati, ed i benefici di alcune comunità regolari.

Consacrò in somma i giorni del suo Pontificato alla custodia della fede, e della disciplina Ecclesiastica, di cui era sì tenace che di rado dispensava dalle prescrizioni dei suoi canoni.

Non tralasciò nel tempo stesso di coltivare in mezzo a tanta cura, ed in tempi cotanto difficili le scienze, e promuovere le belle arti nei suoi popoli.

Eresse nel Campidoglio l'Accademia di belle arti, il Collegio, o Accademia nobile degli Ecclesiastici. Arricchì la biblioteca del Vaticano di tutto ciò che servisse alla coltivazione delle lingue Orientali.

Niente io dico della munificenza, che fu sua virtù predilelta, mentre

tutte le possedea. Generoso verso tutti, non fu avaro che verso se stesso. Edificò ed abbellì Roma non meno di venti chiese: Marsiglia afflitta dalla peste fu da lui abbondevolmente sovvenuta. La città di Avignone alzò dei monumenti alla sua memoria in segno di alta gratitudine per i soccorsi da lui inviatile nelle calamità, che soffrì nell'inverno dell'anno 1709. In Roma ottomila poveri alimentò nella carestia dei 1721, ed anco l'esiliato Re Giacomo II d'Inghilterra fu da lui largamente soccorso e provveduto.

Largizioni così forti lo impoverirono in modo, che dopo sua morte trovossi che altro non possedea, che solo la somma di 60 scudi con una nota di 600 famiglie che giornalmente soccorreva.

La sua paterna sollecitudine si estendea benanco agli Ospedali; e testimonianza viva ne fanno quei di S. Maria degli Etiopi, e degli Armeni.

Fabbricò per le povere giovani il Conservatorio chiamato di S. Clemente, ed instituì la Congregazione dei Sollievo.

Un uomo di sì grande virtù non venne meno all'aspetto della morte quasi improvvisa, non essendo che giorni durata la sua infermità, ricevè gli ultimi Sacramenti con quella fede viva degna di un Successore degli Apostoli, ordinò che venisse seppellito in quell'urna, che avea di già fatto costruire colla semplice iscrizione:

HIC JACET JOANNES FRANCISCVS ALBANVS.

Passò agli eterni riposi in età di 71 anni dopo aver governata la Chiesa 20 anni 5 mesi e 25 giorni.

Digitized by Google

Digitized by Google

CLEMENS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Militantis Ecclesiae regimini, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, per ineffabilem Divinae bonitatis abundantiam praesidentes ad ea potissimum, quae Militarium Ordinum, maximo Christianae Reipublicae bono, anteactis temporibus Institutorum decus, et incrementa respiciunt, quaeque in orthodoxae Fidei, Divinique cultus amplificationem cessura esse noscuntur, vigilantiae nostrae curas libenter convertimus, nostrique Apostolici officii partes propensa benignitate desuper interponimus, prout pia Catholicorum Principum Vota postulant, et Nos, prudenti consultatione adhibita, cognoscimus in Domino salubriter expedire.

Al regime della Chiesa Militante, benchè per niun riguardo ai nostri meriti, ma per ineffabile sovrabbondanza della divina bontà presedendo volentieri volgiamo le cure della nostra vigilanza, a ciò principalmente che il decoro, e l'aumento riguarda degli Ordini Militari, instituiti nei passati tempi per grandissimo bene della Cristiana Repubblica, ciò che si conosce essere per riuscire in amplificazione della Fede Ortodossa, e del Culto divino, onde le parti del nostro Apostolico ministero con propensa benignità interponghiamo, siccome pia i voti dei Principi Cattolici la invocano, e Noi, dopo prudente consulta, conosciamo salutevolmente essere espediente nel Signore.

§. 1.

Sane alias, postquam tunc in humanis agens Joannes Andreas Angelus Flavius Comnenus, dum vixit, Princeps Macedoniae, ac Magnus Magister Militiae Aureatae Constantinianae sub titulo Sancti Georgii, et Regula Sancti Basilii Magni Familiae suae Angelae Flaviae Comnenae solus superstes, ac tam liberis, quam spe illos procreandi jam destitutus, summopere cupiens in Officio, seu munere Magni Magistri, seu perpetui Administratoris Militiae praedictae, quod longissimo tempore ab ejus Progenitoribus continua, ac non interrupta serie obtentum, et possessum fuerat, dari sibi Successorem praevalidum, cujus ope, ac virtute Militia praefata relevaretur, ac praeservaretur a noxiis, nec non lactioribus, benedicente Domino, proficeret incrementis, ad personam dilecti Filii Nobilis Viri Francisci Farnesii Parmae, et Placentiae Ducis egregiis naturae, gratiaeque

§. 1.

Per verità sin da allora quando vivea Giovanni Andrea Angelo Flavio Comneno, qual Principe della Macedonia, e gran Maestro della Milizia Aureata Costantiniana di S. Giorgio, sotto il titolo e la regola di S. Basilio il Grande, della famiglia di Angela Flavia Comnena solo superstite, e tanto di figli, che di speranza di procrearli omai destituito, questi desiderando che nell' Uffizio, o sia nella carica di gran Maestro, o di perpetuo Amministratore della predetta Milizia, che per lunghissimo tempo da progenitori a lui derivata, e con continua e non interrotta serie di anni posseduta, gli si dasse un successore degnissimo, per la cui opera e virtù la Milizia sopradetta riacquistasse il suo splendore, e fosse preservata da'danni, non che dalle persone più moleste, onde benedicendo il Signore, si avanzasse progressivamente. Egli diretto avea provvidamente le sue cure alla persona del diletto figliuolo, nobile personaggio, Fran-

Divinae muneribus praefulgentem, mentis suae oculos provide direxerat, juribusque sibi in hac re quovis modo competentibus, seu quae sibi competere existimaverat utens, eidem Francisco Duci, ejusque successive Natis, Nepotibus, et descendentibus, aliisque ipsius Francisci Ducis Familiae Farnesiae predictae successoribus Parmae, et Placentiae Ducibus pro tempore existentibus Officium, seu munus praedictum, reservato tamen desuper Sedis Apostolicae beneplacito, resignaverat; felicis recordationis Innocentius Papa XII, Praedecessor noster, firmam in Domino spem concipiens, dictum Franciscum Ducem, cui praeter generis splendorem, ac domestica majorum exempla, Catholicae Religionis tuendae zelus, aliaeque eximiae, ac pio, prudentique Principe dignae virtutes abunde suffragabantur, Militiae praedictae plurimum utilitatis allaturum esse, ac proinde felicibus ejusdem Militiae, quae, ut asserebatur, diversis Privilegiis, Gratiis,

cesco Farnese, Duca di Parma, e Piacenza risplendente per egregî doni di natura, e di grazia divina, e servendosi dei dritti a se in qualunque modo circa questa cosa competenti, o che avea stimato competergli, aveva resignato allo stesso Duca Francesco, ed ai suoi figli successivamente, nipoti, e discendenti, e successori dello stesso Francesco Duca, della predetta famiglia Farnese Duchi di Parma e Piacenza, *pro tempore* esistenti, l'ufficio, o sia la carica predetta, riservato però lo sperato beneplacito della Sede Apostolica. Innocenzo Papa XII. di felice memoria nostro predecessore, concependo ferma speranza nel Signore che il diletto Francesco Farnese in cui oltre lo splendore della stirpe, ed i domestici esempî dei maggiori, il zelo di difendere la Cattolica Religione, ed altre esimie virtù degne di un pio, e prudente Principe abbondevolmente rifulgevano, sarebbe per apportare moltissimo vantaggio alla predetta Milizia, non che concorso alla prosperità della stessa, la quale, come asseri-

et Indultis, a quamplurimis Romanis Pontificibus Predecessoribus nostris, tunc suis insignita fuerat progressibus, opportune consulere volens supplicationibus tam Francisci Ducis, quam Joannis Andreae Principis, et Magni Magistri, seu perpetui Administratoris praedictorum nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, ac etiam motu proprio, ac ex certa scientia, et matura deliberatione suis, deque Apostolicae potestatis plenitudine resignationem dicti officii, seu muneris Magni Magistri, seu perpetui Administratoris Militiae Aureatae Costantinianae praedicta eidem Francisco Duci ejusque Successive Natis, Nepotibus, et descendentibus, aliisque ipsius Francisci Ducis Familiae Farnesiae praedictae successoribus Parmae et Placentiae Ducibus pro tempore existentibus a praefato Joanne Andrea Principe, et magno Magistro, seu perpetuo Administratore factam, ut praefertur, publicumque desuper confectum Istrumentum, seu publicam

vasi, era stata insignita di diversi privilegî, grazie, ed indultî da moltissimi Romani Pontefici Nostri predecessori, quando ella era nei suoi progressi. Opportunamente volendo provvedere alle suppliche presentate tanto da Francesco Duca, che da Giovanni Andrea Principe, e gran Maestro, ovvero perpetuo Amministratore, aderente allo esposto in loro nome, ed ancora per moto proprio, e per certa scienza, e matura deliberazione tenuta tra i suoi, nella pienezza dell'Apostolica potestà confirmò ed approvò perpetuamente la resignazione del detto ufficio, o carica di gran Maestro, e perpetuo Amministratore della milizia Aureata Costantiniana predetta fatta a favore dello stesso Francesco Duca, e suoi figliuoli successivamente, nipoti, e discendenti, e di altri successori dello stesso Francesco Duca della famiglia Farnese Duchi di Parma e Piacenza, *pro tempore* esistenti, dal predetto Giovanni Andrea Principe e gran Maestro, o sia perpetuo Amministratore, come si rapporta, dippiù con A-

desuper confectam Scripturam cum omnibus, et Singulis in eis contentis sub certis modo, et forma tunc expressis Apostolica authoritate perpetuo confirmavit, et approbavit, ed ad majorem, et abundantiorem cautelam, quatenus opus esset, ac etiam omni meliori modo, via jure, et forma, quibus firmius, et validius facere poterat, eidem Francisco Duci, ac praedictis illius Natis, Nepotibus, et descendentibus, aliisque familiae suae Fornesiae hujusmodi successoribus Parmae, et Placentiae Ducibus, pro tempore existentibus, successivo ordine respective supradictum Officium, seu munus Magni Magistri, seu perpetui Administratoris Militiae Aureatae Constantinianae praedictae, praemisso, vel alias certo, quam idem Innocentius praedecessor pro expresso haberi voluit, modo tunc vacans cum omnibus, et singulis illius honoribus, juribus, praeminentiis, et praerogativis solitis, et consuetis, motu, scientia, deliberatione, et potestatis plenitudine paribus, perpetuo

postolica autorità approvò e confirmò lo stipulato pubblico Istrumento, o la fatta pubblica scrittura con tutti, e singoli capi in essi contenuti sotto certo modo e forma come allora espressi, ed a maggiore e più abbondante cautela, per quanto fosse necessario ed ancora per ogni migliore modo, via, dritto, e forma, onde potesse renderla più ferma, e valida, perpetuamente concesse ed elargì lo stesso Innocenzo nostro predecessore l'uffizio sopradetto, o la carica di gran Maestro, o di perpetuo Amministratore della detta milizia Aureata Costantiniana a Francesco Duca, ed ai predetti figliuoli di lui, nipoti, discendenti, e successori della sua famiglia Farnese, Duchi di Parma e Piacenza, esistenti *pro tempore*, con ordine successivo rispettivamente, premesso come certo che lo stesso Innocenzo volle che si avesse per espressato essere ora per allora vacante la carica con tutti i singoli onori, dritti, preminenze, consuete e solite prerogative, pari al moto, alla scienza, deliberazione, e potestà, una con quei privilegi

concessit, et assignavit; nec non cum illis super receptionis in Fratres Milites Militiae predictae, ac susceptionis habitus per eosdem Milites gestari soliti, nec non Professionis per ipsos Milites emitti consuetae Regularium, nec non servitiorum quorumlibet ab ejusdem Militiae statutis, seu stabilimentis praescriptorum, ac aliarum quarumvis per eadem Statuta, seu Stabilimenta, ac Privilegia, et Indulta Apostolica ad obtinendum Officium, seu munus hujusmodi, illiusque jurisdictionem, potestatem, praeminentias, et praerogativas exercendum, quomodolibet requisitarum qualitatum defectibus, caeterisque impedimentis quibusvis in praemissis eidem Francisco Duci, ejusque Natis Nepotibus, et descendentibus, aliisque ipsius Francisci Ducis familiae Farnesiae hujusmodi Successoribus, Parmae, et Placentiae Ducibus, pro tempore existentibus, praedictis quomodolibet obstantibus, et quandocumque obstituris, seu quae illis obstare quovis

che riguardano la ricezione dei militi, fratelli della milizia, e della vestizione dell'abito solito a portarsi dagli stessi militi, come anche con quei privilegî di ricevere la professione dei militi consueta ad emettersi dai Regolari, come con quelle obbligazioni prescritte dagli statuti, e regole della stessa milizia, e con altre qualsivogliano cose volute dagli stessi statuti, regole, e privilegî ed indulti Apostolici per ottenersi detta carica o uffizio, o per esercitarne la giurisdizione, la potestà, le preminenze, e prerogative, e la conferì, anco essi difettando in qualunque modo nelle qualità ricercate dal dritto, o per qualunque altro impedimento stabilito nei premessi statuti a Francesco Duca cioè, ed ai successori dello stesso della famiglia Farnese Duchi di Parma e Piacenza esistenti *pro tempore* le predette cose restando salde, in qualsivoglia maniera gli statuti vi ostassero, o in qualunque tempo saranno per ostare, o che potessero avvenir cose che in qualunque modo potessero ostare, o mettersi innanti, intendersi

modo praetendi, censeri, vel intelligi possent ad praemissorum effectum, quatenus opus esset, semper, et omni tempore, quo casus hujusmodi eventurus foret, de specialis dono gratiae dispensavit, et alia disposuit prout in ejusdem Innocentii praedecessoris Literis in forma Brevis die vigesima quarta octobris millesimi sexcentesimi nonagesimi noni expeditis, quorum tenorem praesentibus pro plene, et sufficienter expresso, et inserto haberi volumus, uberius continetur.

o diversamente stimarsi, dovrà starsi allo effetto delle premesse (cioè allo stabilito), per quanto il bisogno sempre ed in ogni tempo lo esigesse, ed ogni qual volta avvenisse un caso di simil fatta, egli dispensollo per grazia speciale e dispose altre cose, come leggesi nelle lettere dello stesso Innocenzo predecessore, date in forma di breve nel giorno 24 di ottobre 1699, delle quali il tenore vogliamo che si avesse come pienamente e sufficientemen espresso ed inserito nelle pretesenti, e più copiosamente di quello che qui si contiene.

§. 2.

Cum autem, sicut accepimus, Franciscus Dux, ac Magnus Magister, seu perpetuus Administrator praefatus, ut Christianum decebat Principem, susceptique officii, seu Muneris ratio ab ipso postulabat, ad instaurandam Militiam hujusmodi, ob varia praeteritorum temporum infortunia fere collapsam pio strenuoque animo incumbens, nullis hactenus pepercerit curis, laboribus, et sum-

§. 2.

Mentrechè, come ascoltammo, Francesco Duca, e gran Maestro, o perpetuo Amministratore, come si conveniva ad un Principe cristiano, attendendo con pio e forte animo alla restaurazione della detta milizia, quasi deperita per le varie vicissitudini dei tempi passati, siccome la ragione dell'intrapreso ufficio, ovvero carica richiedeva da lui, non avesse risparmiato ad alcuna fatica e spese, affinchè quella

plibus, ut illa ad pristinum honoris, ac dignitatis gradum restitueretur, et restituta ad Catholicam Religionem contra Infidelium insultus pro veteri suo instituto propugnandam usui esse posset; in primis autem antiqua praefatae Militiae Statuta, seu stabilimenta renovari meliori, quam olim methodo, ac ordine disponi, praesentique temporis conditioni, ac rerum statui accommodari sedulo curaverit; quamplures insuper non tam generis nobilitate, quam animi robore, virtutumque merito praestantes Viros, praevio maturo examine, in eandem Militiam adsciverit; ac demum cum implacabiles Christiani nominis Hostes Turcae in sua feritate confidentes Catholicorum Principum, ac praesertim Venetae Reipublicae Dominia nefario bello vexare coeperunt, idem Franciscus Dux, et Magnus Magister, seu perpetuus Administrator, avitae pietatis stimulis incitatus, duo peditum millia in sexdecim cohortes distributa, non sine gravi sui Ducalis Ærarii di-

fosse restituita al primiero suo grado di onore e di dignità, è così rilevata potesse servire a difendere la Cattolica Religione contro gl'insulti degl'infedeli, secondo l'antico suo istituto. Primieramente la sua seria cura rivolse di rifarsi gli antichi statuti, e regole della detta milizia, e disporli con metodo ed ordine miglior del primo, adattati alla condizione presente del tempo ed allo stato delle cose; ed ascrisse inoltre alla stessa milizia, previo maturo esame, moltissimi uomini illustri non tanto per nobiltà di prosapia, quanto per fortezza di animo, e merito di virtù; ed infine allor che i Turchi, implacabili nemici del nome Cristiano, riponendo ogni fiducia nella loro fierezza cominciarono a dar molestia con sacrilega guerra ai Cattolici Principi, e specialmente alla Repubblica Veneziana, il medesimo Francesco Duca, e gran Maestro, o perpetuo Amministratore, scosso dallo stimolo di avita pietà fece a proprie spese, con animo però ilare e pronto, coscrizione di 2000 pedoni distribuiti in 16 compagnie, non

spendio, alacri tamen, promptoque animo suis sumptibus conscripserit, ac eorum regimini antedictos Milites sub ejusdem Militiae vexillo praefecerit, illaque sic conscripta, omnibusque necessariis instructa in Venetorum opem atque subsidium ad Dalmatiae partes transmiserit, firma spe, fiduciaque conceptis, quod iidem Milites, dirigente Domino, fideles eorum gressus, non tam Venetis ipsis, quam Universae Christianae Reipublicae ad propulsandos Barbarorum conatus non modico futuri essent adjumento. Tametsi vero omnia, et singula praemissa hucusque gesta, et laudabiliter constituta praedictae militiae decori, et stabilitati longe suffectura dignoscantur, nihilominus dictus Franciscus Dux, et Magnus Magister, seu perpetuus Administrator feliciori adhuc ejusdem Militiae statui, conservationi, et incremento, nec non praedictorum Militum utilitati, et subventioni consultum esse plurimum cupiat, proindeque Nobis exponi fecerit, quod Militia praefata certa

senza grave dispendio del suo ducale Erario; ed a Capo di essi coscritti sotto il Vessillo della medesima milizia si pose; ed in tal guisa ordinati e provveduti di tutto il necessario li spedì egli in aiuto e soccorso dei Veneziani verso la parte della Dalmazia, concependo nel cuore ferma speranza e fiducia che essi militi, reggendo il Signore le fedeli loro manovre, sarebbero per essere di non lieve giovamento non tanto ai Veneziani stessi, quanto a tutta la Cattolica Repubblica, superando gli sforzi dei barbari. Sebbene poi tutte le singole cose predette, finora oprate, e lodevolmente condotte a termine si riconoscono dover molto influire al decoro ed alla stabilità della prelodata milizia, pur nullameno il prelodato Francesco Duca, e gran Maestro, o sia perpetuo Amministratore, vivamente desiderando di doversi inoltre provvedere ad uno stato più felice della medesima milizia, ed alla sua conservazione, e promozione, nonchè al vantaggio e sovvenimento dei sudetti militi, ci fece esporre che la detta milizia avesse bisogno

Ecclesia, certaque sede Conventualibus, in quibus Milites Divina Officia, aliasque Ecclesiasticas functiones juxta eorum Regulare Institutum pro tempore celebranda celebrare, et conventualiter ad instar aliarum militiarum hujusmodi vivere respective possint, annuisque redditibus, et Commendis ad id necessariis, ob superiorum temporum calamitates, destituta reperitur; quodque, si sine cura Ecclesiae Beatae Mariae, della Steccata *nuncupatae Parmen quae minime collativa existit, ac pro tempore existentis Parmae, et Placentiae Ducis patrocinio subest, nec non a quadam Congregatione Clericorum, et Laicorum a praefato Duce eligi, et deputari solitorum regitur, et gubernatur ac a viginti quinque Clericis, seu Presbyteris in cantu Gregoriano approbatis, et apud eam personaliter residentibus, ac ad nutum ejusdem pro tempore existentis Parmae, et Placentiae Ducis amovibilibus, cum congrua menstruae mercedis, seu menstrui salarii assignatio-*

di una determinata Chiesa, e Sede Conventuale, nella quale i militi potessero celebrare i divini Uffici ed esercitarvi altre Ecclesiastiche funzioni, giusto il loro regolare istituto, e conventualmente vivere respettivamente, a guisa delle altre milizie; e che si trovasse sfornita di annue rendite non solo, ma di Commende ancora a ciò necessarie, per causa delle sventure dei tempi trascorsi; e perciò fece esporre che perpetuamente si erigesse la Chiesa della Beata Maria della Steccata di Parma senza Cura, la quale Chiesa non è Collativa, ma soggiace al patronato del Duca di Parma e Piacenza, esistente *pro tempore* ed è retta e governata da una certa Congregazione di Chierici e Laici soliti ad esser eletti e deputati dal prefato Duca, e da 25 Chierici o Presbiteri approvati nel Canto Gregoriano, ed appo lei personalmente residenti, ed amovibili a volontà del medesimo Duca di Parma e Piacenza, esistente *pro tempore*, e tutti servono *in divinis* con una congrua di mensile mercede, o assegno di mensile salario, e

ne in divinis deservitur, et in qua nonnulla perpetua simplicia, personalemque residentiam non requirentia Beneficia Ecclesiastica, quorum duo de Iurepatronatus ejusdem Congregationis, reliqua vero pro majori parte similiter de Iurepatronatus Laicorum ex fundatione, vel dotatione existere dicuntur, fundata reperiuntur, in Ecclesiam Conventualem, et certam sedem praedictae militiae, totiusque Ordinis militaris hujusmodi Caput, ad quod ob illius Ædificii elegantem structuram, amplitudinem, celebrem ornatum, et divitem sacrarum Supellectilium copiam satis apta esse dignoscitur, perpetuo erigeretur, ac in ea unus Magnus Prioratus pro uno Presbytero milite ejusdem militiae, qui nunc et pro tempore existente ejusdem militiae Magno Magistro, seu perpetuo Administratore eligi, ac eidem Ecclesiae dictaeque militiae militibus, ac aliis ejusdem Ecclesiae ministris, et Cappellanis eidem Ecclesiae inservientibus, cum titulo, ac denominatione Ma-

nella quale trovansi fondati alcuni semplici perpetui beneficî Ecclesiastici, che non richieggono personale residenza, due dei quali sono di dritto patronato della stessa Congregazione; gli altri beneficî poi per la maggior parte similmente di dritto patronato dei Laici per fondazione, o per dotazione diconsi esistere, in Chiesa Conventuale, e Sede della prelodata milizia, e capo di tutto il detto Ordine militare; e questa Chiesa per l'ampiezza ed elegante struttura dell'edifizio, pel nobile ornato, e ricca copiosità di sacri arredi si conosce bene atta all'oggetto; e domandasi che perpetuamente si erigesse e s'istituisse in quella un Gran Priorato in persona di un Presbitero milite della stessa milizia, il quale dovesse eligersi dal Gran Maestro esistente ora, e *pro tempore*, della milizia, ovvero perpetuo Amministratore, e dovesse presedere alla stessa Chiesa, ed ai militi della detta milizia ed agli altri Ministri e Cappellani addetti al servizio della stessa Chiesa col titolo e la denominazione di gran Prio-

gni Prioris praeesse, illorumque Preses, ac Praelatus esse deberet, perpetuo itidem erigeretur, et institueretur; nec non Pia Domus de Misericordia nuncupata in Terra di Corte Maggiore *Placentiae Dioecesis Provinciae Bononiensis, quae pariter minime collativa existit, nullique ad vitam, seu in administrationem concedi consuevit, quaeque alias a quondam tunc in humanis agente Rolando Marchione Pallavicino, dum vixit, Domino in temporalibus dictae Terrae fundata, ac deinde a recolendae memoriae Alexandro Papa VI, etiam Praedecessore nostro, praevia ejusmodi fundatione amplissima confirmatione, a quaeunque Ordinarii Loci jurisdictione perpetuo exempta, illaque sic exempta eidem Rolando, ejusque Successoribus Dominis in temporalibus dictae Terrae pro tempore existentibus subjecta fuit, et nunc ad Franciscum Ducem, et Magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem praedictum, uti legitimum Successorem praefati Rolan-*

re, ed essere così il Preside ed il Prelato di quelli. Come del pari si concedesse perpetuamente all'istessa milizia la Pia Casa detta della Misericordia, nella terra di Corte Maggiore, diocesi di Piacenza, Provincia di Bologna, la quale non è Chiesa Collativa, ed a niuno è stato solita concedersi a vita, o in amministrazione: la quale un tempo fondata venne da un tale Rolando Marchese Pallavicino, allora Signore, fintantochè visse, nelle cose temporali di detta terra; e quindi da Alessandro VI di fresca memoria, Nostro predecessore, previa amplissima confirma di sì fatta fondazione, esentata fu in perpetuo da qualunque giurisdizione dell'Ordinario del luogo: e così privilegiata fu sottoposta al medesimo Rolando, e suoi successori esistenti *pro tempore*, padroni nelle cose temporali della suddetta terra; ed ora spetta ed appartiene a Francesco Duca e Gran Maestro, ovvero perpetuo Amministratore predetto, come legittimo successore del prelodato Rolando; la quale suol reggersi e governarsi per mez-

Digitized by Google

di spectat, et pertinet, ac per nonnullos homines Universitatis dictae Terrae ab ipsomet Francisco Duce, cui de annuis redditibus ejusdem Piae Domus, illorumque Administratione singulis annis iidem homines rationem reddere tenentur, pro tempore nominatos, et deputatos regi, et gubernari solet, eidem militiae etiam perpetuo concederetur; ac insuper omnia, et singula respective bona, res, propietates ac jura quaecumque ad praefatam Ecclesiam sic erigendam, ac praefatam Domum Piam sic concedendam quomodolibet respective spectantia, et pertinentia, illorumque omnes, et singulos fructus, redditus, et proventus, qui, deductis omnibus, et singulis Ecclesiae, ac Domus Piae praefatarum oneribus, ad quingentos septuaginta duos ducatos auri de Camera circiter annuatim, ut asseritur, ascendunt, eidem militiae in congruam pro tempore existentis Magni Prioris, Magni Prioratus, ut praefertur, erigendi hujusmodi, nec non in dotem nonnullarum praeceptoria-

zo di alcuni individui dell'Università di detta terra nominati, e deputati *pro tempore* dal medesimo Francesco Duca, a cui essi sono obbligati dar conto annualmente delle rendite della Pia Casa, e dell'amministrazione delle stesse: ed inoltre si assegnassero e si applicassero perpetuamente ancora tutti e singoli i beni rispettivi, le case, le proprietà, e dritti comunque appartenenti alla detta Chiesa da erigersi, ed alla detta Pia Casa da donarsi, come tutti ed i singoli frutti, rendite, proventi, i quali, prelevandone ogni peso della menzionata Chiesa e Pia Casa, danno in annua rendita circa duc. 572 di oro *de Camera*, come dicesi, alla detta milizia, in congrua del Gran Priore esistente *pro tempore*, e del Gran Priorato da erigersi, ed in dotazione di alcune Precettorie, ossia Commende similmente della stessa milizia da erigersi, come in appresso, oltre altre cose infrascritte benignamente da concedersi da noi, onde per queste e singole cose tutte la prelodata milizia ricevesse un fondamento più inconcusso di

rum, seu commendarum ejusdem militiae similiter, ut infra, erigendarum perpetuo applicarentur, et assignarentur, aliaquae infrascripta per Nos benigne concederentur; ex his omnibus, et singulis militia praefata validius suae stabilitatis firmamentum, ac Divinus cultus in dicta Ecclesia non modicum susciperet incrementum, ac milites ipsi ad Christianas excolendas virtutes solidamque sui Ordinis gloriam promovendam, proposito eis praemio, vehementius inflammarentur.

sua stabilità, ed il culto divino acquistasse nella detta Chiesa maggiore incremento; e gli stessi militi, proposto loro un premio, s'infiammassero di maggior zelo nella pratica delle virtù Cristiane, e nella promozione di una stabile gloria del loro Ordine.

Digitized by Google

§. 3.

Nos, qui militiam hujusmodi, cujus dum Cardinalatus fungebamur honore, Protectoris munus sustinuimus, sincero Paternae Charitatis affectu semper prosecuti fuimus, et nunc etiam impense prosequimur, summopere gaudentes, quod illa sub Francisci Ducis, ac magni Magistri, seu perpetui Administratoris praedicti auspiciis ad pristinum honoris, et dignitatis locum, benedicente Domino, resurgere jam coeperit, ac proinde eumdem Franciscum Ducem novis gratiarum muneribus decorare, ejusque pium, ac laudabile propositum, quantum cum Domino possumus, confovere, nec non ipsam militiam, ut felicioribus in dies laetari possit incrementis, opportunae subventionis ope juvare, ac fulcire volentes, ipsumque Franciscum Ducem, ac magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem, ejusdemque militiae milites, et eorum singulares Personas, a quibusvis exco-

§. 3.

Noi di tal milizia, mentre eravamo insigniti dell'onore Cardinalizio, ne fummo Protettore. L'abbiamo sempre amato con sincero affetto di paterna carità, e vie più ora l'amiamo, godendo immensamente ch'ella sotto gli auspicî di Francesco Duca e gran Maestro, o sia perpetuo amministratore del detto Ordine, di già cominciò a ritornare con lo aiuto di Dio al primitivo onore e dignità, e quindi volendo arricchire lo stesso Francesco Duca con nuovi doni di grazia, e favorire la sua pia e lodabile intenzione, in quanto possiamo nel Signore; come benanche desiderando Noi di giovare e sostenere con l'opera di pronta sovvenzione la stessa milizia, affinchè possa gioire di giorno in giorno per più felici incrementi; assolviamo per moto proprio, certa scienza, e con pienezza di autorità Apostolica, e matura deliberazione presa in consiglio dai nostri, lo stesso Francesco Duca e gran Maestro, ovvero perpetuo Amministratore, ed i

municationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasciis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, motu proprio, ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine ad uberiorem cautelam, ac etiam quatenus opus sit omni et quocumque potiori et meliori modo ac forma, quibus firmius, et validius a Nobis fieri possit, ac valeat, eidem Francisco Duci, et magno Magistro seu perpetuo Administratori, ac praefatis ejus natis Nepotibus, et descendentibus, aliisque familiae suae Farnesiae successoribus Parmae, et Placentiae Ducibus, pro tempore existentibus, successivo respective ordine, praefatum Officium, seu munus magni Magistri, seu perpetui Administratoris militiae praefatae per eumdem Franciscum Ducem, ut prefertur, obtentum,

militi della stessa milizia e le singolari loro persone da qualunque censura di scomunica, sospensione ed interdetto, e da altre sentenze Ecclesiastiche, come da pene inflitte *a jure vel ab homine,* per qualunque occasione o causa; dalle quali, se in qualunque modo sono rannodati, debbano credersi esserne stati assoluti nella continuazione di queste, per solamente dover conseguire l'effetto delle presenti lettere, e per maggior cautela, ed ancora, per quanto sia necessario, con ogni e qualunque modo e forma migliore, che possa da Noi farsi in modo più fermo, e valido.

Seguendo il tenore delle presenti lettere, concediamo perpetuamente di nuovo ed assegniamo allo stesso Francesco Duca e gran Maestro, o perpetuo Amministratore, ed ai detti di lui nati, nipoti, discendenti, ed altri successori della sua famiglia Farnese Duchi di Parma e Piacenza esistenti *pro tempore,* con ordine rispettivamente successivo, il prelodato Ufficio, o sia carica di gran Maestro, o perpetuo Amministratore della

et hucusque praeclare gestum ac exercitium cum omnibus, et singulis illius honoribus, juribus, praeminentiis, et praerogativis solitis, et consuetis, aliisque gratiis sibi, ac familiae suae Farnesiae descendentibus, et successoribus praedictis a praefato Innocentio Praedecessore, od eximiam suorum, et familiae suae Farnesiae praedictae meritorum celsitudinem, ut praefertur, concessis; tenore praesentium perpetuo iterum concedimus, et assignamus, omniaque, et singula eidem Francisco Duci, et Magno Magistro, seu perpetuo Administratori, ac familiae suae Farnesiae descendentibus, et successoribus praedictis super libero exercitio Officii, seu muneris hujusmodi ab eodem Innocentio Praedecessore concessa, etiam perpetuo harum serie approbamus, et confirmamus, dictumque Franciscum Ducem, et Magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem, ejusque familiae Farnesiae descendentes, et successores praefatos in omnibus, et singulis

prelodata milizia, ottenuta, come dicesi, dallo stesso Francesco Duca, e decorosamente finora dallo stesso esercitata, ed amministrata, con tutti e singoli gli onori a quella appartenenti, come con tutti i dritti, le preminenze e prerogative solite e consuete oltre altre grazie a lui ed ai discendenti, e successori della detta famiglia Farnese concesse dal detto Innocenzo predecessore a causa dell' esimia elevatezza de' suoi meriti e della famiglia Farnese; concediamo tutti e i singoli privilegî e le facoltà concesse dall' istesso Innocenzo predecessore novellamente in forza della presente bolla all'istesso Francesco Duca e Gran Maestro o perpetuo Amministratore, ed ai discendenti della famiglia Farnese e successori pel libero esercizio dell'ufficio, o della sì fatta carica; ed approviamo ancora e confirmiamo il detto Francesco Duca e Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, ed i discendenti e successori della famiglia Farnese in tutti e singoli dritti, i quali in qualunque modo competevano o potevano com-

juribus, quae dicto Joanni Andreae ejusque familiae Angelae Flaviae Comnenae, si tempore resignationis ab ipso Joanne Andrea eidem Francisco Duci, ut praefertur, factae, et per eumdem Innocentium Praedecessorem etiam, ut praefertur, confirmatae, et approbatae extitissent, ad dictum Officium, seu munus Magni Magistri, seu perpetui Administratoris quomodolibet competebant, seu competere poterant, et si dictus Joannes Andreas officium, seu munus hujusmodi non resignasset, ipsiusque familia Angela Flavia Comnena praedicta extincta non fuisset, quomodocunque competerent, et competere possent, gratiose, ac plenarie subrogamus, et subrogatos esse volumus, et declaramus, nec non militiam Aureatam Costantinianam praedictam ab eodem Francisco Duce, et Magno Magistro, seu perpetuo Administratore, ut praefertur, instauratam, ac fere de novo erectam, et institutam dicta Apostolica auctoritate approbantes, et confirmantes, eumdem Franci-

petere a Giovanni Andrea, ed alla di lui famiglia Angela Flavia Comnena, come, se nel tempo della resignazione fatta dallo stesso Giovanni in favore del medesimo Duca Francesco, come dicesi, e confirmata ed approvata dallo stesso Innocenzo predecessore, come anco dicesi, fossero esistiti annessi alla detta carica, e come se il detto Giovanni Andrea non avesse resignato l'uffizio, o la sì fatta carica, e non si trovasse estinta la di costui famiglia Angela Flavia Comnena, ed in qualunque maniera gli competessero i detti uffizî e privilegî, o potessero competergli: con che graziosamente e plenariamente surroghiamo e vogliamo e dichiariamo già surrogato, come pure la detta milizia Aureata Costantiniana, dal medesimo Francesco Duca Gran Maestro, e perpetuo Amministratore ristaurata, come assicurasi, e pressochè eretta di nuovo, ed istituita, approvando tutto e confirmando colla detta Autorità Apostolica stabiliamo e deputiamo in perpetuo il medesimo Francesco Duca ed il discendente della sua famiglia Farnese, che sarà

scum Ducem, et ab illius familia Farnesia descendentem, qui Parmae, et Placentiae Dux pro tempore extiterit, ordine praefato, Magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem ejusdem militiae, perinde ac si ab ipsomet Francisco Duce vere de novo erecta, et instituta fuisset, cum honoribus, praerogativis, et facultatibus, quibus alii aliarum militiarum hujusmodi Apostolica auctoritate confirmatarum Magni Magistri cum suis militibus quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent absque ullo prorsus discrimine, et sine aliquo antiquorum jurium praejudicio, sed nova jura antiquis cumulando, eaque conservando perpetuo constituimus, et deputamus.

Duca *pro tempore* di Parma e Piacenza, osservato il già detto ordine, qual Gran Maestro, o sia perpetuo Amministratore della detta milizia; del pari, che dallo stesso Francesco veramente fosse stata di nuovo eretta ed istituita con gli onori, prerogative, e facoltà, delle quali altri Gran Maestri di altre milizie uguali confirmate dall'Apostolica Autorità in qualunque maniera servonsi, fruiscono, godono, e posseggono senza veruna distinzione, e ciò senza lesione degli antichi dritti, ma agli antichi accumulando i nuovi e conservandoli tutti li fruisca e li godesse in perpetuo.

§. 4.

Ac Ecclesiam Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae praefatam, praeviis in ea omnis cujuscumque status, et essentiae saecularis, non tamen quoad beneficia in ea jam, ut praefertur, fundata, ac de dicto jure patronatus Laicorum, ut praefertur, existentia, quae illaesa, et in eorum primaeva natura saeculari, excepto tamen jure in eis instituendi Clericos*

§. 4.

E con la medesima Apostolica Autorità erigiamo ed istituiamo la Chiesa della B. Maria della Steccata, previa l'estinzione in quella di ogni qualsiasi stato, e natura secolare, non però in quanto ai beneficî debba intendersi di già in quella fondati, come dicesi, nè per quelli esistenti di patronato dei laici, i quali debbono rimanere illesi, e nella loro primiera natura secu-

saeculares ad illa pro tempore existentibus patronis praesentandos, quod nos Magno Priori praefato pro tempore existenti concedere, ut infra, et assignare intendimus, remaneant, extinctione, nec non ejusdem Ecclesiae Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae regiminis, et Gubernii a Congregatione praedicta, a qua, ut praefertur, regi, et gubernari usque nunc consuevit, abdicatione, ac praedictorum viginti quinque Clericorum, seu Presbyterorum Saecularium praefatorum, a quibus eadem Ecclesia Beatae Mariae* della Steccata *nuncupatae nunc, ut praefertur, in Divinis deservitur, amotione, in certam Ecclesiam certamque praedictae militiae aureatae Costantinianae Sedem Collegialem seu Conventualem, quae Caput aliarum Ecclesiarum militiae hujusmodi in posterum erigendarum existat, ac omnibus, et singulis privilegiis, indultis, favoribus, exemptionibus, libertatibus, jurisdictionibus, authoritatibus, facultatibus, et gratiis, quibus aliae similes Ecclesiae militiarum Capita quomodolibet gaudent, utuntur, fruuntur, et potiuntur, seu gaudere, uti, frui, et potiri debent, perpetuo gau-*

lare, eccetto però il dritto d'istituire in quelli i Chierici secolari da presentarsi dai patroni esistenti *pro tempore*, il qual dritto noi intendiamo concedere al prefato Gran Priore esistente *pro tempore*, come previa l'abdicazione del Regime e del Governo dell'istessa Chiesa della B. Maria *della Steccata* dalla detta Congregazione, dalla quale, come dicesi, è stata solita reggersi e governarsi, e previa l'amozione dei prenominati 25 Chierici, o Presbiteri Secolari, dai quali la stessa Chiesa di S. Maria chiamata della Steccata, come dicesi, ora è servita in *divinis*, in Chiesa e Sede certa Collegiale o Conventuale della detta milizia Aureata Costantiniana, che è da riguardarsi qual Chiesa principale delle altre Chiese di detta milizia da erigersi in seguito, con tutti e singoli i privilegi, gl'indulti, i favori, ed esenzioni, e grazie, di cui altre consimili Chiese, capi delle altre milizie, in qualunque modo godono, servonsi, fruiscono, e posseggono, o deggiono godere, ed ella parimenti debbe servirsi, fruire, e possedere, così ella ne goda in perpetuo, servisi, fruisca, e possegga; come parimenti ella debba essere servita da 25 Chierici, o Presbiteri idonei

deat, utatur, fruatur, ac potiatur, nec non a viginti quinque Clericis, seu Praesbyteris idoneis a nunc, et pro tempore existente dictae militiae Magno Magistro seu perpetuo Administratore eligendis, eis ad sui placitum amovendis, aliisque toties, quoties casus evenerit, subrogandis, et ab eo insigni Crucis ejusdem militiae juxta illius statuta, seu stabilimenta donandis, qui apud dictam Ecclesiam Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae personaliter residere teneantur, cum congrua illius mensirui salarii, quod viginti quinque Clericis, seu Presbyteris Saecularibus, ut praefertur, amotis, antea assignari consueverat, assignatione in Divinis collegialiter, seu conventualiter deserviri debeat, ubi milites praedicti nunc, et pro tempore existentes divina officia, aliasque Ecclesiasticas functiones ab eis, juxta laudabilia ejusdem militiae instituta, et consuetudines celebrari solita, ac debita, celebrare libere, et licite valeant, eadem Apostolica authoritate perpetuo erigimus et instituimus. Ac ut in eadem Ecclesia Beatae Mariae* della Steccata *nuncupatae Divinum servitium, et milites praedicti in spiritua-*

da eligersi dal Gran Maestro e perpetuo Amministratore, esistente ora e *pro tempore*, e da rimuoversi a sua volontà, o surrogarsi questi da altri ogni qual volta il caso lo richiederà, e da condecorarsi da lui dell'insegna della Croce dell'istessa milizia giusto gli statuti o le regole, i quali personalmente sono obbligati di risedere presso la detta Chiesa della Beata Maria della Steccata con la congrua di quel mensile salario, che ai 25 Chierici o Presbiteri secolari, come dicesi, amoti era solito assegnarsi, ed ora si debbe con assegnazione *in divinis* collegiale o conventuale; ove i detti militi ora e *pro tempore* esistenti liberamente e lecitamente possano celebrare i soliti e dovuti ufficii ed esercitare le altre Ecclesiastiche funzioni giusta la lodevole istituzione di detta milizia e sue consuetudini, con la stessa Autorità Apostolica perpetuamente erigiamo ed instituiamo. Ed acciocchè nella medesima Chiesa di S. Maria detta della Steccata venisse con ogni esattezza pienamente regolato il divino servizio, e venissero diretti i prelodati militi nelle cose spirituali, con la detta Autorità Apostolica similmente instituiamo, ed erigiamo in perpetuo in essa Chiesa un Gran Priorato in persona di

libus exacte, pieque dirigentur, in ea unum Magnum Prioratum pro uno Presbytero idoneo, milite ejusdem militiae expresse Professo, futuro ejusdem Magni Prioratus Magno Priore, ac a nunc, et pro tempore existente praedictae militiae Magno Magistro, seu perpetuo Administratore ad dictum Magnum Prioratum, dum illum quandocumque, quomodocumque, ubicumque, et ex cujusvis Persona, ac etiam a primaeva illius erectione per praesentes facienda vacare contigerit, eligendo, et in Magnum Priorem dicti Magni Prioratus praeficiendo, qui Ecclesiae Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae praedictae, illiusque Cappellanorum insigni Crucis, ut praefertur, donandorum, aliorumque ministrorum praedictae Ecclesiae Beatae Mariae* della Steccata *nuncupatae pro tempore inservientium Caput, Praeses, ac Praelatus existat, eique, ac militibus praedictis in spiritualibus, cum indultis, gratiis, antelationibus, praeminentiis, ac annuis redditibus eidem futuro Magno Priori pro ejus congrua substentatione, ut infra, concedendis, et assignandis praeesse, illorumque Praeses, ac Praelatus esse, ac co-*

Presbitero idoneo, milite espressamente professo della medesima milizia, futuro Gran Priore dello stesso Gran Priorato da eligersi e da sublimarsi in Gran Priore del Gran Priorato, sì dal presente, che dal *pro tempore* esistente Gran Maestro della sollodata milizia, o Amministratore perpetuo, qualora avverrà esser quello vacante in qualunque tempo, in qualsivoglia modo, e dovunque, da poterlo eligere in persona di chiunque, anche nella prima erezione di quello da farsi in forza delle presenti lettere, il quale sia Capo, Preside, e Prelato della detta Chiesa di S. Maria della Steccata, e dei Cappellani di quella da dover essere insigniti di Croce, come si è detto, e degli altri ministri della prefata Chiesa di S. Maria della Steccata, che prestono *pro tempore* servizio; similmente in perpetuo stabiliamo che egli debba presedere ai militi nelle cose spirituali con tutti gl' indulti, grazie, preferenze, preminenze, e con le annue rendite da concedersi ed assignarsi allo stesso Gran Priore eligibile per sua congrua e sostentamento, come appresso dirassi, e debba essere loro Presidente, e

rum spirituali directioni incumbere debeat Apostolica auctoritate praefata similiter perpetuo erigimus, et instituimus. Ac Domum Piam de Misericordia nuncupatam praedictam in Terrà de Corte Maggiore *Placentinae Dioecesis dictae Provinciae, quae, ut praefertur, minime collativa existit, nullique ad vitam committi, minusque in Administrationem concedi consuevit; et ad dictum Franciscum Ducem, ut praefertur, nunc spectat, et pertinet, praevia similiter illius Gubernii, et administrationis ab Hominibus Universitatis praedictae Terrae abdicatione, cum omnibus, et singulis illius Ædificiis, membris, Ædibus, aliisque Pertinentiis, nec non Bonis, Iuribus, ac redditibus, ut infra applicandis, appropriandis, et erogandis eidem Ecclesiae Beatae Mariae* della Steccata *nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem dictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erectae, omnimode subjicimus, eamque sic subjectam eidem militiae illiusque Magno Magistro,*

Prelato, ed aver cura della loro direzione spirituale.

Con simile moto proprio e certa scienza, e con pienezza di nostra Apostolica potestà, e con annuenza del prelodato Francesco Duca, la Pia Casa detta della Misericordia, in Terra di Corte Maggiore della diocesi Piacentina di detta Provincia, la quale, come dicesi, non è Chiesa Collativa, e non fu mai solita concedersi ad alcuno a vita, o in amministrazione, ed ora è di spettanza e pertinenza del detto Francesco Duca, come è voce, previa la eseguita abdicazione del governo ed amministrazione dagli uomini dell'Università della preindicata Terra con tutti e singoli i di lei edificî, parti, case, ed altre pertinenze; nonchè con tutti i dritti, rendite applicande, appropriande, ed erogande in seguito a favore della Chiesa di S. Maria detta della Steccata eretta in Chiesa Collegiale e Conventuale, come dicesi, dell' istessa milizia, l'assoggettiamo a questa interamente, ed in tal guisa sottoposta, con moto simile e certa scienza e nella pienezza

seu perpetuo Administratori ac militibus, nunc, et pro tempore existentibus, cum pleno, et libero illius Ædificiorum, Bonorum, ac jurium quorumcumque praedictorum respective usu, et dominio, motu simili, et ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine, de consensu praedicti Francisci Ducis, etiam perpetuo concedimus, et assignamus.

dell' Apostolica autorità la concediamo ed assegniamo anche alla stessa milizia, ed al di lei Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, ed ai militi, ora, e *pro tempore*, esistenti, con pieno e libero uso e dominio rispettivo degli Edificî, dei beni, e dei dritti tutti col consenso del detto Francesco Duca.

§. 5.

Ecclesiae vero Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem Ecclesiam dictae militiae, ut praefertur, erectae, ac Domus Piae praedictarum eidem militiae, illius Magno Magistro, seu perpetuo Administratori, ac militibus nunc, et pro tempore existentibus praedictis respective, ut praefertur, concessarum, et assignatarum praedia, proprietates, fundos, census, aliaque jura, et bona universa in quibusvis rebus, et ubicunque consistentia, et undecunque provenientia, ac quomodolibet, et quovis no-*

§. 5.

Concediamo poi ed assegniamo della Chiesa della Beata Maria della Steccata eretta in Chiesa Collegiale, o Conventuale di detta milizia, come dicesi, e della Pia Casa, i predî, le proprietà, i fondi, i censi, ed altri dritti, e beni tutti e qualunque siansi cose, ed ovunque esistenti, comunque provenienti, ed in qualunque modo appellate, previa convenevole loro dismembrazione, per quanto siavi bisogno, dalla predetta Pia Casa e Chiesa di S. Maria della Steccata (eretta, come è fama, in Chiesa Collegiale, o Conventuale della detta mili-

mine nuncupata, praevia illorum, quatenus opus sit, ab Ecclesia Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem praedictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erecta, et Domo Pia praedictis opportuna dismembratione; ita quod liceat militiae praedictae, illiusque modernis Magno Magistro, seu perpetuo Administratori ac militibus hujusmodi per se ipsos, vel alios eorum, et praedictae militiae nominibus realem, corporalem, et actualem propietatum, rerum, praediorum, censuum, aliorumque jurium et bonorum universorum respective praedictorum possessionem, cujusvis licentia desuper minime requisita, propria auctoritate libere apprehendere, et apprehensam perpetuo retinere, nec non omnes, et singulos fructus, redditus, proventus, et obventiones, ac emolumenta quaecunque ex eis respective quomodolibet provenientia, quae omnia insimul, deductis omnibus, et singulis Ecclesiae Beatae Mariae* della Steccata *nuncupatae, in Collegialem,*

zia, all' istesso Gran Maestro di quella milizia, o perpetuo Amministratore, ed ai militi ora e *pro tempore* esistenti in guisa che venga permesso al Gran Maestro, o perpetuo Amministratore della prelodata milizia, ed ai nuovi militi di lei nel modo stesso per se medesimi, o peraltri a nome di detta milizia, liberamente prenderne di propria autorità possesso reale, corporale ed attuale delle proprietà, delle cose, dei fondi, dei censi, e degli altri dritti, e beni tutti rispettivamente, senza esservi bisogno della licenza di alcuno, e presone il possesso ritenerli; come altresì concediamo ed assegniamo tutti e singoli i frutti, le rendite, i provventi, le entrate, e gli emolumenti di ogni sorta, in qualsivoglia maniera da quelli rispettivamente provenienti, quali tutti in uno (prelevato ogni e singolo peso della Pia Casa, e della Chiesa di S. Maria detta della Steccata, elevata, come si asserisce, a Chiesa Collegiale o Conventuale della detta milizia) danno l'annua suddetta rendita di circa 572 duc. di oro *de Came-*

seu Conventualem dictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erectae ac Domus Piae praedictorum respective oneribus ad praedictam summam quingentorum septuaginta duorum ducatorum auri de Camera hujusmodi circiter annuatim, ut praefertur, ascendunt, quae omnia, et singula respective onera praedicta integra, et absque ulla prorsus illorum diminutione, quantumvis minima semper, et perpetuo supportari, et adimpleri, nec non omnia et singula jura patronatus beneficiorum in praedicta Ecclesia Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae in Collegialem, seu Conventualem praedictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erecta, jam fundatorum semper et perpetuo conservari, ac penitus illaesa remanere, illaque ad eorum respective patronos nunc, et pro tempore existentes, ut prius, spectare, et pertinere debere volumus, atque decernimus, per unam ejusdem militiae militum, ab illius nunc, et pro tempore sexistente Magno Magistro, seu perpetuo Administratore*

ra, come dicesi: quali pesi tutti, e singoli rispettivi interamente e senza veruna diminuzione di essi, benchè minima, sempre ed in perpetuo vogliamo doversi addossare da quelli ed adempire; come del pari tutti e singoli i pesi dei beneficî di patronato già fondati nella prelodata Chiesa di S. Maria della Steccata (eretta, come si dice, in Collegiale, o Conventuale della predetta milizia) vogliamo che in perpetuo si conservassero e rimanessero affatto illesi, e che appartenessero rispettivamente, come pria, ai loro patroni, ora, e *pro tempore* esistenti; e decretiamo una nuova Congregazione di militi della stessa milizia da istallarsi dal Gran Maestro, o perpetuo Amministratore ora, e *pro tempore* esistente, da deputarsi e rimuoversi questi a di lui beneplacito, alla quale il dritto patronato, che pria in qualunque modo spettava ed apparteneva alla già detta Congregazione in primo luogo pei due già fondati beneficî nella detta Chiesa della Beata Maria della Steccata eretta in Collegiale o Conventuale,

eligendorum, et deputandorum ejusque arbitrio removendorum, Congregationem noviter deputandam, ad quam Iuspatronatus, quod antehac in duobus ex praedictis beneficiis in praedicta Ecclesia Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae in Collegialem, seu Conventualem praedictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erectae etiam fundatis ad primo dictam Congregationem quomodolibet spectabat, et pertinebat, in posterum perinde ac si ab illorum respective primaeva fundatione, vel dotatione secundo dictae Congregationi reservatum fuisset, spectet, et pertineat, ac spectare, et pertinere debeat, et censeatur integre, plenarie, ac libere administrari debere. Ita quod secundo dictae Congregationi de novo, ut praefertur, deputandae liceat omnia, et singula ad Ecclesiam Beatae Mariae* della Steccata *nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem praedictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erectam et Domum Piam praefatas quomodolibet respective per-*

come dicesi, in avvenire le debba spettare ed appartenere, come se fosse stato riservato rispettivamente dalla loro primiera fondazione e dotazione della detta Congregazione istituita in secondo e si stimi doversi da lei amministrare interamente, plenariamente, e liberamente.

Così che alla detta Congregazione da deputarsi *de novo*, come dicesi, sia lecito perpetuamente reggere e governare tutte le cose, e ciascuna, in qualunque modo rispettivamente, appartenenti alla Chiesa di *S. Maria della Steccata* eretta in Collegiale o Conventuale della predetta milizia, come dicesi, ed alla Pia Casa, come tutti i fondi, censi, beni, e tutti i dritti, non che percepire, esigere, levare, dislocare, e dare in arrendamento i frutti di questi, le rendite, e qualunque provvento: con questo però, che dagli annui frutti, rendite, e provventi la stessa detta Congregazione eretta in secondo debba addossarsi e plenariamente adempir tutti e ciascun peso in particolare della Chiesa predetta, e della

tinentia praedia, census, bona, et jura universa perpetuo, regere, et gubernare, eorumque fructus, redditus, et proventus quoscunque percipere, exigere, levare, dislocare, et arrendare; cum hoc tamen, quod ex annuis fructibus, redditibus, et proventibus hujusmodi eadem secundo dicta Congregatio omnia, et singula Ecclesiae, et Domus Piae praedictarum respective onera juxta illarum fundationis, aliarumque piarum dispositionum legem annuatim supportanda, ac adimplenda, supportare, et plenarie adimplere, ipsamque Ecclesiam, illiusque sacristiam de suppellectilibus, aliisque rebus ad cultum divinum necessariis manutenere, ut prius debeat; eos autem, qui supererunt, annuos fructus, redditus, et proventus praedictos pro rata annua centum septuaginta duorum ducatorum auri similium, in congruam dicti Magni Prioris Magnum Prioratum hujusmodi pro tempore obtinentis substentationem, reliquos vero quadringentos, ducatos auri de Came-

Pia Casa, a termine della legge di fondazione di quelle e delle altre pie disposizioni; siccome provvedere, come pria adempivasi, la stessa Chiesa, e la Sagrestia di supellettili necessarie al divino culto, e di altre cose. Similmente vogliamo, decretiamo, e dichiariamo che quegli annui frutti, rendite, e provventi che supereranno, si diano per rata annuale cioè 172 duc. di oro in congrua del detto gran Priore che ottiene il Gran Priorato *pro tempore*, ed in sua sostentazione; e gli altri ducati 400 poi di oro annuale *de Camera* il Gran Maestro possa liberamente e lecitamente convertirli in perpetuo in tante Commende della stessa milizia da erigersi, e da assegnarsi a sua volontà a tanti militi della stessa milizia secondo la provida sua disposizione.

ra hujusmodi in annuum tot Commendarum dictae militiae, pro tot ejusdem militiae militibus juxta providam nunc, et pro tempore existentis Magni Magistri, seu perpetui Administratoris praedicti dispositionem, ac ejus arbitrio erigendarum, et assignandarum stipendium perpetuo convertere, et erogare libere, et licite valeat, similiter volumus, decernimus, et declaramus.

§. 6.

Ac insuper eidem Francisco Duci, et Magno Magistro seu perpetuo Administratori, ejusque in hujusmodi officio, seu munere successoribus praedictis, quod praedictas, aliasque Commendas, Cappellas, aut Ecclesias ejusdem militiae perpetuo erigere, et instituere, dictaeque militiae perpetuo incorporare, applicare, et appropriare, et Commendarum fundatoribus ac dotatoribus Iuspatronatus, et praesentandi militiae, ejusque Magno Magistro, seu perpetuo Administratori pro tempore existenti, vel ejus

§. 6.

Inoltre con moto simile e certa scienza, nonchè nella pienezza della nostra Apostolica Autorità perpetuamente concediamo e doniamo la facoltà allo stesso Francesco Duca e Gran Maestro, o perpetuo Amministratore ed a' suoi successori nell'ufficio o nella carica detta, di perpetuamente erigere ed istituire Cappelle, Chiese, ed altre Commende della stessa milizia, e di perpetuamente incorporarle, applicarle, ed appropriarle al detto Ordine; nonchè di concedere e di riservare ai fondatori delle Commende, o

deputato Personas idoneas ad Commendas hujusmodi pro tempore vacantes, etiam concedere, et reservare, et sic a Patronis praesentatos, juxta stabilimenta dictae militiae a Nobis suo loco, et tempore approbanda, nostraque Apostolica auctoritate confirmanda, Ordinariorum locorum, et quorumvis aliorum consensu desuper minime requisito, in ipsis Commendis instituere, ac alias illas conferre, et de eis providere possit; Ita tamen, ut quoad beneficia Ecclesiastica in dicta Ecclesia Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem praedictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erecta, jam etiam, ut praefertur, fundata, quorum duo de Iurepatronatus secundo dictae Congregationis, reliqua vero pro majori parte similiter de Iurepatronatus laicorum ex fundatione, vel dotatione, ut praefertur, existunt, ac etiam quoad alia pariter Ecclesiastica beneficia, quae in eadem, vel aliis praedictae militiae Ecclesiis de coetero erigi, ac fundari*

ai dotanti di dritto patronato la facoltà di presentare persone idonee ad occupare le Commende vacanti di tal fatta *pro tempore* all'Ordine, ed al Gran Maestro, o perpetuo Amministratore *pro tempore* esistente, o al di lui deputato, e così presentati da' rispettivi patroni (secondo gli statuti di detta milizia d'approvarsi da noi a suo luogo e tempo, e da confirmarsi dalla nostra Autorità Apostolica) egli possa istituirli nelle stesse Commende, o conferirle ad altri e provvedere senza punto esservi bisogno del ricercato consenso degli Ordinarî locali, o di chicchesia altro. Così però che in quanto ai beneficî Ecclesiastici fondati nella detta Chiesa della Beata Maria, chiamata della Steccata, eretta, come dicesi, in Chiesa Conventuale o Collegiale del detto Ordine, dei quali due sono di dritto patronato della detta Congregazione, e gli altri poi per la maggior parte similmente di dritto patronato laicale per fondazione o dotazione, come rapportasi, ed in quanto agli altri beneficî parimenti Ecclesiastici, quando

contigerit, idem Magnus Magister, seu perpetuus Administrator nullo modo se ingerere valeat, sed quotiescumque beneficia hujusmodi pro tempore vacaverint, illorum patrono Magno Priori nunc et pro tempore existenti personas idoneas ad beneficia hujusmodi nominare, et praesentare, eaedemque personae sic nominatae, ac praesentatae ab eodem Magno Priore Canonicam institutionem in eisdem beneficiis reportare debeant, et teneantur, motu simili, ac ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine perpetuo concedimus, et indulgemus.

avverrà doversi essi erigere e fondare nella stessa Chiesa o nelle altre appartenenti alla detta milizia, lo stesso Gran Maestro, o perpetuo Amministratore in niun modo debba ingerirsi; ma ogni qual volta beneficî di tal fatta vacheranno *pro tempore*, i patroni di quelli dovranno nominare e presentare le persone idonee al Gran Priore esistente ora, e *pro tempore*, e le stesse persone così nominate e presentate debbano dal Gran Priore riceverne l'istituzione Canonica degli stessi beneficî, ed ottenerne il possesso.

§. 7.

Praeterea Ecclesiam Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae, in Collegialem, seu conventualem dictae militiae Ecclesiam, ut prefertur, erectam, et Domum Piam praedictas, nec non Commendas, Capellas, Ecclesias quascunque praedictae militiae tam hactenus erectas, quam in posterum, ut praefertur, erigendas, illarum-*

§. 7.

Inoltre con moto simile perpetuamente, assolutamente, e totalmente anco *in habitu* amplissimamente sottragghiamo, ed esimiamo da ogni giurisdizione, superiorità, visita, dominio, e potestà di qualunque Vescovo, e degli Ordinarî locali, la Chiesa della Beata Maria chiamata della Steccata eretta in Chiesa Collegiale o Conventuale di detta milizia,

que omnia, et singula respective bona, redditus, et proventus quoscunque, ac insuper omnes, et singulos ejusdem militiae milites, etiam clericali charactere insignitos, aut in aliquo ex sacris ordinibus constitutos, ubicunque nunc existentes, ac de coetero extituros, nec non eos omnes etiam Cruce hujusmodi militiae non insignitos, qui praedictae Ecclesiae Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem dictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erectae, actu inservient, ac infra ejus septa, et Domum residebunt, et sub Magni Prioris praedicti obedientia vivent, ab omni Iurisdictione, superioritate, visitatione, Dominio, et potestate quorumvis Episcoporum, Archiepiscoporum, aliorumque locorum Ordinariorum similiter perpetuo penitus, et omnino etiam in habitu amplissime eximimus, et liberamus, illaque, ac illos respective dicti Francisci Ducis, et Magni Magistri, seu perpetui Administratoris, ejusque, et qui pro tempore extiterint in*

e la Casa Pia, nonchè le Commende, le Cappelle, e le Chiese dell'Ordine così erette, che da erigersi, come rapportasi, coi loro rispettivi beni, rendite, e provventi di qualunque natura essi sieno, ed altresì tutti gl'individui dell'Ordine anche insigniti del carattere clericale, o costituiti negli ordini sacri, in qualunque luogo ora esistenti e saranno in avvenire per esistere, come anco quei tutti non ancora insigniti della Croce della detta milizia, i quali attualmente prestano servizio nella Chiesa della Beata Maria chiamata della Steccata, eretta in Chiesa Collegiale o Conventuale di detta milizia, e risieggono tra il recinto e mura di quella, e vivono sotto l' ubbidienza del detto Gran Priore.

Tanto i beni, quanto le persone rispettive immediatamente sottoponghiamo, e totalmente assoggettiamo con pieno dritto alla giurisdizione, visita e correzione tanto nello spirituale, quanto nel temporale al detto Francesco Duca e Gran Maestro, o perpetuo Amministratore dell'Ordine o a quei che lo saranno *pro*

munere hujusmodi successorum, jurisdictioni, visitationi, et correctioni, in spiritualibus, et temporalibus immediate pleno jure, ac in totum subjicimus, et supponimus: Declarantes tamen, ac decernentes, quod idem Magnus Magister, seu perpetuus Administrator pro tempore existens, in causis tam civilibus, quam criminalibus, vel mixtis militum quorumcunque, necnon ministrorum, aliorunque praedictae Ecclesiae Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem dictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erectae, inservientium, qui clericali charactere praedicto insigniti, aut in aliquo ex sacris ordinibus constituti, ut praefertur, respective fuerint, nullo modo se immiscere possit, nec debeat, sed ejusmodi causas quotiescunque, ac ubicumque casus evenerit, cognoscendas, fineque debito terminandas committere, ac delegare teneatur Magno Priori praedicto, vel aliis personis praefato tamen clericali charactere insignitis,* *tempore* successori nella detta carica; dichiarando però e decretando, che lo stesso Gran Maestro, o perpetuo Amministratore *pro tempore* esistente in niun modo possa e debba immischiarsi nelle cause tanto civili, quanto criminali o miste di qualunque milite, e dei Ministri, e degli altri che servono la predetta Chiesa della Beata Maria chiamata della Steccata, eretta, come rapportasi, in Chiesa Collegiale, o Conventuale di detta milizia, i quali sieno stati insigniti del clericale carattere o costituiti ne' sacri ordini; ma che nel trattarsi dette cause, quante volte, ed ovunque il caso accadrà, debba commetterle e delegarle al Gran Priore, o ad altre persone insignite però del clericale carattere, o costituite in qualche sacro ordine, e rivestite di Ecclesiastica dignità, da eligersi a volontà dello stesso Gran Maestro, o perpetuo Amministratore e non diversamente; cosicchè gli Ordinarî de'luoghi, e tutti gli altri detti niuna giurisdizione, superiorità, dominio, o potestà respettivamente possono esercitare sulle

seu in aliquo ex sacris ordinibus praedictis, et in Ecclesiastica dignitate constitutis ejusdem Magni Magistri, seu perpetui Administratoris arbitrio eligendis, et non alias, ita quod locorum Ordinarii, aliique omnes, et singuli praedicti nullam in Commendas, Capellas, et Ecclesias praedictas, earumque bona, redditus, et proventus nec non in milites, aliasque personas praedictas respective jurisdictionem, superioritatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cujuscunque contractus, nec non cujusvis generis delicti, etiam turbatae iurisdictionis, vel alterius etiam gravioris speciei, et specialem mentionem requirentis, vel alterius rei, ubicunque locorum ineatur contractus, committatur delictum, et res ipsa consistat, exercere valeant, sed milites, ac alii omnes hujusmodi coram solo Magno Magistro, seu perpetuo Administratore nunc, et pro tempore existente praedicto, tanquam proprio eorum Ordinario, aut aliis Clericali Charactere praedicto insigni-

Commende, Cappelle, Chiese dell'Ordine, e su i beni, rendite, e provventi, come su i militi, e le altre dette persone, anco per ragione di qualsiasi contratto ó di delitto di qualunque genere; ancorchè di turbata giurisdizione, o di altra specie anco più grave, la quale ricerca farsene speciale menzione, o di altra cosa; cosicchè ovunque si verifichi il contratto o si commetta il delitto, e la cosa stessa esista, possono esercitarvi giurisdizione; ma i militi e tutti gli altri all'intutto *privative*, in quanto agli Ordinarî dei luoghi e di qualsiasi altro debbono rispondere in ogni e qualunque caso alla presenza del Gran Maestro, o perpetuo Amministratore ora, ed esistente *pro tempore*, come loro Ordinario proprio, o degli altri insigniti del predetto clericale carattere, o costituiti in qualche sacro ordine ed Ecclesiastica dignità da deputarsi rispettivamente dallo stesso Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, come sopra si disse.

Decretiamo, che tutti i processi fatti contro di quelli, o

tis, seu in aliquo ex sacris ordinibus praedictis, et in Ecclesiastica Dignitate constitutis ab eodem Magno Magistro, seu perpetuo Administratore, ut supra, deputandis Personis respective omnino privative quoad Ordinarios locorum, aliosque omnes, et singulos praedictos in omni, et quocumque casu respondere debeant: Decernentes, quoscunque processus contra illos, vel eorum aliquem per ipsos Locorum Ordinarios, vel illorum Vicarios, seu quosvis alios praedictos, etiam in casu negligentiae Magni Magistri, seu perpetui Administratoris, vel Magni Prioris praedictorum pro tempore factos, necnon similiter quaslibet etiam excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas, nullas, et invalidas, nulliusque roboris, vel momenti fore, non obstante quoad omnia praedicta etiam in alterius, quam Magni Magistri, seu perpetui Administratoris, ejusve Deputati, vel Magni Prioris praedictorum Jurisdictionem quomodolibet per

di alcuni di essi dagli stessi Ordinarii dei luoghi o loro Vicarii, o da qualunque altro, ancorchè fatti, verificandosi negligenza per parte del Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, o del Gran Priore, sieno nulli ed invalidi, non avendo alcuna forza, e da riputarsi di niun conto, come anco decretiamo e dichiariamo similmente nulla ed invalida qualunque sentenza di scommunica e sospensione, ed altra sentenza anco promulgata, non ostante il consenso che potesse in qualunque modo prestarsi a tutte queste cose predette dai militi, o da altre persone dell'Ordine in pregiudizio della giurisdizione del Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, del di lui deputato, o del Gran Priore, quale dichiariamo che non valga, nè debba aver effetto.

Milites, aliasque Personas hujusmodi praestando consensu, quem non valere, nec attendi debere similiter decernimus, et declaramus.

§. 8.

Ac insuper, ut Divinus cultus in dicta Ecclesia Beatae Mariae della Steccata nuncupatae in Collegialem, seu Conventualem dictae Militiae Ecclesiam, ut praefertur, erecta decentius, et honorificentius peragatur, debitisque futurus Magnus Prior praedictus praefulgeat Insigniis, eidem Magno Priori, ut ipse, illiusque successores Magnum Prioratum per praesentes erectum hujusmodi pro tempore obtinentes Mosettam laneam, sive excamelotto violacei coloris, cum suo Cappuccio, ac Rocchettum adinstar aliorum Praelatorum inferiorum, absente tamen Magno Magistro, seu perpetuo Administratore una cum Cruce ejusdem Militiae super Mosetta, tam in praedicta Beatae Mariae della Steccata *nuncupatae Collegiali, seu Conventuali dictae*

§. 8.

Ed inoltre, affinchè il Culto divino nella detta Chiesa della Beata Maria detta della Steccata eretta, come dicesi, in Chiesa Collegiale, o Conventuale di detta milizia inceda con più decenza ed onorificenza, ed il Gran Priore, che sarà per essere nominato rifulga di insegne a lui dovute, concediamo allo stesso Gran Priore, onde lo stesso ed i suoi successori ottenendo *pro tempore* il Gran Priorato eretto per via delle presenti lettere, l'uso della mozzetta di lana o di Cammellotto di colore violaceo con il proprio cappuccio ed il rocchetto a guisa degli altri Prelati inferiori, tanto nella detta Chiesa della Beata Maria Collegiale o Conventuale, che nelle Chiese di detta milizia, insieme con la Croce della stessa milizia, assente però il Gran Maestro, o perpetuo Ammini-

Militiae Ecclesia, ut praefertur, erecta, quam etiam in aliis dictae Militiae Ecclesiis; quoticscumque vero dictus Magnus Magister, seu perpetuus Administrator in eisdem Ecclesiis praesens aderit, necnon extra eas, ac intra, et extra Civitatem Parmen, et ubivis locorum, non tamen in Urbe, Mantellettum dumtaxat consimile cum cruce ejusdem Militiae, et Rocchettum coram quisbusvis Personis etiam Ordinariis Locorum, ac Sanctae Romanae *Ecclesiae Cardinalibus, dictaeque Sedis etiam de Latere Legatis, Vicelegatis, ac Nunciis libere deferre, et gerere, necnon Missam privatam celebraturi, sive in dicta Beatae Mariae della Steccata nuncupatae Collegiali, seu Conventuali, sive in aliis ad eamdem Militiam quomodolibet spectantibus Ecclesiis ante Altare, inter duos Capellanos Superpellicco indutos, cum Canone, et instrumento argenteo cum candela, vulgo bugia nuncupato, non tamen Paramentis Sacris ab Altari, sed ab alia tabula a Cornu Epistolae praeparata,*

stratore. Quante volte poi il detto Gran Maestro o perpetuo Amministratore sarà presente, egli potrà liberamente indossare e portare nelle stesse Chiese come anche fuori di quelle, e dentro, o fuori la Città di Parma, ed ovunque, non però in Roma, la mantelletta solamente di consimile colore con la Croce della stessa milizia, ed il rocchetto alla presenza di qualsiasi persona, anche degli Ordinarii locali, e dei Cardinali della S. R. C. e della detta Sede, ed anco dei Legati a *Latere*, Vicelegati, e Nunzii; e dovendo celebrare la Messa privata o nella Chiesa della Beata Maria detta della Steccata Collegiale o Conventuale, o nelle altre Chiese appartenenti a detto Ordine in qualunque modo potrà prepararsi, avanti l'altare in mezzo a due Cappellani vestiti di cotta col canone ed istrumento di argento con candela, volgarmente chiamato bugia, non però tenendosi i sacri paramenti sull'altare, ma su di altra tavola preparata nel corno dell'Epistola, e senza *Abaco*, secondo il costume dei Vescovi, e senza

desumptis, ac sine abaco more Episcoporum, et sine Cruce pectorali, ac stola a collo libere pendente, se praeparare, et sic praeparati cum assistentia duorum Capellanorum, unius Clerici, unius Cubicularii, qui pro manuum lotione aquam porrigat, et unius Famuli Missam privatam hujusmodi Celebrare, necnon Annulum pretiosum in digito deferre ac Manipulum ad Versiculum: Indulgentiam, absolutionem *etc. suscipere, non tamen ad populum se vertendo*, Pax vobis; *nec Missa absoluta*, sit Nomen Domini benedictum *dicere, nec Populo ter benedicere; post Missam vero privatam, ut praefertur: celebratam, Rocchetto indulto, absque Mantelletto ante Altare inter eosdem duos Capellanos Superpellicco indutos, cum Canone, ac istrumento argenteo praedictis gratiarum actionem peragere. Praeterea, dum Missam solemnem pro defunctis in Ecclesiis supradictis celebraturi erunt, exire e Sacrario cum Cappa inter Assistentes paratos, et in Faldi-*

Croce pettorale, e stola liberamente pendente dal collo, e così preparato potrà celebrare la Messa privata con l'assistenza di due Cappellani, di un chierico, e di un Cubiculario, il quale somministrerà l'acqua per la lavanda delle mani, e di un solo servo, ed ancora potrà far uso al dito dell'anello prezioso, prendere il manipolo al versetto *Indulgentiam, absolutionem;* non però con volgersi al popolo *al pax vobis*, nè terminata la Messa dire: *sit nomen Domini benedictum.* Dopo la Messa privata poi e come dicesi celebrata, potrà vestito del rocchetto senza mantelletta fare gli atti di ringraziamento avanti l'altare tra gli stessi due Cappellani di cotta vestiti col canone e con l'istrumento detto di argento.

Inoltre quando dovrà celebrare la Messa solenne a prò dei defunti nelle Chiese sopradette, potrà uscire dalla sagrestia con cappa tra gli assistenti vestiti solennemente, e nel faldistorio collocato avanti l'altare vestirsi delle sacre vesti, o ancora quante volte celebrerà la Mes-

storio ante Altare posito Sacras vestes induere, prout etiam quoties Missam solemnem Pontificalem in eisdem Ecclesiis celebrabunt, quinque Assistentes habere, et nobilem Sedem, seu Cathedram coopertam simplici serico panno coloris festivitati congruentis, non tamen auro contexto, aut phrygio, seu basilico opere ornato retinere, eaque, non tamen in praesentia Magni Magistri, seu perpetui Administratoris praedicti uti, Cappa quoque Magna, non tamen Ministro, seu inserviente, qui ejusdem Cappae, aut Vestis talaris limbum, seu Caudam extollat, nec non Baculo, Mitra, Annulo, Pastoralibus, caeterisque Pontificalibus indumentis etiam uti; Ac insuper in praefata Beatae Mariae della Steccata nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem dictae Militiae Ecclesiam, ut praefertur, erecta Ecclesia, diebus, et Festivitatibus infrascriptis, videlicet in Paschatis Resurrectionis, et Pentecostes, ac infra octavam Festi Sanctissimi Corporis Christi, Domi-

sa solenne Pontificale nelle stesse Chiese avrà cinque assistenti, e la nobile sede o trono coverto di panno di semplice seta di colore congruente alla festività, non però tessuto di oro, o di rosso, e di basillico ornato, e queste cose le si accordano non però essendo presente il Gran Maestro; o perpetuo Amministratore; potrà far uso ancora della cappa magna senza però il Ministro o inserviente, il quale solleva il lembo della stessa cappa o veste talare, o coda, come anco potrà far uso del bacolo, della mitra, dell'anello pastorale e degli altri paramenti pontificali.

Inoltre ancora potrà di questi privilegii far uso nella detta Chiesa della Beata Maria chiamata della Steccata eretta in Collegiale e Conventuale di detta milizia, e nelle festività infrascritte, cioè nella Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, ed infra l'ottava del SS. Corpo di G. C., come nella feria quinta della settimana maggiore, e nella festività della Natività, e dell'Epifania, dell'Ascensione del Signore, e dell'Annunziazio-

nleis, nec non Feria quinta majoris Hebdomadae, ac Nativitatis, Epiphaniae, ac Ascensionis Domini, necnon Annunciationis, et Assumptionis Beatae Mariae Virginis, ac Omnium Sanctorum, et Sancti Georgii festis diebus: Item in prima Capella per dictum Magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem inibi habenda, et in ejusdem Militiae Comitiis Mitra pretiosa similiter uti, necnon Populó ter post solemnium, non autem privatarum Missarum Celebrationem, ac eisdem Pontificalibus indumentis, ut praefertur, induti Ecclesias, Capellas, aliaque Ædificia tam hactenus constructa, quam de caetero construendadictae Militiae dumtaxat benedicere, eaque pollutareconciliare. Ac insuper pro earumdem Ecclesiarum tantum usu, et servitio Paramenta, et Suppellectilia Sacra, exceptis tamen iis omnibus, in quibus Sacri Olei, vel Chrismatis unctio adhibetur, etiam benedicere; necnon literas Officii Poenitentiariae Nostrae Apostolicae,

ne, e dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, e di tutti i Santi, e di S. Giorgio; similmente potranno far uso nella prima Cappella, da tenersi per ordine del detto Gran Maestro, o perpetuo Amministratore e nei comizii della stessa milizia, della mitra preziosa e della trina benedizione solenne al popolo nelle Messe solenni, non già nelle private, e vestito degli stessi abiti pontificali potrà solamente benedire le Chiese, le Cappelle, ed altri sacri edificii tanto sinora costruiti, quanto da edificarsi in avvenire pertinenti a detta milizia, e riconciliarle essendo pollute.

Ed inoltre per l'uso solo e per il servizio delle stesse Chiese ancora potrà benedire i paramenti e le sacre suppellettili, eccettuati però tutte quelle, nelle quali si adopera l'unzione del sacro olio e del crisma, come di dare esecuzione alle lettere della Penitenziaria nostra Apostolica dirette per l'esecuzione, spedite a supplica dei militi della stessa milizia, o di altre persone addette al servizio della stessa.

cis pro executione directas, ad Supplicationem ejusdem Militiae Militum, seu aliarum Personarum illius servitio addictarum expeditas, exequi; Nec non praedictis Capellanis Cruce praedicta, ut praefertur, decoratis et decorandis, ut praeter conconsuetum ejusdem Militiae Habitum, Rocchettum, et Mozzettam cum suo Cappuccio violacei coloris, et super ea Crucem ejusdem Militiae tam in praedicta Beatae Mariae della Steccata nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem ejusdem Militiae Ecclesiam, ut praefertur, erecta Ecclesia, quam extra eam, necnon extra Civitatem et Dioecesim Parmen, et ubique Locorum, etiam in Processionibus Ecclesiasticis et funeralibus, aliisque actibus et functionibus publicis, et privatis, ac etiam in Comitiis Provincialibus, et Generalibus ejusdem Militiae, ac etiam in Sanctae Romanae Ecclesiae praedictae Cardinalium, etiam de Latere Legatorum, Nunciorum, Archiepiscoporum, Episcoporum, et aliorum quo-

Come anco con moto uguale, e con certa scienza, con pienezza dell'autorità Apostolica similmente e perpetuamente concediamo, e diamo ai predetti cappellani della Croce predetta decorati e da decorarsi, come rapportasi, che oltre il solito abito della stessa milizia, possano respettivamente indossare e portare, e farne uso liberamente e lecitamente del rocchetto, e mozzetta col suo cappuccio di colore violace, e sopra di questa la Croce della stessa milizia, tanto nella predetta Chiesa della Beata Maria chiamata della Steccata eretta in Chiesa Collegiale o Conventuale dell'Ordine, che fuori di quella, e della Città e Diocesi di Parma ovunque, anche nelle processioni e funerali e nelle altre azioni e funzioni pubbliche e private Ecclesiastiche, come anco nei comizii provinciali e generali della stessa milizia, ed alla presenza dei Cardinali della R. C. e dei Legati a latere, dei Nunzii, e dei Vescovi ed Arcivescovi, e di qualsiasi altro, in ogni tempo, e giorno.

rum cumque praesentia, quibusvis anni temporibus, et diebus similiter deferre, et gestare, illisque pariter uti libere, et licite respective possint, et valeant, motu pari, et certa scientia, de qua Apostolicae Potestatis plenitudine similiter perpetuo concedimus, et indulgemus.

§. 9.

Nec non omnia, et singula praemissa, ac easdem praesentes nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel quopiam alio defectu notari, impugnari, vel argui posse, ipsaque omnia, et singula praemissa, tamquam Magno Magistro, seu perpetuo Administratori, ac Militiae, vel Militibus nunc, et pro tempore existentibus praedictis ex causa onerosa concessa sub quibusvis tam earumdem praesentium, quam similium, vel dissimilium gratiarum in genere, vel in specie, suspensionibus, derogationibus, revocationibus, limitationibus, alte-

§. 9.

E stante le cose premesse allo stesso Francesco concesse, e le presenti lettere, vogliamo ancora che le stesse in niun tempo potessero impugnarsi o riprendersi di vizio di surrezione o di obrezione, o di nullità, o di mancanza di nostra intenzione, o di qualsisiasi altro difetto, e che tutte le dette cose, e singole concesse al Gran Maestro o perpetuo Amministratore, ed alla Milizia o ai militi ora e *pro tempore* esistenti per causa onerosa non sieno mai comprese nelle sospensioni, derogazioni, rivoche, limitazioni, alterazioni sì delle presenti grazie, che di simili o di dissimili in genere o in ispecie, date da Noi e dai no-

rationibus, aliisque contrariis dispositionibus a Nobis, Successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, et a Sede praedicta quavis de Causa, quantumlibet legitima, et justissima, pro tempore emanatarum minime comprehendi, sed semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restituta, et de novo, etiam sub quacumque posteriori data, per Magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem, ac Milites nunc, et pro tempore existentes praedictos quandocumque eligenda concessa esse, et censeri, nec non eisdem praemissis, eisdemque praesentibus, etiam per quascumque Literas Apostolicas, etiam per quasvis Clausulas generales, vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores, et insolitas, ac etiam irritantia Decreta sub quacumque verborum expressione in se continentes nullatenus derogari posse, nec quoad illa derogatum esse pariter censeri, nisi tenor illarum de verbo,

stri successori Romani Pontefici esistenti *pro tempore*, o dalla predetta Sede, ancorchè lo sieno per legittima e giustissima causa; ma che sempre si stimino essere da quelle eccettuate, e quantevolte quelle si daranno, tante volte s' intenderanno le dette premesse grazie restituite nel primiero loro stato, e di nuovo concesse sotto qualunque posteriore data all' istesso Gran Maestro o Perpetuo Amministratore, ed ai militi predetti ora, o *pro tempore* esistenti; come anco stante le premesse e presenti cose vogliamo, che in niun modo si possano derogare, nè parimenti si stimi essersi derogate, ancorchè vi esistessero qualsivogliano lettere Apostoliche, ancora date con certe clausole generali e speciali anco derogatorie delle derogatorie, con espressioni più efficaci ed insolite, ed anco se apparissero contenenti decreti irritanti sotto qualunque espressione di parole, nè mai s'intenda parimenti aver potuto derogare quei privilegî concessi, se non quando il tenore di quelle sia stato inse-

ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et hujusmodi derogationes consistorialiter factae, et per trinas distinctas literas eundem tenorem continentes tribus distinctis vicibus, Magno Magistro, seu Administratori perpetuo, ac Militibus nunc, et pro tempore existentibus praedictis intimatae, ac insinuatae fuerint, ac Magni Magistri, seu perpetui Administratoris, ac Militum nunc et pro tempore existentium praedictorum expressus ad id accedat assensus, et aliter factae derogationes nemini suffragari et Magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem, ac Milites praedictos ad parendum literis derogatoriis hujusmodi, ac Decretis super illis Processibus, ac eorumdem Processuum Exequutoribus, et subexequutoribus, eorumque mandatis, et monitionibus minime teneri: sed illos literarum derogatoriarum hujusmodi executionem omnino impedire, nec ratione resistentiae censuris Ecclesiasticis, per eosdem Exequutores, seu Subexequutores latis in-

rito parola a parola, niente all'intutto tralasciato, e le derogazioni di tal fatta sieno state emanate in concistoro, e contenenti lo stesso tenore sieno state intimate e presentate per via di tre lettere distinte in tre volte destinate al Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, ed ai militi ora, e *pro tempore* esistenti, e purchè ad esse siavi acceduto il consenso del Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, e dei militi ora, e *pro tempore* esistenti; diversamente le fatte derogazioni a niuno suffragano, ed il Gran Maestro, ovvero perpetuo Amministratore, ed i militi predetti di ubbidire non sono tenuti alle lettere derogatorie di simil fatta; nè per ragione di resistenza dalle censure Ecclesiastiche, date dagli stessi Esecutori, e Sussecutori restino legati; e così, e non altrimenti decretiamo irrito e vano in tutte e le parziali premesse di questo fatto tutto ciò, che diversamente da chiunque di qualunque autorità fornito scientemente, o ignorantemente s'attenterà, o che questi sieno Giudici Ordinarii, o

nodari, sicque, et non alias in omnibus, et singulis praemissis hujusmodi per quoscumque Iudices Ordinarios, vel Extraordinarios, et Delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, nec non ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, dictaeque Sedis Nuncios, sublata eis, et eorum cuilibet aliter judicandi, et definiendi, ac interpretandi facultate, potestate, et auctoritate, ubique judicari, definiri, et interpretari debere, et quid quid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari, irritum, et inane decernimus.

Estraordinarii, o delegati muniti di qualsivoglia facoltà, ancorchè Uditori del palazzo Apostolico, e Cardinali della stessa Santa Romana Chiesa, anche Legati a latere, Vicelegati, Nunzii della stessa Sede, s'intenderà ad essi tolta ed a ciascun di essi la facoltà, la potestà, l'autorità, di diversamente giudicare, definire, ed interpetrare.

§. 10.

Quocirca Venerabili Fratri nostro Episcopo Imolen, ac dilectis Filiis Causarum Curiae Camarae nostrae Apostolicae Generali Auditori, et Archipresbytero Ecclesiae Parmen per Apostolica scripta mandamus,

§. 10.

Per la qual cosa al venerabile nostro fratello Vescovo d'Imola, ed ai diletti figliuoli delle cause della curia generale Uditori della nostra Camera Apostolica, ed all'Arcipresbitero della Chiesa di Parma per via di questi A-

quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel alium seu alios praesentes literas, et in eis contenta, quaecumque, ubi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Francisci Ducis, et Magni Magistri, seu perpetui Administratoris, et Militum nunc, et pro tempore existentium praedictorum fuerint requisiti solemniter publicantes ac illis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes faciant, auctoritate nostra, Franciscum Ducem et Magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem, ac Milites praedictos approbatione, confirmatione, Constitutione, subrogatione, erectione, institutione, concessione, assignatione, indulto, decreto, declaratione, derogatione, aliisque praemissis pacifice frui et gaudere, ac si opus fuerit, Franciscum Ducem, et Magnum Magistrum, seu perpetuum Administratorem, ac Milites nunc, et pro tempore existentes praedictos, vel eorum Procuratorem, seu Procuratores eorum nomine, in corporalem possessionem

postolici scritti comandiamo, che ogni qual volta o essi due, o ciascuno di loro per se o per altri fossero chiesti per parte di Francesco Duca e Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, o per parte dei militi ora, e *pro tempore* esistenti, a solennemente pubblicare le presenti lettere ed il contenuto qualunque di quelle; e quando vi sarà bisogno, pubblicandole solennemente, e prestandogli assistenza di difesa efficace nelle cose premesse, ciò pratieheranno per autorità da Noi ricevuta, affinchè Francesco Duca e Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, ed i detti militi pacificamente fruissero e godessero dell'approvazione, della confirma, della costituzione, subrogazione, erezione, instituzione, concessione, assegnazione, indulto, decreto, declarazione, derogazione, e degli altri premessi privilegii, e se vi sarà bisogno, che il Duca Francesco e Gran Maestro, o perpetuo Amministratore, ed i militi ora e *pro tempore*, esistenti, o il procuratore o procuratori di quelli in di loro nome siano da immettersi nel

Ecclesiae Beatae Mariae della Steccata nuncupatae, in Collegialem, seu Conventualem dictae Militiae Ecclesiam, ut praefertur, erectae, ac Domus Piae, ac annexorum, juriumque, et pertinentiarum suorum praefatorum inducant auctoritate nostra, et defendant inductos, amotis, quibuslibet Detentoribus ab eisdem, facientes eis, vel pro eis Procuratori, vel Procuratoribus praedictis de illorum, ac annexorum eorumdem, fructibus, redditibus, proventibus, juribus, et obventionibus universis integre responderi, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari, aut inquietari; Contradictores quoslibet, ac Rebelles per censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris remedia, appellatione postposita, compescendo, nec non legitimis super his habendis servatis Processibus, illos sententias, Censuras, et poenas incurrisse declarando, necnon eos etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, qua-

corporale possesso della Chiesa detta della Steccata eretta in Collegiale, ovvero Conventuale Chiesa della detta milizia, come vien rapportato, e della Casa Pia, e dei membri annessi, dei dritti, e delle sue predette pertinenze, l'immettano per Nostra Autorità, e difendano gl'indotti, allontanati qualsivogliano detentori dei medesimi, facendo loro, e per essi al loro procuratore, ovvero ai predetti procuratori, che tutti i frutti, le rendite, i proventi, i dritti, e tutti gli annessi, integramente si soddisfacessero, non permettendo che quelli mai da chicchesia, in qualsivoglia modo sieno molestati, perturbati, ed inquietati: con l'infrenare i contradittori, ed i ribelli con le censure e pene Ecclesiastiche, e con altri opportuni rimedii del dritto, posposto l'appello legittimo, e con legittimi processi su di questi fatti da tessersi dichiarare, che siano incorsi nelle censure e nelle pene, e con aggravare quelle ancora, più volte mancandovi, invocando ancora per questo, quando il bisogno lo esigerà, l' aiuto del braccio secolare.

tenus opus fuerit, auxilio Brachii Saecularis.

§. 11.

Non obstantibus recolendae memoriae Bonifacii Papae VIII, similiter Praedecessoris nostri, qua cavetur, ne quis extra suam Civitatem, et Dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, ultra unam dictam a fine suae Dioecesis ad judicium evocetur, seu ne judices a Sede praedicta deputati extra Civitatem, vel Dioecesim, in quibus Deputati fuerint contra quoscumque procedere, aut aliis, vel alii vices suas committere praesumant, et de duobus dictis in Concilio Generali edita, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate earumdem praesentium ad judicium non trahatur, ac Lateranensis Concilii novissime celebrati, necnon quatenus opus sit, nostris, et Cancellariae Apostolicae Regulis de Unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, et exprimendo vero annuo valore tam uniendorum Beneficio-

§. 11.

Non ostando alle premesse cose il disposto della venerabile memoria di Bonifacio Papa VIII, similmente predecessore Nostro, col quale si proibisce, che niuno sia forzato e chiamato in giudizio fuori della sua Città e Diocesi, se non in certi casi eccettuati, non più di una dieta (cammino di una giornata) dal confine della propria Diocesi, e non ostante il disposto che i giudici deputati dalla Sede predetta o da altri fuori della Città o diocesi, nelle quali sieno stati destinati, non possano procedere contro chiunque, e non ostante il disposto che niuno presuma commettere le sue veci ad altri; non che le disposizioni date nel Concilio Generale intorno alle due diete, purchè alcuno non sia costretto a comparire in giudizio per autorità delle presenti lettere oltre le tre diete; e non ostante il disposto del Concilio Lateranese ultimamente celebrato, come anco, per quanto il bisogno

rum, quam eorum, quibus fit unio, et quibusvis aliis Apostolicis in Provincialibus, et Synodalibus Conciliis editis, generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus, nec non Ecclesiae Beatae Mariae della Steccata nuncupatae, in ejusdem Militiae Collegialem, seu Conventualem Ecclesiam, ut praefertur, erectae, ac Domus Piae praedictarum respective fundatione, nec non Militiae, illiusque Ordinis praedictorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, stabilimentis, usibus, et naturis, a quibusvis Privilegiis, Indultis, et Literis Apostolicis etiam aliis Militiis, ac Ordinariis Locorum, et quibusvis Ecclesiis, Monasteriis, Ordinibus, et Locis, etiam Fabricae Basilicae Principis Apostolorum de Urbe, ac Cruciatae Sanctae, eorumque Personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis etiam ad Imperatorum, Regum, Reginarum, Ducum, Rerum publicarum,

chiedesselo non ostante le nostre regole, e quelle della Cancelleria Apostolica che riguardano le unioni da commettersi alle parti, chiamati quei che vi vantano interesse, col dovere esprimere il vero valore annuo tanto dei beneficii da unirsi, quanto di quei, coi quali si effettua l' unione, come qualunque altra disposizione Apostolica data nei Concilii provinciali e sinodali, e nelle costituzioni ed ordinativi generali o speciali, come anco in forza degli statuti, delle consuetudini, di cose stabilite, di usi e nature; ancorchè roborate da giuramento, confirma Apostolica, e da qualunque altra cosa capace di darle fermezza, che riguardano la Chiesa della Beata Maria detta della Steccata eretta, come dicesi, in Conventuale e Collegiale di detta milizia e della Pia Casa per legge di fondazione rispettivamente, e della milizia, o dell'Ordine predetto, e non ostante qualunque privilegio, indulto, e lettere Apostoliche, concesse alle altre milizie, anco gli Ordinarii dei luoghi, a certe Chiese, Monasteri, Ordini, e Luoghi, alla Fabbrica

etiam Venetae, et aliorum quorumcumque instantiam, etiam concistorialiter, et motu simili, ac alias quomodolibet etiam per Nos pluries concessis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialim, specifica, et individua, non autem per Clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, latissime, et plenissime, ac specialiter, et expresse harum serie motu pari derogamus, coeterisque contrariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter, aut divisim ab Apostolica sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excomunicari non possint per Literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto hujusmodi mentionem, et quibuslibet aliis

ancora della Basilica del Principe degli Apostoli *de Urbe*, ed alla Crociata Santa, ed alle di loro persone sotto qualunque tenore e forma, e con qualsivogliano clausole e decreti, ancorchè concessi ad istanza degl'Imperatori, Re, Regine, Duchi, e delle Repubbliche, anche di Venezia e di altri, anche concistorialmente e con moto simile, ed in qualunque modo da Noi concessi, approvati, ed innovati, le quali cose tutte non ostanti e ciascuna in particolare; ancorchè di quelle, e dei loro modi di dire interi se ne avesse dovuto fare speciale, specifica, ed individuale menzione, non già per via di clausole generali che importano lo stesso, o che si avesse dovuto adoprare qualunque altra espressione, o osservare altra ricercata forma; Noi ritenendo per espressati nella presente bolla i loro modi di dire, come se fossero stati inseriti parola a parola, diversamente saranno per rimanere nel loro vigore; deroghiamo latissimamente, pienissimamente, specialmente, ed espressamente nella con-

Privilegiis, Indulgentiis, et Literis Apostolicis generalibus, vel specialibus quorumcumque tenorum existant, per quae eisdem praesentibus non expressa, vel tot iliter non inserta effectus hujusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet, vel differri, et de quibus, eorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis.

tinuazione di questa bolla con moto uguale; come tutte le altre cose che vi si oppongano in qualunque modo, o se per alcune in generale o particolarmente vi esista indulto dalla sede Apostolica ottenuto, per cui non possono essere interdette, sospese, e scomunicate per mezzo di lettere Apostoliche, le quali non fanno piena ed espressa menzione parola a parola dell' indulto detto, e per altri qualsisiano privilegi, indulgenze, e lettere Apostoliche generali o speciali, di qualunque tenore esistano, in forza de' quali l'effetto della data grazia non possa sortire il suo valore, o possa differirlo; perchè nelle presenti lettere non espressati o totalmente non fossero stati inseriti, dei loro modi di dire interi se ne debba avere come fatta se ne fosse parola a parola nelle nostre lettere speciale menzione.

§. 12.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, approbationis, confirmationis,

§. 12.

Ad alcun uomo dunque non sia lecito questa pagina di nostra assoluzione, approvazione, confermazione, costitu-

constitutionis, deputationis, subrogationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, subjectionis, exemptionis, declarationis, indulti, decreti, mandati, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo decimo octavo, sexto Kalendas Iunii, Pontificatus nostri anno decimo octavo.

zione, deputazione, surrogazione, erezione, instituzione, concessione, assegnazione, soggezione, esenzione, dichiarazione, indulto, decreto, mandato, derogazione, volontà infrangere, o con temerario ardire contradire. Se alcuno poi questo attentare presumerà, sappia che sarà per incorrere nell'indignazione dell'Onnipotente Dio, e dei Beati Pietro e Paolo Apostoli.

Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore, l'anno dell'Incarnazione del Signore 1718 — 27 maggio, del nostro Ponteficato anno decimo ottavo.

ANNOTAZIONE I AL PARAG. I

—

SOMMARIO

Ferdinando II. Re delle due Sicilie Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano — Per quali ragioni succedette nel Magistero a Francesco Farnese Duca di Parma e Piacenza — Origine dell'Ordine Costantiniano — Sua sede in Durazzo — Poi in Venezia—Ultimo Gran Maestro tra i Comuni — Cessione a favore di Francesco Farnese — Approvazione della cessione fatta da Innocenzo XI. — Convalida di Clemente XI. — Celebre bolla, *Militantis Ecclesiae* — Antonio Duca di Parma Gran Maestro — Filippo V gli successe — Poi Carlo III — A questo Ferdinando I.

Ferdinando II, Augusto nostro Sovrano tra gli altri titoli ed insigni prerogative, delle quali la sacra sua persona va adorna, riluce anche quella di Gran Maestro dell'inclito Ordine Costantiniano di S. Giorgio.

Muove generalmente curiosità conoscere, come Egli sia rivestito di questa onorifica dignità, mentre la Bolla di Clemente XI, dirigesi a Francesco Farnese, Duca di Parma e Piacenza e suoi legittimi discendenti.

È da sapersi, che quest'Ordine militare primo nella Chiesa fu istituito dal Grande Costantino sotto la protezione di S. Giorgio. Venne dall'Imperadore Leone con suo editto conferita ad Alessio Angelo Comneno,ed a Michele di lui figlio,Principi di Cilicia, e di Macedonia, e legittimi discendenti di Costantino, la dignità del Gran Magistero dell'Imperiale Ordine, di già stato approvato nell' anno 456 dal Papa S. Leone ad istanza dell'Imperadore Marziano, quando gli concesse la regola tratta da quella di S. Basilio. Ed a cosiffatto modo il Magistero si vide fermato nella famiglia Comnena; finchè nel 1453 caduto l'Impero Orientale sotto il tirannico giogo Musulmano, il Principe D'Andrea Angelo Flavio ritirossi in Durazzo, città dell'Albania, ove fissò la sede dei Cavalieri,

ma guari non passò, che anche questi furono assaliti dalle orde Turche, onde i Principi Paolo, e Pietro, figli di Andrea Angelo Flavio, con quei pochi Cavalieri superstiti alla strage si rifuggiarono in Venezia, ove translocarono la sede dell'Ordine.

L'ultimo Gran Maestro della famiglia Comnena fu Giov. Andrea Angelo, il quale privo affatto di successione, a rendere duraturo l'Ordine che era per estinguersi colla sua vita, ne fece solenne cessione, una colla dignità del Gran Magistero a Francesco Farnese, Duca di Parma, e Piacenza, e per lui ai suoi discendenti; quale atto fu riconosciuto, ed approvato da Innocenzo XII.

Sotto gli auspici di sì pio Principe toccò all'Ordine Costantiniano un'Era più splendida. Egli non lasciò intentato mezzo a riuscirvi, e fargli esperimentare la grandezza delle idee, che nutriva a suo favore (1). Supplicò il sommo Pontefice

(1) Come attesta nel secondo paragrafo della sua bolla il lodato Pontefice; egli dopo di aver magnificata la cura, l'impegno e i travagli del Farnese nel sublimare l'Ordine e richiamarlo al fine, cui era diretto nella sua istituzione; cioè di tenere infrenati i nemici della Religione, loda il suo zelo e disinteresse col non rispiarmare a spese, quando trattavasi di difendere il suolo Cattolico contro gli assalti degl'Infedeli, ed al proposito cita il luminoso tratto di aver spedite sedici coorti di duemila uomini ben'armati in Venezia, molestata dall'oste Turco.

Dal che chiaro apparisce essere stato da Clemente XI accordati privilegi sì insigni all'Ordine Costantiniano, come rimuneratori dei servigi prestati dallo stesso all'intera Cristianità. Qual pensiere uopo è, che non isfugga dalla mente di chi interpreta le parole della presente bolla, che secondo i Dottori, e la l. sicut personae, ff. de Relig. esigono non solo un' interpretazione larga, ma larghissima, ancorchè siano contro il dritto comune; anzi debbesi aggiungere, che i privilegi accordati in perpetuo ad una comunità Religiosa, come di fatti è l'Ordine Costantiniano, non sono più da considerarsi contro del dritto, ma piuttosto come inseriti nel corpo del dritto stesso.

Ai servigi esposti dalla bolla si possono aggiungere a maggior confirma i seguenti, meritevoli di essere commendati.

Clemente XI, a benignarsi annuire a suoi desiderî (1); allora fu che il Pontefice largheggiò nella pienezza della sua Apostolica autorità a favore del Militar Ordine Costantiniano, di cui ne avea goduto Cardinale il Protettorato, dando fuori la celeberrima bolla, *Militantis Ecclesiae*, nella quale confirmando il Magistero in persona di Francesco Farnese e suoi discendenti in perpetuo, ne ampliò i privilegî e le giurisdizioni (2).

È celebre nell'istoria la famosa sconfitta toccata ai Turchi, ottenuta sotto l'insegna Costantiniana dal valoroso Giovanni d'Austria; come l'eresia abbattuta coll'ajuto valevole dei Cavalieri Costantiniani condotti da Ridolfo I; così l'essere stata la città di Gerusalemme liberata dal giogo degli infedeli, e finalmente è degna di essere ricordata la ripresa d'assalto fatta dai Turchi di Gerusalemme, nella quale tremenda azione i Cavalieri Costantiniani una col Gran Maestro sacrificarono la vita ed il sangue alla Cristianità.

(1) Come rilevasi dall'istesso secondo paragrafo della bolla, di aver cioè il Duca supplicato il Pontefice di benignarsi soddisfarlo del desiderio che nutriva di possedere una Chiesa Conventuale propria dell'Ordine, ove i Cavalieri a somiglianza degli altri Ordini militari potessero adempiere ai loro obblighi Religiosi, proponendogli all'uopo la Chiesa di S. Maria della Steccata. Espresse parimenti il desiderio di vederla officiata da Sacerdoti Cavalieri, e per di loro sostentamento e per decoro e culto della stessa propose alcuni beneficî, dei quali due di dritto patronato Ecclesiastico, ed i rimanenti di dritto patronato laicale, come anco la Pia Casa della Misericordia in terra di Corte Maggiore una con tutti i beni annessi di dritto patronato del Duca, a lui caduta per successione.

(2) Queste vantaggiose idee del Pontefice manifestansi nel paragrafo terzo della bolla, nel quale egli confirmando nel Duca Francesco e suoi legittimi discendenti il Gran Magistero con tutti i dritti, preminenze, prerogative di già concesse dal suo predecessore Innocenzo XII, gli conferì in pari tempo gli onori tutti, le facoltà, i privilegî, le giurisdizioni, di cui van superbi e condecorati gli ordini militari tutti approvati e da approvarsi dalla S. Sede Apostolica, senza che vi sia differenza tra di loro, e senza pregiudizio alcuno degli antichi privilegî che godeva, in guisa che cumular dovesse agli antichi i nuovi, e tutti insieme conser-

Morto però Francesco Farnese senza prole, gli successe nell'accennata dignità il Duca Antonio, il quale serbato ad ugual destino; i suoi dritti si trasferirono per successione in persona di Elisabetta Farnese Regina di Spagna sua sorella, e per lei al marito Filippo V, quindi a Carlo III, di lui figlio, che ereditò il Ducato di Parma e Piacenza, ed allorchè egli salì sul Trono di Spagna nel 1759 fece ampia rinuncia del Regno delle Due Sicilie a favore del figlio Ferdinando, avo del nostro Augusto Sovrano, una con la dignità del Gran Magistero Costantiniano, che il nostro Re presentemente gode e possiede a titolo di retaggio domestico.

La bolla dunque Lui riguarda, nè vi ha ragione che possa in contrario addursi. Questo modo di succedere è consecrato negli Statuti dell'Ordine al capo. 2. parag. 2. *Primum itaque inhaerentes dispositioni antedicti Diplomatis Sanctae Mem. Innocentii XII, Pontificis Max. decernimus, statuimus, atque mandamus, ut Supremi Magistri Ordinis Constantiniani munus, ac officii perpetuis futuris temporibus administrari, ac exercéri debeat a Serenissimis ex familia nostra Farnesia Descendentibus Primogenitis, qui pro tempore fuerint Parmae, et Placentiae Duces, et ad eos omnimodam, et absolutam Ordinis administrationem, ac officium Magni Magistri liberum exercitium cum omnibus, et singulis honoribus, illius Juribus, praeminentiis, ac praerogativis solitis, et consuetis pleno jure spectare ac pertinere decernimus, et mandamus. Patri igitur in supre-*

vare e godere. Ecco della bolla le chiare espressioni: Apostolica auctoritate adprobantes et confirmantes eumdem Franciscum Ducem, et ab illius familia Farnesia descendentem ..... cum honoribus, praerogativis, et facultatibus, quibus alii aliarum militiarum huiusmodi Apostolica auctoritate confirmatarum Magni Magistri cum suis militibus quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent absque ullo prorsus discrimine, et sine aliquo antiquorum iurium praejudicio, sed nova iura antiquis cumulando, eaque conservando perpetuo constituimus et deputamus.

Digitized by Google

mi Magistratus munere constituto succedat Primogenitus filius, quem Pater adhuc vivens, si velit possit Magni Magistri Dignitate, ac titolo insignari. Quod si ullus ex Moderatoribus fato cedat Prolem desiderans, is in eo casu ad tale honoris eveheatur fastigium, qui ex eodem Farnesio nostro genere prognatus sit ipsi defuncto propinquior (1).

(1) È d'avvertirsi, che i brani degli Statuti, quali si osserveranno dispersi, e citati nella presente opera, sono stati tratti con somma cura dal'a copia autentica degli stessi, quale conservasi presso la Reale Deputazione dell'Ordine Costantiniano.

Digitized by Google

ANNOTAZIONE II AL PARAG. 3.

—

SOMMARIO

Al Gran Magistero Costantiniano sono inerenti i privilegi e giurisdizioni di tutti gli Ordini militari — Giurisdizione dell' Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano — e degli ordini militari di Alcantara e Calatrava Spagnuoli—Applicazoine all' Ordine Costantiniano — Per la comunicazione detta di privilegio compete 1. al G.Priore la facoltà di abilitare i Sacerdoti alle Confessioni—2. dell'ordinazione *extra tempora in tribus diebus festivis* e se per costanza venisse annullato alcun privilegio accordato ad Ordini militari, o ristretto non s'intenderà annullato per l'Ordine Costantiniano, o ristretto—Condizioni che richieggonsi in caso di restrizione o di annullamento di privilegi

Le concessioni al Gran Maestro fatte, con cui chiudesi il paragrafo terzo, sì precise ed espresse ci lasciano con sicurezza conchiudere, che ovunque rinviensi privilegio, giurisdizione, facoltà accordata da Sommi Pontefici in qualunque tempo ad Ordini militari, debbansi essi parimenti intendere da Clemente XI, accordati al Reale Ordine Costantiniano. Espressioni, che Egli ripetè ancora nel parag. 4. quando venne ad erigere la Chiesa Conventuale, ove quasi per disbrigarsi con modo breve di dire, conchiuse: *ac omnibus et singulis privilegiis, indultis, favoribus, exemptionibus, libertatibus, jurisdictionibus, auctoritatibus et gratiis, quibus aliae similes Ecclesiae Militiarum Capita quomodolibet gaudent, utuntur, fruuntur, et potiuntur, seu gaudere, uti, frui, et potiri debent, perpetuo deat, utatur, fruatur ac potiatur.* L'Ordine Costantiniano dunque comunica a pieno con tutti gli ordini militari Cavallereschi circa i privilegi passati e futuri agli stessi accordati da vari Romani Pontefici., così circa le persone, che circa i luoghi, festività, indulgenze, essendo questo il modo di comunicare secondo che spiegasi dalle bolle di Sisto IV. Clemente VIII. e Leone X.

Così per legittima illazione le giurisdizioni all'inclito Ordine di S. Giov: Gerosolimitano concesse da Sommi Pontefici. sono anco dovute all'Ordine Costantiniano, delle quali desiderandosene un' idea precisa leggasi principalmente la famigerata bolla di Pio IV, *Circumspecta Romani Pontificis providentia,* dalla quale concepirassi l'idea propria dell'altezza dei privilegi, che con quel suo parlare nella pienezza dell' Apostolica autorità Clemente XI intese accordare all' Ordine Costantiniano.

Esaminiamone solo alcuni precipui tratti, i quali dal detto non dubitasi, essere parimenti stati accordati all' Ordine Costantiniano.

Pio IV, chiama veri Ordinari tra i limiti di loro giurisdizione i Priori ed i Percettori: Prior Ecclesiae, aliique Priores et Perceptores intra limites suarum jurisdictionum et administrationum veri Ordinarii...existant. E da questi, soggiunge, come da loro rispettivi Ordinari sono abilitati all'amministrazione dei Sacramenti i Cappellani addetti al servizio delle Chiese e degli ospedali dell'Ordine» *nec non cappellanis ejusdem hospitalis, bajulivorum, priorum, praeceptorum, militum, fratrum, personarum, vassallorum, subditorum, et familiarium praedictorum confessiones audiendi et poenitentiam salutarem eis injungendi, ac Eucharistiae et alia sacramenta Ecclesiastica ministrandi....Ordinariorum locorum et quorumvis aliorum licentia minime requisita... plenam et liberam facultatem et auctoritatem concesserat.*

Con che mettesi in pieno meriggio la giurisdizione, ch'esercita sulle sue Chiese, il Gran Priore Costantiniano, il quale a buon dritto sempre tra i limiti di sua giurisdizione ha abilitato ed abilita e faculta alle sacre confessioni i Sacerdoti da lui dipendenti, come all'amministrazione degli altri sacramenti.

Io non so, come con franchezza che non ha la pari possa elevarsi quel dubbio, che spesso ripetesi; cioè da qual fonte ricavasi il certo documento del come il Gran Priore Costantiniano faculti nelle sue Chiese i confessori?

Digitized by Google

Se vi ebbe dubbio, ripeto, per alcuni, egli originò da che molti non badarono alla comunicazione dei privilegi, che per la bolla l'Ordine Costantiniano ottiene e conserva con gli altri ordini militari dalla Chiesa approvati. Su di che riflettiamo, che se Clemente nell'istituire la Prelatura Costantiniana, come si desidererebbe, non fece motto della facoltà di ascoltare le confessioni, lo credè superfluo avendola con parole sì chiare e specificate posta in comunicazione dei privilegi e giurisdizioni degli altri Ordini militari; cosicchè il farne particolare menzione sarebbe stata un'inutile ripetizione.

Questa facoltà inoltre, come vedremo, è inerente alla qualità di vero Ordinario, quale volle il Pontefice creando il Gran Priorato su tutte le Chiese Costantiniane, alle quali, secondo Lui si espresse, non possono rivolgersi gli Ordinarî locali per esercitarvi alcun atto giurisdizionale di qualsiasi natura; se dunque il Gran Priore è vero Ordinario, come spiegasi la bolla, sono sue quelle facoltà, senza cui non potrebbe esercitarvi le sue alte funzioni secondo il conosciuto assioma: *concesso uno, censeatur etiam concessa alia, sine quibus illud commode obtineri vel exercerì non potest.*

Ed affinchè meglio si chiarisca questo punto interessante, amerei che mi si dasse risposta a ciò che vado a proporre; cioè:

Mi si dica, come potrebbe conciliarsi il privilegio di esenzione totale dagli Ordinarî locali, se gli Ecclesiastici Costantiniani dovrebbero dipendere nelle facoltà di confessare e di amministrare i sacramenti dagli stessi? Non sarebbe la concessione in contraddizione del dritto? Dunque è da dirsi che fu idea del Pontefice, ancorchè non vogliasi supporre la comunicazione dei privilegi, nel creare questa Prelatura vera *nullius* includervi ogni altra facoltà; senza di che frustranee sarebbero riuscite le sue mire a favore del prediletto suo Ordine.

Ripigliamo ora il nostro ragionare: i privilegi e le facoltà in parola proprie dell'Ordine Gerosolimitano, come del Co-

stantiniano mercè la comunicazione degli stessi, sempre furono dalla Chiesa riconosciuti, e vi aderirono i Pontefici, in guisa che mai pensarono a fronte di reclami eccitanti e forti dai Vescovi avvanzati alla Santa Sede, perchè credeansi da questa eccezionale giurisdizione lesi nei propri dritti, restringerli o abrogarli, invece loro malgrado li confirmarono, come Pio V, Gregorio XIV, e Clemente VII. E se leggesi aver ristretti in certo modo i privilegî Gerosolimitani Benedetto XIV colla sua bolla: *Inter illustria Religiosae Professionis*, lo fu per motivi particolari; mai intese però doversi applicare simile restrizione agli Ordini militari, coi quali quello comunicava, sì perchè non ne fè parola, sì perchè in ispecie molto meno l' applicò all' Ordine Costantiniano; altrimenti avrebbe dovuto in detta bolla farne speciale menzione, come sta espressato in quella di Clemente al paragrafo nono; cioè, che se mai un Pontefice restringesse o annullasse qualche facoltà da altri concessa ad Ordini militari, non si avrebbe dovuto intendere mai ristretta ed annullata per l'Ordine Costantiniano, il quale trovasi con quello in comunicazione di privilegî, purchè fatto non ne avesse espressa menzione dopo concistoro appositamente tenuto, e del disposto non ne avesse reso consapevole mercè tre distinte lettere del medesimo tenore il Gran Maestro ed i militi, i quali accedendovi con il loro consenso, si potrebbe dare al disposto piena esecuzione; avvertendosi che nel caso di omissione di una di queste condizioni, mai s'intenderebbe (1) annullato o ristretto per l'Ordine Costantiniano il privilegio in parola.

(1) Nisi tenor illarum de verbo ad verbum, nihil poenitus omisso, insertus et hujusmodi derogationes concistorialiter factae, et per trinas distinctas literas eumdem tenorem continentes, tribus distinctis vicibus, Magno Magistro seu Administratori perpetuo ac militibus nunc et pro tempore existentibus praedictis intimatae ac insinuatae fuerint, ac Magni Magistri seu perpetui Administratoris ac militum nunc et pro tempore existentium praedictorum expressus ad id accedat assensus, et aliter factae derogationes ne-

Ed ancorchè non vogliasi stare ad interpretazione sì chiara, nascente dalle espressioni della bolla, fo avvertire ad una dottrina canonica interessante che toglie ogni difficoltà all'uopo: se una Religione gode un privilegio per la sola ragione che comunica con un'altra, alla quale il privilegio in parola fu concesso, e per questa o è ristretto o è abrogato, non deesi mai intendere che la ristrizione o abrogazione avesse ferito o colpita la seconda, e la ragione si è, che benchè il privilegio della seconda dipenda dalla prima, lo è nella produzione non nella conservazione, in modo che il privilegio acquistato dalla prima per la comunicazione si rende ancora proprio della seconda, e se per il non uso o per essere stato rivocato la prima lo perdesse, resta intero ed inalterabile nella seconda, cosicchè di quello ne può liberamente far uso per il dritto di cui già trovavasi in possesso, e godeva pria che cessasse per l'altra il privilegio (1).

Se però nella detta bolla Benedetto XIV, restrinse alcuni privilegi dell'Ordine Gerosolimitano, allargò la mano per al-

mini suffragari, et Magnum Magistrum ..... ad parendum literis derogatoriis hujusmodi et decretis... minime teneri. Vedi l'intero paragrafo 9.

(1) Si privilegium alteri Religioni communicatum apud primam Religionem privilegiatam restringatur, vel usu contrario penitus aboleatur, seu abrogetur, id non nocet dictae secundae Religioni privilegiatae per communicationem. Sic Engel. lib. 5. decret. tit. 55. n. 1. Suarez de legibus cap. 15. Reiffenstuel l. c. n. 69 et ipso teste, alii passim. Et ratio est, quia licet tale privilegium dependeat a priore privilegiata Religione in productione, non dependeat tamen ab ipsa in conservatione, sed a secunda privilegiata per communicationem, cum statim ac privilegium est concessum uni Religioni, efficiatur etiam proprium alterius Religionis habentis communicationem cum illa; adeoque quamvis prima Religio privilegiata per non usum, seu revocationem illud amiserit, adhuc reservatur in secunda Religione, cui fuit communicatum, potestque ipsa illo libere uti, cum eidem jus fuerit jam acquisitum ante illius cessationem seu revocationem. Bibl. Lucio Ferraris. tom 7. Privileg.

tri: così accordogli il segnalato privilegio, e per conseguenza accordato venne ancora all'Ordine Costantiniano, dell'ordinazione dei professi cavalieri in *tribus diebus festivis*, e qualora fosse il Gran Priore semplice Sacerdote, di spedire dimissorie pei suoi a qualunque Vescovo Cattolico (1).

Sembrò ad alcuni che privilegio di tal fatta fosse stato colpito dalla sentenza del Sacrosanto Concilio di Trento, che nella sess. 23 cap. 8. sanzionò doversi le sacre ordinazioni tenere nei tempi stabiliti dal dritto; cosicchè ogni privilegio che riguardasse le ordinazioni ai Regolari concesso, fosse stato rivocato.

Primieramente è da riflettersi per rispondervi nella specie, che il privilegio Costantiniano nato dalla comunicazione dei privilegi cogli altri Ordini militari si ottenne e convalidato venne da Benedetto XIV, che certo fu dopo il Concilio; e niuno certo vi ha che non riconosca nel Pontefice l'autorità di dispensare e di accordare per privilegio ciò che alla disciplina appartiensi, benchè nel Concilio Generale fosse stato diversamente stabilito: secondariamente per i Regolari Benedetto XIII, ovviò ad ogni difficoltà che avesse potuto insorgere, quando nel Concilio Romano, discussa questa quistione, sanzionò così: *Quo vero ad Regulares privilegia a Summis Pontificibus habentes expresse, sive per viam communicationis concessa, sacros videlicet ordines extra tempora suscipiendi, cum privilegia ipsa in suo robore persistant, nec iis derogatum fuisse*

(1) Ac insuper eisdem fratribus Cappellanis in eadem militia expresse professis, ut omnes etiam sacros et Presbyteratus ordines a quocumque malucrint Catholico Antistite gratiam et comunionem sedis Apostolicae habente, et in propria dioecesi residente, vel in aliena de Dioecesani loci consensu Pontificalia exercente, etiam extra tempora a jure statuta, annique curriculo minime expectato et tribus diebus festivis, aliquo temporis spatio, arbitrio dicti Antistitis definiendo interpolatis, servato tamen felic. record. Clementis VIII. Praedecessoris nostri decreto XV. Martii an. MDXCVI. edito, nostraque super his edita Costit. quae incipit. Impositi nobis.

constet; decernimus proinde Regulares, eosdem absque novo indulto Apostolico tuto posse extra tempora ordinari. tit. 5 cap. 2.

Così non appartandomi dal mio ragionare dirò, che all'Ordine Costantiniano si debba attribuire e per esso al Gran Maestro l'istessa piena giurisdizione, che vantano per privilegio i Re Gran Maestri degli Ordini militari di Calatrava e di Alcantara in Spagna, giurisdizione, la quale estendesi non solo sulle persone, ma anco su i territori ed oppidi appartenenti a questi ordini militari, benchè siti in aliene Diocesi (1).

Riconosciuta in modo dalla Chiesa, che nell' ultimo concordato conchiuso tra Pio IX. e la Regina di Spagna nel dì 17 Marzo 1851, si è rispettata e mantenuta intera, il testo n'è il seguente: » Articolo 9. Siccome è necessario ed urgente da una parte di recare un rimedio opportuno ai gravi inconvenienti cagionati nell' amministrazione Ecclesiastica del territorio, appartenente a' quattro Ordini militari di San Giacomo, di Calatrava e di Alcantara e di Montesa, quà e là diffuso; e siccome d'altra parte bisogna conservare con cura le gloriose rimembranze di un'istituzione, che ha reso tanti servigi alla Chiesa, ed allo Stato, non che le prerogative di Re di Spagna, come Gran Maestri degli Ordini suddetti per concessione Apostolica, sarà designato nella nuova circoscrizione Ecclesiastica un número determinato di popolazione formante un tutto, su cui il Gran Maestro eserciterà, come finò a quì la giurisdizione ecclesiastica, conforme alla concessione summenzionata ed alle bolle Pontificie. Il nuovo territorio si nominerà: Priorato degli Ordini militari, ed il

(1) In illis Pontifices confirmant jurisdictionem Magistri immediate solum Sedi Apostolicae subjectum: in qua respectu eorum ordinum successit Rex noster, qui Administrator, ut ait Pontifex, in temporalibus et spiritualibus, quae per alium ab ipso deputandum sunt exercenda, eamque jurisdictionem retinet in omnibus territoriis et oppidis Ordinum, quamvis oppida sint in aliena dioecesi. Andreas Mendo nel suo magistral libro degli Ordini militari.

Priore avrà il carattere Episcopale col titolo di una Chiesa *in partibus*» Il quale articolo mentre dimostra da un lato la piena giurisdizione accordata dai Pontefici agli ordini militari, dall'altra l'impegno della Chiesa nel mantenerla intera ed intatta. Nel tempo istesso chi vi ha, che non vede, quanto sia rassodata la giurisdizione Costantiniana?

Una sola difficoltà par che resti, la quale potrebbe oscurare e forse annullare l'evidenza dei privilegî che competonsi all' Ordine Costantiniano per la comunicazione indicata, e questa si è, che la comunicazione di privilegî non godesi che da Religioni Regolari approvate dalla Chiesa, della cui natura dubitasi essere l'Ordine Costantiniano. E questa ora io intendo appianare con chiarezza e precisione. Ordine Religioso appellasi ogni associazione d' individui tendenti all' esercizio delle virtù Cristiane, subordinati ad un' autorità con regole e statuti approvati dalla Santa Sede Apostolica (1).

Ora chi non vede l'Ordine Costantiniano essere vera corporazione morale e Regolare, in cui il Gran Maestro Superiore la regge e governa con statuti approvati pria da s. Leone, e poi meglio ridotti ed approvati ancora da Clemente XI? Desiderasi in esso tendenza alla perfezione Cristiana? E non si ligano gli individui Cavalieri con voti di castità conjugale, povertà ed ubbidienza, secondochè ne prescrisse S. Leone a Marciano Augusto nell'approvar, che fece la regola di S. Basilio (2)?

(1) Religio seu status Religionis est fidelium ad Christianae Charitatis perfectionem tendentium editis votis perpetuae obedientiae, paupertatis et Castitatis, stabilis in communi vivendi modus ab Ecclesia approbatus. L. Ferr. tom. 8. Religiones Regulares.

(2) Leo Episcopus
Martiano Augusto

Non possum satis admirari vestram pietatem, et amorem erga Catholicae fidei professores, gloriosissime Imperator, summa itaque laetitia accepi vestras et strenui Principis Alexii Angeli literas, quibus expositis, ut auctoritatem Apostolicam adjungam

Ordine, io oso dire, che avvanza in dignità gli altri Ordini Religiosi, nè questo è mio sentimento, ma dei più sensati canonisti, e con ragione perchè giustamente, come riflette Fagnano (1), la dottrina è da preferirsi al silenzio, la vita at-

regulam Basilii sanctissimae vitae Episcopi Caesareae, quam praescripsit militibus fratribus Constantinianis, qui Crucis rubrae stigmate firmantur a vobis, et ab ipso Principe Alexio ipsorum fratrum supremo moderatore. Regulam ipsam et Christianae et moralis doctrinae plenam agnovi et confirmavi, eamque hisce adjunctam, et mea manu signatam transmitto, ut vestri est desiderii. Illud interim a vobis instanter peto, ut ipsos milites fratres meo nomine hortemini, ne a tanto opere, et votis obedientiae, conjugalis castitatis et militaris disciplinae desistant; sed continua vigilantia vivere studeant juxta dictam regulam, et praecipue qui in coenobiis degunt, mulieres non introducant, a scandalisque caveant, professam vitae sobrietatem conservantes. Deus huic optime incoepto operi faveat, et istum numerum Christianae Religionis defensorum augere dignetur, Vosque incolumen servare. Datum Romae XIII. Kal. Aug.

Actio et Studio VV. CC. Coss.

Alcuni impugnano l'autenticità di questa lettera; il fatto però dimostra il contrario. Una testimonianza gravissima a suo favore ne offre l'Imperiale diploma di Leone I. Cesare, nel quale Egli fa chiara menzione sì della Regola data a' Cavalieri da S. Basilio il Grande, che della confirma ottenuta da S. Leone. Eccone le parole: egregium illud facinus, quod jamdiu progenitores vestri aggressi sunt, dum varios milites in unum congregare, et sub certa regula moralis et piae disciplinae instituere studuerunt, quo Divus Costantinus primum usus est, et de coelis habuit, stigmate signarunt, adeo vobis cordi est, ut in ipso tota opera insudetis, non enim contenti estis ipsos aureatos milites et in castris et in claustris et in daemonem et in hostes visibiles praelia gerere a serenissimo Martiano Praedecessore nostro petistis, ut obtineret a Sanctissimo Romae et universalis Ecclesiae Episcopo Leone confirmationem illius Regulae, quam dictis fratribus equitibus statuit Basilius Episcopus Caesareae, sanctae et recolendae memoriae, quod quidem libenter ab ipso Romano Patriarcha concessum fuit, ut nobis demonstratis. Rapportato da Mosenga *vol.* 2.

(1) In hoc casu recte praeponitur doctrina silentio, solicitudo

tiva alla contemplazione, ed il travaglio alla quiete, e quella Religione dovrà alle altre anteporsi, la quale è ordinata ad una maggiore carità, che certamente è maggiore, quando alcuno mette in rischio la propria vita per gli altri. Ciò proposto, conchiude il dotto canonista, che gli Ordini militari perchè attivi, debbano riputarsi di ordine maggiore dei non attivi.

Nè vo' tralasciare, che l'Ordine Costantiniano sia stato sempre nella Chiesa riconosciuto come Religione; così nei brevi, nei motupropri, nelle bolle dei Pontefici, come di Sisto V, di Clemente VIII, di Paolo III, di Clemente X (1), e di altri leggesi.

Così la Sacra Congregazione del Concilio nel 1576, dichiarò i Cavalieri professi Costantiniani capàci di ottenere benefici Ecclesiastici e secolari senza aver bisogno di dispensa Apostolica, perchè ritenne l'Ordine quale vera Religione; quale privilegio Sisto V, nell'anno 1585 con suo breve Apostolico confirmò estendendo la grazia ai Cavalieri laici e conjugati col poter ottenere anco pensioni sopra gli stessi benefici.

contemplationi, et labor quieti; sed illa religio est major et potior, quae ad majus bonum est ordinata, ergo religio quae ordinatur ad vitam activam, est potior illa, quae ordinatur ad charitatem, et majorem charitatem quis habere potest, quam ut vitam suam ponat pro amicis suis.

Ergo ordines ad id ordinati, quales sunt ordines militares, qui etiam sunt activi, censeri debent majores.

In cap. sane de Regular.

(1) Avvanzando supplica a Clemente X, il procuratore in Roma dell'Ordine Costantiniano, affinchè gli concedesse un posto, quale gli si conveniva nella Cappella Papale; Monsignor Fulvio Servanzio Maestro delle Sacre cerimonie a nome del Papa così si espresse: mandante Sanctissimo Domino nostro Clemente divina providentia Papa X.... assignatus fuit locus in Cappella Pontificia .... ad primas vesperas habitas in sacello Paulino Palatii Apostolici Quirinalis pro festo Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli D. Petro Gomez Procuratori Generali Religionis militaris Sancti Georgii . . . sub omnibus procuratoribus ordinum.

APPENDICE I (1).

Tria sunt, quibus nostri Ordinis Equites obstringuntur, nempe obedientia, charitas, et castitas saltem conjugalis. Singula breviter explicabimus, ut quid oneris militi imponant, quidne ipse facere teneatur, universis compertum sit.

Obedientia itaque obligatur Eques tum Principi Magno Magistro, tum aliis Militiae Superioribus honesta jubentibus morem gerere et obtemperare. Tenetur insuper ea omnia, quae Statutis Ordinis imperantur, quantum in se est, exequi et obtemperare.

Charitas duo militi injungit. Primum est, ut Deum super omnia diligat, aestimet, ac veneratur, paratusque sit vel sanguinem, et vitam ipsam pro illius honore, et Christianae Religionis tutela profundere. Alterum est, ut proximum amet, juvet quantum potest, et cunctis sincerae benevolentiae documentis prosequatur. Quae ad primam obligationem pertinent, sequenti capite uberius explicabimus, quae vero secundam respiciunt, paucis hic complectemur.

Ut igitur debita proximo charitatis officia impendant nostri milites, quibuslibet auxilium et opem eorum juste implorantibus praesto sint. Viduarum maxime et pupillorum se ultro tutores, patronosque exhibeant. Aegrotantes et in carceribus detentos visitent, iisque pro modo facultatis subveniant, Fedifragos tamen, proditores, et Perduelles minime protegant, nisi forte constet eos falsi criminis insimulari; fidelium quoque sub diro infidelium jugo laborantium redemptionem omni studio et conatu procurent.

(1) Dei tre sopradetti voti a cui ligansi i Cavalieri Costantiniani nella loro professione ne parlano gli statuti nel capo VIII.

APPENDICE I.

TRADUZIONE DELLA STESSA.

A tre cose sono obbligati i cavalieri del nostro Ordine, cioè, obbedienza, carità e castità coniugale, nella maniera che qui appresso spiegheremo, affinchè ognuno sappia, qual peso debba sopportare, e che sia tenuto fare.

All'obbedienza certamente è obbligato il cavaliere tanto rispetto al Gran Maestro, quanto anche rispetto agli altri superiori dell'Ordine, usando verso di quelli la dovuta convenienza, ed osservando, per quanto può tutto ciò, che prescrivono gli statuti dell'Ordine.

La carità due cose ingiunge al cavaliere, la prima, che sopra tutte le cose ami Iddio, lo tema o lo veneri, e sia apparecchiato a spargere il sangue e la vita sua per suo onore, e per difesa della cristiana religione. La seconda, che ami il prossimo e lo giovi, dimostrandogli affetti di sincera benevolenza.

In quanto alla prima obbligazione verso Iddio, se ne parlerà più diffusamente nel seguente capitolo, e rispetto alla seconda or ora ne parleremo.

Per esercitare dunque la carità verso il prossimo, dovranno i nostri cavalieri prestare sollecito aiuto a chiunque giustamente lo chiederà, e specialmente dovranno esibirsi protettori e difensori delle vedove e de' pupilli. Visitino gli ammalati e i carcerati, dando soccorso per quanto arrivino le loro forze. Non dovranno però proteggere i falsarii, i traditori, e ribelli, se pur non costasse esser quelli a torto imputati di tal delitto; procurino anche con ogni diligenza e sforzo riscattare gli schiavi cristiani, i quali si trovano sotto il giogo degl' infedeli.

Quamvis irrequisiti dissidia sedare, atque componere studeant, praecipue inter sanguine sibi conjunctos et familiares.

Mutuus vigeat amor inter omnes Ordinis nostri Equites. Alter alterius onera libenter portet: Seniores Tyronibus militaris disciplinae praecepta tradant, eos sedulo et amanter instituant, ac admotis gloriae stimulis ad virtutem accendant.

Si aliqua inter Equites oborta fuerit rixa, Provincialis munus sit eniti, ut offensor offenso satisfaciat, et pax inter eos quamprimum concilietur, quod si diutius, quam par est, illius compositionem prorogari contingat, Provincialis rem majori Consilio, aut Supremo significet, a quibus, quod expedire videbitur, decernatur. Si quis conditiones a Provinciali propositas ad pacem incundam sibi graves aut indecoras praetenderit, consilium vel Principem Magnum Magistrum adire poterit, et ad alterutrum sua jura deferre. Interim vero pacem omnino inire teneatur, ne cognitione pendente jurgia coalescant, et ulterioribus malis fomentum praebeant. Civiles quaestiones inter Provinciae milites, vel inter ipsos, aut alios Provinciales amicabiliter sedare procuret. Ubi quaestio agitetur cum ipsomet Provinciali, tunc eam Consilium dirimere studeat coram primo Consiliario cogendum. Si vero diversae Provinciae fuerint milites disceptantes, eo casu utriusque Provinciae Provinciales compositionem pertractent, et quatenus eam perficere minime valeant, aut tertium Provincialem sibi adjungant, aut rem Supremo significent, ejusque sententiae pareant.

Pacem et concordiam inter Catholicos Principes, quantum poterunt, fovere, et conservare curabunt, bellorumque scintillas pro viribus extinguant.

Si luem, bellum, famem, vel aliquod grave infortunium alicui Provinciae, vel urbi imminere praesenserint, loci

Procurino inoltre di comporre le discordie, principalmente insorte tra i loro congiunti e familiari, benchè non chiamati.

Sia vicendevole fra tutti i cavalieri del nostro Ordine la benevolenza, e ben volentieri portino i pesi tra di loro reciprocamente; i provetti cavalieri istruiscano i novizii circa la disciplina militare e con amore e diligenza procurino accenderli alle virtù per mezzo degli stimoli della gloria.

Se per avventura insorgesse qualche rissa tra cavalieri, sia cura del capo della provincia far sì che l'offensore dia soddisfazione all'offeso, e si faccia una pronta pace, che se poi accadesse andare alla lunga più del dovere la concordia, il capo della provincia ne dia parte al supremo consiglio, o al Gran Maestro, i quali dovranno prendere le provvidenze necessarie. Ma se alcuno pretendesse, che le condizioni propostegli dal detto capo della provincia, affine di dar la pace, gli fossero gravose, o di poco suo decoro, potrà in tal caso ricorrere al Supremo consiglio, o pure al Gran Maestro, portando le sue ragioni; ma intanto sia obbligato a pacificarsi, acciò, nel mentre che pende un tale esame, non si accalorino le risse, e si dia adito a mali maggiori.

Le civili controversie, che insorgono tra cavalieri di una provincia, o tra essi e il capo della provincia, procuri di comporle amichevolmente il consiglio, che dovrà radunarsi avanti il primo consigliere. Ma se i cavalieri di diverse province avessero tra di loro controversie, in questo caso si tratti la concordia da'capi delle medesime province, e se quella non possa venire a fine, si aggiunga il voto ed opera del terzo provinciale, o si porti l' affare avanti al Gran Maestro, alla cui decisione devono acchetarsi.

Dovranno ancora i cavalieri procurare la pace e la concordia tra Principi Cattolici, e conservarla con estinguere a tutta forza le prime scintille di fuoco, da cui può derivare la guerra.

Se mai si avvedessero sovrastare a qualche città o provincia la peste, guerra, fame, o qualche altra grave sciagura,

Principem moneant, ut impendentibus malis opportune prospiciat.

Castitas saltem conjugalis militem obstringit, vel ad custodiendam omnino castitatem, quae virtus nobilioribus profecto sensibus imbuit animum, et validioribus viribus corpus roborat: vel saltem si uxorem duxerit ad conjugalem fidem sancte servandam.

Quo circa integrum erit Equiti nostro tum virginem, tum viduam in uxorem accipere, quin etiam ulteriores nuptias inire, servatis Catholicae Ecclesiae ritibus et decretis; sed priusquam matrimonium contrahat, Supremum de eo certiorem facere teneatur, ad eum finem, ut ab illius assensu vel dissensu pendere debeat matrimonii celebratio, quod absoluta prorsus libertate incundum est, sed tantum ut conveniens obsequii ac urbanitatis officium Supremo praestetur.

(1) *Honor ab onere dicitur, quippe qui non gloriam tantum, sed et onera confert. Ideo Crux, quae nostri militis pectori adhaeret, illius sanguinis, aut meritorum decora palam testatur. Sed dum hominem ornat, animum onerat. Quicumque igitur huic militiae hactenus nomen dedit, ac in posterum, benedicente Domino, daturus erit, vitae in primis studeat integritati, ut Ordinis praestantiam cum morum probitate consociet, virtutis amore potius, quam spe dignitatum illectus militiam ipsam sequi profiteatur; sit divini honoris studiosissimus, Ecclesiae Dei, ejusque ministrorum, et Catholicae Fidei acerrimus Propugnator, Sacrosanctum praecipue Crucis signum, quo ornatur summa Religione ac pietate colat, absitque ut in alio, quam in Cruce Domini nostri Iesu Christi glorietur. Illam Religiosissimus Imperator Constantinus adeo semper veneratus, et coluit, ut non vestibus, non armis, non Imperiali tantum diademate affixam, sed et ipsamet in triumphali sua*

(1) Cap. IX. degli Statuti.

ne dovranno avvertire il capo del luogo, acciò dia gli opportuni provvedimenti, per togliere le cause o le radici del male.

La castità, almeno coniugale, obbliga il cavaliere, o a custodire interamente la castità, la quale virtù certamente adorna l'animo di sentimenti più nobili, e fornisce il corpo di maggior robustezza; oppure prendendo moglie, l'obbliga a santamente osservare la fede coniugale. Sarà per tanto in libertà del nostro cavaliere prendere in moglie o una vergine, oppure una vedova, ed anzi potrà ancora passare a seconde nozze, osservando i decreti, e riti della Santa Chiesa Cattolica. Però avanti di contrarre matrimonio il cavaliere dovrà renderne consapevole il Gran Maestro, non perchè dal suo consenso debba dipendere il contratto di matrimonio, che richiede il libero arbitrio del contraente; ma soltanto perchè è conveniente usare col Gran Maestro un tal uffizio per atto di ossequio.

La croce che si porta da' nostri cavalieri sul petto, significa non solo l'onore, ma anche il carico, o peso, che a quello suole andare unito. Onde la croce, la quale orna il petto dei nostri militi, attesta chiaro il decoro dei loro meriti, e del loro sangue. Chiunque pertanto ritrovasi ascritto a quest'Ordine, o per l'avvenire vi sarà ricevuto, benedicendo il Signore, primieramente dovrà unire alla splendidezza dell'Ordine la bontà de' costumi, e dichiararsi di seguitare quella milizia più per amore della virtù, che per la speranza di conseguire le dignità. Sia bramoso dell'onore di Dio e difensore acerrimo della S. Chiesa, de' suoi ministri, e della fede cattolica. Veneri il sacrosanto segno della Croce del nostro Signor Gesù Cristo, siccome appunto quella sempre venerò il pio Imperator Costantino, il quale non solo nelle vesti, nelle armi, nel diadema imperiale la portò affissa, ma anche fu solito umilmente portarla nella sua medesima destra trionfale, dicendo pubblicamente, consistere in quella la gloria di se medesimo, e del suo esercito. Un tal esempio di quel princi-

dextera eam humiliter portare consueverit, palam edicens gloriam esse sui et exercitus. Tale tanti Principis exemplum sectentur Equites, Crucisque signum assidue et ubique ita deferant, ut manifeste ab omnibus conspiciatur, eo, dumtaxat excepto casu, quo Infidelium plagas abeuntes vitae periculum sibi metuant, ideoque in armis impressum aut delineatum gerant, ut munimen ac ornamentum (1).

Quotidie S. Crucis officium recitent, vel saltem quinquies Dominicalem Orat. et Salut. Angelicam re, petentes quinque Christi plagas et stygmata S. Francisci devote meditentur, Officium B. V. adjungere non sit lex, sed laus religiosae pietatis. Dum mane surgentes Crucem suscipiunt, haec dicant: Per signum Sanctae Crucis ab inimicis nostris libera nos Deus noster Jesus, Crux, et Maria sint mihi salus, custodia et via. *SS. Eucharistiae Sacramentum ad infirmos, vel alias processionaliter deferri videntes, illud pedibus, operto capite, qua decet reverentia et pietate sequuntur, humanum quoque cadaver Ecclesiasticae sepulturae tradendum, si quando obviam habuerint, ipsum devote corpore et precibus comitentur.*

Praecipuo cultu, et iis Christianae pietatis operibus, quae unicuique propria suggeret devotio, quotannis celebrent octo sequentia festa, Inventionem, et Exaltationem Sanctae Crucis, Assumptionem, et Nativitatem B. V., Apparitionem et Dedicationem S. Michaelis Archangeli, ac dies Divis Georgio Martyri, et Francisco Assisiensi Sacros.

(1) È da marcarsi da tutti i Cavalieri Costantiniani l'obbligo giornaliero di portare sul petto la Croce. Egli non è solo un onore, ma un distintivo proprio di Religione. Qual mancanza non sarebbe d'attribuirsi ad un Religioso meritamente, negligere il distintivo della Religione a cui appartiensi? Di tale colpa si rende reo un Cavaliere Costantiniano che non indossa giornalmente la Croce dell'Ordine. Troppo abbiamo dimostrato di essere l'Ordine Costantiniano un Ordine Militare Religioso nella Chiesa di G. C., onde non v'ha ragione che scusi il Cavaliere di non indossare sempre la Croce Costantiniana, quanto più che gli Statuti, ai quali son tenuti ubbidire, lo inculcano. Dovrebbero gl'Inquisitori a ciò badare.

pe glorioso seguir debbono i cavalieri, portando continuamente il segno della croce, in maniera che da tutti sia veduto, eccettuato soltanto il caso, in cui andassero nelle regioni degl' infedeli, per evitare il pericolo della vita, ed il medesimo segno di croce portino nelle loro armi delineato a guisa di ornamento.

Ogni giorno dovranno recitare l'uffizio della Santa Croce, o almeno cinque volte l'orazione domenicale e la salutazione angelica, meditando le cinque Santissime piaghe di Gesù Cristo, ed anche le Stimmate di S. Francesco; l'aggiungere a tutto ciò l' ufficio della beatissima Vergine non sia legge, ma lode di pietà religiosa. La mattina alzandosi da letto prendino la croce e dicano:

Per signum S. Crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster.

Jesus, Crux, et Maria sint mihi salus, custodia et via.

Qualora vedranno portarsi agl' infermi, oppure in altra maniera processionalmente il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, dovranno seguirlo a piedi, ed a capo scoverto, con quella riverenza e pietà che conviene.

Se incontreranno qualche umano cadavere, che si porti alla sepoltura ecclesiastica, dovranno divotamente dire le preghiere corrispondenti.

In ciascun anno dovranno solennizzare con venerazione e con opere di pietà cristiana, che verranno loro suggerite dalla propria divozione, le seguenti otto feste, cioè: l'Invenzione ed Esaltazione della S. Croce; l' Assunzione e Natività della Beata Vergine, l' Apparizione e Dedicazione di S. Michele Arcangelo; e le festività de'Santi Giorgio martire e Francesco d'Assisi.

ANNOTAZIONE III AL PARAG. 4.

—

SOMMARIO

Chiesa di S. Maria della Steccata eretta in Chiesa Conventuale di tutto l' Ordine Costantiniano — E con quali privilegi — Collegiata ivi instituita — Erezione del Gran Priorato — da chi debba eligersi il Gran Priore? — Dal Gran Maestro — Elevatezza di questo privilegio.

Nel paragrafo 4. Clemente tosto venne all'erezione della Chiesa di S. Maria della Steccata in Chiesa Conventuale, Sede, e Capo di tutto l'Ordine, rivestendola, come si disse, di tutti i privilegi, indulti, giurisdizioni, autorità e grazie accordate dai Pontefici alle Chiese Conventuali di tutti gli altri Ordini militari.

Volle che la medesima venisse officiata da una Collegiata composta da Sacerdoti Cavalieri, che egli parimenti instituì, da eligersi dal G. Maestro, aventi l' obbligo della personale residenza, non che della recitazione del divino ufficio e di altre Ecclesiastiche funzioni giusta gli statuti del Real militare Ordine. Eresse ed instituì ancora una Prelatura di primo Ordine, come vedremo, intitolandola Gran-Priorato da conferirsi dal G. Maestro in persona di un idoneo Sacerdote, cavaliere professo, a sua scelta, al quale assegnò anco la congrua da prelevarsi dalle rendite di tutti quei beneficî proposti, non escluse le rendite della Pia Casa della Misericordia. Onde è da riflettersi, che benchè la pienissima potestà spirituale Ordinaria sulle Chiese e sugl'individui di detto Militar Ordine Costantiniano fu accordata al Gran Maestro, come vedremo nel paragrafo 7 della bolla, avendo però il lodato Sommo Pontefice considerato la convenienza di affidare l'esercizio dell' attiva giurisdizione spirituale ad un Ecclesiastico insignito dei sacri ordini, venne all'erezione del Gran Priorato in persona di un qualificato Ecclesiastico, che come rappresentante del Gran-Maestro fosse riguardato ed eserci-

tasse tutti quei dritti e quella giurisdizione, che furono dalla S. Sede in beneficio del R. Ordine concessi.

Nel potere il G. Maestro a sua elezione conferire la detta Prelatura, mostrasi l'elevatezza di un privilegio singolarissimo accordatogli; poichè egli in se stesso incapace di giurisdizione Ecclesiastica, ne diviene capace per privilegio Apostolico (1): Difatti non solo alla nomina del Prelato di sua elezione ha il dritto, ma all'istituzione ancora, che certo è un dritto spirituale in modo, che non siavi bisogno di altra istituzione o confirma; in forza del quale privilegio ragion vuole che si dica non essere il G. Maestro il Collatore della Prelatura Costantiniana, ciò che mai gli potrebbe convenire senza privilegio ottenutone (2), ma sibbene esserne il Papa che del suo ministero (3) si avvale.

Privilegio per altro, che trovasi accordato dai Pontefici a molti Re ed Imperadori di Europa, di cui ne tesse un lungo catalogo (4).

Per quello poi che riguarda l'amministrazione dei beni Costantiniani dispose il Pontefice, che tanto i beni di cui si fa parola nella bolla, quanto altri di qualunque provenienza essi sieno, e dovunque potessero esistere, sia affidata ad una Congregazione di Cavalieri a ciò deputati dal Gran Maestro colla facoltà di rimuoverli, qualora lo credesse espediente, col mandato di adempiere tutti i pesi, pagare i salari ed occorrere a tutto ciò che appartiensi al decoroso mantenimento della Chiesa. Dal che rilevasi essere l'amministrazione dei beni Costantiniani facoltà esclusiva del Gran Maestro, di che non lascia alcun dubbio la bolla, nominandolo spesso perpetuo Amministratore; solo resta esaminare il modo che prescrive nell'esercitarla; ciò che esporrassi nella seguente annotazione.

(1) Rota penes Farinac. dec. 193. n. 8. Gart. in add. pag. 1. cap. 2.
(2) Gart. cap. 3. n. 34.
(3) Lotter. de re benef. lib. 1. q. 1.
Corrad. Prax. benef. lib. 1. cap. 4.
(4) Corrad. Prax. benef. lib. 1. cap. 4.

ANNOTAZIONE IV AL PARAG. 5.

—

SOMMARIO

L' amministrazione dei beni Costantiniani è solo conservativo — in materia di alienazione il Gran Maestro per nulla è privilegiato — Egli possiede attribuzioni comuni agli altri Ordinari — A che estendesi la voce alienazione — Cosa possa il Gran Maestro nelle locazioni — cosa nell'enfiteusi — enfiteusi temporaneo è nelle sue attribuzioni — non già il perpetuo — e ciò non sempre — casi in cui ha facoltà — cosa egli può nelle permute — queste o pure o condizionate — se pure sono nella sua attribuzione — modo di permetterlo — non così le condizionate — se egli possa permettere le servitù — se le transazioni — sentimento di Riccio confutato — conchiusione.

È da marcarsi il modo di esprimersi, di cui fa uso il Pontefice, circa l'amministrazione dei beni Costantiniani, il quale benchè sia estesissimo nell'acquistare, restringesi a modi più stretti di dritto, quando trattasi di dovere alienare: cosicchè l'amministrazione dei beni Costantiniani è totalmente conservativa.

Nè m'inganno, ne è un'assertiva, di cui non ne faccia eco la bolla: difatti allorchè essa tratta di acquisto conserva un dire amplissimo, *libere apprehendere*, donde ne derivò l'altra piena facoltà al Gran Maestro concessa di aprire Chiese, fondare commende, e convertire in esse benefici e beni liberi, come vedrassi nel paragrafo 6.

Dire che più chiaro appalesasi dal tessuto del presente paragrafo, che trattiamo, il quale volendo dar segno sin dove giunga la facoltà di acquistare del Gran Maestro, non trova limite, e le espressioni, di cui fu uso, sono sì ampie, che desiderandone maggiori, non avrebbe potuto per mancanza di termini più energici; per la verità esponiamone le parole: *proedia, proprietates, fundos, census, aliaque jura et bona universa, in quibusvis rebus, et ubicumque consistentibus,*

et undecumque provenientia, ac quomodolibet et quovis nomine noncupata, praevia illorum, quatenus opus sit, ab Ecclesia B. Mariae della Steccata noncupatae in collegialem seu conventualem praedictae militiae Ecclesiam, ut praefertur, erecta, et Domo Pia praedictis opportuna dismembratione, ita ut quod liceat militiae praedictae, illiusque modernis Magno Magistro seu perpetuo Administratori . . . . per se ipsos vel alios eorum . . . . realem, corporalem et actualem proprietatum, rerum, praediorum, censuum, aliorumque jurium et bonorum universorum respective praedictorum possessionem, cujusve licentia desuper minime requisita, propria auctoritate libere apprehendere.

Alle quali ultime parole facciamo brevissima sosta, e conoscerassi sin dove si estenda l'amplissima facoltà di acquistare inerente al Gran Maestro a favore dell'inclito Ordine Costantiniano.

Molte volte avviene, che nel dovere unire o incorporare ad una Chiesa i beni di altra vi bisogna atto di dismembrazione, allora un Vescovo Diocesano nel doverla eseguire, dovrà a se chiamare il Rettore o il beneficiato per ottenerne il consenso, quale negato, egli non può effettuire la voluta dismembrazione. Ora questo limite alla volontà dei Vescovi apposto dal dritto, annulla la bolla per rendere più ampia la facoltà di acquistare nel Gran Maestro in modo, che Egli, contradicente chicchessia, di quei beni ne prenderà possesso incorporandoli all'Ordine Costantiniano, *cujus licentia desuper minime requisita propria auctoritate libere apprehendere*. Questa sola riflessione è sufficientissima, ripeto, a metterci nello stato di ben comprendere l'ampiezza del privilegio di acquistare accordato al Gran Maestro.

Non egualmente la bolla esprimesi, quando tratta di alienare; ella sostituisce al largo parlare privilegiato un dire di stretto dritto « *et apprehensa perpetuo retinere* »

Con quali detti ella inibisce ogni alienazione dei beni Co-

stantiniani, eccetto quella che all'Ordinario Diocesano permettesi dai sacri canoni.

E qui giustamente elevasi il quesito, cui c'impegneremo soddisfare. Cosa dunque possa il Gran Maestro in materia di alienazione, a cui esclusivamente è affidato, quanto spettasi al temporale dell'Ordine?

Nulla per se, rispondesi, egli può in materia di alienazione, eccetto quello che qui appresso noterassi: dissi per se ad intendere le solennità prescritte dal dritto, che quasi tutte riduconsi al consenso della Santa Sede Apostolica, quale se manchi, consideransi nulle e come non avvenute l'eseguite alienazioni.

Le alienazioni permesse al Gran Maestro come Ordinario, sono delle cose di poco valore, contemplate dall'Estravagante Ambitiosae al cap. Terrulas 12. qu. 2., pure queste gli son permesse sotto date condizioni, se cioè sieno di utilità alla Chiesa, o la necessità le esiga: come dal testo: *terrulas aut vineolas exiguas, et Ecclesiae minus utiles, aut longe positas parvas, Episcopus sine consilio Patrum, si necessitas fuerit, distrahendi habeat potestatem* (1).

La difficoltà aggirasi nel determinare il piccolo valore, che accenna la lodata Estravagante: i dottori non convengono a fissarlo. Il sentimento più sicuro a seguirsi in pratica, si è attenersi alla consuetudine ed ai decreti dei rispettivi Sinodi provinciali, o in mancanza di questi, rimettersi alla decisione di un uomo probo, il quale, attente le circostanze dei tempi, dei luoghi e della condizione della Chiesa, formi un retto e giusto giudizio, su cui ognuno potrà riposare.

Oltre queste dette attribuzioni del Gran Maestro, ve ne sono altre, le quali manifesteransi a misura, che le analizzeremo, ed affinchè con chiarezza procedasi, uopo è sapere; che sotto vocabolo di alienazione all'Ordinario inibita, comprendasi la donazione, la locazione oltre i tre anni general-

(1) Quarant. in summ. bull. verb. alienatio n. 41.

mente parlando, la vendita, la permuta condizionata, l'enfiteusi perpetuo ed ogni specie di transazione.

Quali varie specie di alienazioni ben ponderate ci somministreranno bastevole lume a distinguere, cosa possa il Gran Maestro nell'alienazione per non errare in materia sì delicata e grave.

Primieramente i beni Costantiniani non potranno locarsi con licenza del Gran Maestro oltre i tre anni, e volendolo per sufficienti motivi, dovrà implorarsi il beneplacito del Papa, affinchè sia valido il contratto.

È d'avvertirsi però che comunemente intendono i dottori essere dal dritto proibita quella locazione oltre i tre anni di cose, di cui in ciascun anno se ne percepiscono i frutti, ma se i beni fruttassero in ogni due anni, allora potrebbero locarsi a sei anni, e così in ogni tre a nove anni (1).

Quale limite, come si disse, non puossi trascorrere senza la venia del Papa. Per ciò che riguarda concedersi in enfiteusi i fondi Costantiniani, parimenti debbe starsi dal Gran Maestro strettamente al dritto. Egli come qualunque Ordinario potrà concederli in enfiteusi temporaneo, mai però in enfiteusi perpetuo, essendogli dalla bolla negato ogni privilegio in materia di alienazione con quelle parole *perpetuo retinere*; quindi per l'enfiteusi perpetuo, come l'Ordinario diocesano, Egli ha bisogno della venia Apostolica.

Nel solo caso Egli potrà accordare in enfiteusi perpetuo, come ogni altro Ordinario, i fondi Costantiniani, quando *ab antiquo* sempre così sono stati soliti a concedersi.

Alla spiega di questa eccezione per non errare, uopo è attendere, che un fondo considerisi dal dritto essere stato solito a concedersi in enfiteusi, quando provasi, che lo sia stato almeno per anni quaranta continui con due alienazioni in seguito, o al più con una concessione, fatta però solenne-

(1) Quaranta in summ. bullar. verb. alien. n. 17. — Barbosa de jure Eccl. lib. 3. cap. 30 — Grat. Discept. forens. c. 236.

mente; se una di queste condizioni si avverasse, potrà di nuovo liberamente concedersi in enfiteusi senza solennità.

Talvolta avviene, che un fondo solito a concedersi in enfiteusi, pure devoluto non sia nelle attribuzioni dell'Ordinario di nuovo concederlo, e si ha quando più non esiste la causa, per cui altre volte si concesse in enfiteusi; come se lo fu per motivo di migliorie.

In una parola, ove non apparisca un'evidente utilità della Chiesa, l'Ordinario è inabilitato a concedere in enfiteusi perpetuo il fondo anche solito a darsi: ciò è conforme all'Estravagante *Ambitiosae* » *et tunc ecclesiarum evidenti utilitate*, che nelle alienazioni non debbesi perdere di mira.

Niente dirò poi se il perpetuo enfiteusi riesca di danno alla Chiesa; nullo ed invalido ne sarà il contratto, come espressamente significò Paolo IV. nella sua costituzione — *Injunctum nobis*.

Sorge un dubbio tra Canonisti, se dall'Ordinario possa darsi in feudo senza solennità un fondo già stato solito a concedersi in enfiteusi?

Rispondesi negativamente, perchè un tal contratto verrebbe a deteriorare la condizione della Chiesa per la ragione che l'enfiteuta per un biennio moroso decaderebbe dal suo dritto, non così il feudatario, ancorchè non soddisferebbe il dovuto per cento anni (1).

In terzo luogo domandasi, se le permute possano eseguirsi dall'ordinario, e per conseguenza permettersi dal Gran Maestro?

Rispondesi: le permute dei beneficii sono da regolarsi giusta la bolla di Pio V. che comincia *Quanta*, data nell'anno 1568, nella quale sta dichiarato, che debbono gli Ordinarii osservare, quanto prescrivesi dai canoni e dalle Apostoliche costituzioni » *ad haec beneficiorum et officiorum permutationes*

(1) Speculat. de locat. parag. non aliqua. Imol. in cap. 2. de feud. Gemin. in cap. ad Apostolic.

admittere, quae canonicis sanctionibus et Apostolicis costitutionibus permittantur (1).

Onde è necessario, che sappiasi, come debbansi regolare le permute per dirsi dal dritto permesse al Gran Maestro Ordinario Costantiniano, le quali regole alle seguenti riduconsi.

1. Generalmente parlando in ogni permuta di beneficii vi debba concorrere la necessità e l'utilità della Chiesa; e queste, se in entrambo i beneficii che purmutansi, o in un solo? Si dividono i dottori; ma il sentimento più sicuro ed abbracciabile è quello, che le richiede in un solo; perchè più conformasi alle espressioni del testo del cap. *quaesitum de re permut.* di cui queste sono le precise parole: *at qui uno loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere.*

Ciò non ostante deesi guardare non solo l'utilità della Chiesa, ma anco quella del beneficiato, accoppiare cioè alla prima ancora quella del secondo, per cui questi rendesi capace della permuta da permettersi dall'Ordinario (2).

2. Rassicuratosi di ciò il Gran Maestro pria di devenire all'atto, ordinerà la resignazione dei beneficii da permutarsi nelle sue mani, o di altro da lui designato in modo, che nel caso, che non abbia effetto la permuta, quei che rinunciarono ai loro beneficii, non potranno rioccuparli, che in virtù di una nuova collazione degli stessi.

3. La frode renderà di dritto invalida la permuta, la quale supponesi, o quando cercansi permutare beneficî tra di loro ineguali per ragion di frutti, (3) o quando tra permutanti vi passa una notevole disuguaglianza di età, salute, o parentela.

4. Se i beneficî da permutarsi siano di dritto patronato, oltre l'autorità del Gran Maestro richiesta alla validità della permuta, è necessario o il consenso espresso dei Patroni, il

(1) Quarant. in summ. bull. verb. alienatio n. 4. — Genuens. in prax. c. 75. — Rodoan. ubi super. n. 28.

(2) Abb. n. 7. de rerum permut. Genuens. in prax. n. 10.

(3) Abb. in cap. quia verisimile n. 1. Lotler. lib. 9.

quale sarà sufficiente anco dopo eseguitasi la permuta, o il consenso tacito degli stessi, quale manifesterassi coll'astenersi i medesimi da qualunque reclamo.

5. Inoltre è massima incontrastabile di dritto, che nella permuta l'autorità dell'Ordinario debba accedervi dopo previa cognizione di causa, necessario requisito di sua validità tanto che se ella mancasse, non si presumerà mai avvenuta per giusta causa.

6. Domandasi su di che dovrà versarsi la cognizione di causa? Rispondesi: ella aggirerassi sull'esame della permuta che proponesi, se sia pura o condizionata; poichè siccome nelle attribuzioni dell'Ordinario e per conseguenza del Gran Maestro è permessa solo la permuta pura, si eviterà così la invalidità di una permuta permettendola condizionata, come sarebbe quella, in cui la parte si riserva una pensione sul pretesto della disuguaglianza dei frutti del beneficio, o intercedendovi tra le parti un patto, per cui una si rende tenuta a tutte le spese occorse nell'eseguita permuta, o si offre a pronto contante convenuto soddisfare l'ineguaglianza dei frutti.

Queste disposizioni presentemente sono sì generali, che non vi ha privilegio a vantarsi da qualsiasi Ordine Regolare, non esclusi i Cavalieri Gerosolimitani, preclusa essendo la strada a tutti in forza di un decreto della sacra Congregazione del Concilio dato sotto di Urbano VIII (1), col quale si rivocarono tutti i privilegi accordati dai Romani Pontefici ai Regolari, di poter cioè in qualunque modo alienare, eccetto nei casi contemplati dal dritto, i beni alle loro Chiese appartenenti *cum clausulis derogatoriis derogatoriarum*.

Finalmente il Gran Maestro Costantiniano, a cui è negato dalla bolla ogni specie di alienazione, dovrà guardarsi di assoggettire a servitù i beni Costantiniani, o in caso di contestazione di liti di permettere transazioni. E se il vantaggio

(1) Barbos. de jur. Eccl. lib. 3. cap. 30.

Digitized by Google

delle sue Chiese richiedesse una di queste cose, Egli dovrà far capo alla Sede Apostolica per ottenerne la venia; poichè sì la servitù, che la transazione sono specie di alienazioni, in virtù delle quali cedonsi i dritti della Chiesa, e cadono per conseguenza sotto il disposto dell' Estravagante *Ambitiosae* (1).

E benchè Riccio (2) ammette la transazione senza solennità solo delle cose non ancora incorporate alla Chiesa, questa opinione non è accolta dalla comune dei dottori; poichè sebbene transigendo la Chiesa niente alienerebbe, perchè nulla ancora possederebbe, nulladimeno verrebbe a cedere un dritto all'azione che potrebbe esperimentare.

Dall'esposto dunque conchiuderemo, che il Gran Maestro Costantiniano nulla possa in materia di alienazione dei beni dell'Ordine, eccetto quello che dai canoni è permesso agli Ordinarii locali, e se qualche ordine militare godesse privilegio di alienare, per lui non varrebbe anche nella comunicazione dei privilegii considerato, dovendo essere per la bolla la sua amministrazione conservativa, presa nel senso il più stretto del dritto.

Per la qual cosa le alienazioni che van comprese nelle attribuzioni del Gran Maestro, sono quelle delle cose di poco valore, le locazioni che non oltrepassano i tre anni generalmente parlando, l'enfiteusi temporaneo, ed anco il perpetuo se devoluto conoscesi essere stato solito a darsi in enfiteusi, e le permute pure.

(1) Gloss. in cap. nulli. Bart. in c. nulli ff. de transact.
Abb. in cap. nulli.
E nella specie della transazione dice Ventriglia « ubi quod cessio juris, litis, et causae est transactio super re Ecclesiae non est valida, si non interveniat solemnitas, cum quodammodo sit alienatio et sufficit, quod actio competat ad rem Ecclesiae, ad hoc ut transigens debeat adhibere solemnitates. Practicae adn. 1. de alienat.

(2) Prax. 1. part. res. 43.

APPENDICE II (1).

§. 1. Conservationi bonorum ad Sacrum ordinem pertinentium opportune consulere cupientes districte interdicimus, ac proibemus stabilia cujusque generis ultra triennium sine licentia Supremi locari possint, qui statutum tempus transgredi praesumpserit, pecuniaria poena arbitrio Consilii Religionis infligenda mulctetur, et locationes ipsae nullae ac irritae sint.

§. 2. Nemini praeterea liceat ejusmodi bona etiam ad triennium locare Principibus, Baronibus, et Universitatibus, quorum potentia justum usurpationis timorem inducat. Vicini quoque, quantum fieri possit ad eas locationes non admittantur, ne ipsi propriorum agrorum fines cum nostrae Religionis incuria praeferendi occasio praebeatur.

§. 3. Qui eadem bona alienare, permutare, hypothecare, censui aut alteri oneri subijcere, ausus fuerit sine approbatione, et beneplacito Apostolico, absque consensu Supremi, bonis, ac ipso etiam Crucis honore privetur, et contractus nullius existant roboris vel momenti.

§. 4. Equites autem, qui hujusmodi contractus illiciti patefacient, et Consilio Religionis denunciabunt, usum et fructum eorumdem bonorum, quoad vixerint, consequuntur.

§. 5. Liceat tamen Provinciali Consilio, justa urgente causa, ac obtento beneplacito Apostolico, bona donata annuo censui obligare et obligandi facultatem impertiri usque ad vigintiquinque annos, quibus praeteritis libera omnino sint, nec rursus obligentur, nisi post elapsum decennium a die adeptae libertatis.

(1) Vediamo come concorda alla detta il capo XXI degli statuti del sacro ordine.

APPENDICE II.

TRADUZIONE DELLA STESSA.

1. Bramando Noi la conservazione dei beni che appartengono al sacro Ordine, espressamente proibiamo che i beni stabili di qualunque sorta possano darsi in fitto oltre il termine di tre anni senza la licenza del Gran Maestro. E que' cavalieri che affitteranno i beni dell' Ordine per più lungo tempo, siano puniti con pena pecuniaria ad arbitrio del Consiglio, e gli affitti siano nulli o di niun valore.

2. Non sia però lecito affittarli neppure per un triennio a Principi, Baroni ed Università; perchè essendo queste persone potenti, si può temere di qualche usurpazione; anzi si proibisce affittarli a persone che posseggono beni vicini, affin di non dare occasione di confondere i confini in pregiudizio del sacro Ordine.

3. Quei cavalieri che ardiranno alienare, permutare, ipotecare, o imporre censi od altri pesi sopra i beni della religione, senza il beneplacito Apostolico, e senza il consenso del Gran Maestro, saranno privati non solo de'beni medesimi, ma anche dell'onore della Croce, oltre la nullità di ogni contratto fatto sopra detti beni.

4. Se alcun cavaliere darà notizia al Consiglio di tali contratti illecitamente fatti, gli sarà concesso l'uso e il frutto di tali beni vita sua durante.

5. Sia però lecito al Consiglio della Provincia per qualche legittima ed urgente causa (concorrendovi il beneplacito Apostolico) imporre sopra i beni donati, o far imporre qualche censo, da durare per lo spazio di anni venticinque, quali terminati i beni medesimi ritornar debbano liberi, ed immuni da qualunque peso alla religione, nè sopra quelli possa imporsi alcun altro nuovo obbligo, se non dopo scorsi anni dieci dal giorno in cui furono resi liberi.

§. 6. *Bonorum vacantium administrantium a Preside Provinciae receptoribus Ordinis comittatur, quoad Supremus de iis aliter constituerit.*

§. 7. *Administratores perpetui quorumque bonorum stabilium, etiam Commendarum ad Sacrum Ordinem pertinentium intra sex menses a die adeptae administrationis accuratum conficiant inventarium eorumdem bonorum per Notarium pubblicum, vocatis, quorum interest, et opportunis inspectis documentis, authenticum vero ejusdem inventarii exemplum infra tres alios menses trasmittere teneantur Praefecto, seu Custodi Archivii generalis, ut itidem diligenter et fideliter asserventur.*

Commendatariis tam jurispatronatus, quam etiam Justitiae et Gratiae enixe praecipimus, ac injungimus, ut Commendas quas obtinent, eiusque bona recte, diligenterque ministrent, ac ea pro viribus meliorare conentur. Curent insuper ut Ecclesiae vel Sacella Commendis annexa, quo decet nitore, ac munditia conserventur, illisque a Sacerdotibus deputatis debita laudabiliter praestentur obsequia. Quod si quis Justitiae, vel Gratiae Commendatarius ea negligere compertus fuerit, ejusque culpa constiterit bona Commendae ad deteriorem statum devenisse acriter a Provinciali Consilio moneatur, illique congruum praefigatur tempus ad illata damna sarciendum, ac emendandum, quae perperam fecit. Ubi vero ea non emendaverit; Commendatarius Commenda privatur, ac insuper habitu, prioritate et actione careat ad decennium; porro titulum Commendae, qua spoliatus fruebatur, Eques accusator obtineat (1).

(1) L'istesso modo conservativo osservano gli statuti, allorchè ai Commendatarii ingiungono la buona e retta amministrazione dei beni alle stesse Commende pertinenti; in mancanza minacciando le più severe pene: così nel capo XVI al parag. XX.

6. L'amministrazione de'beni vacanti, dal capo o preside della provincia si commetta ai ricevitori dell'Ordine, seppure altramente non avrà disposto il Gran Maestro.

7. Gli amministratori di qualsiasi bene stabile, ed anche delle commende del sacro Ordine, dentro lo spazio di sei mesi dal giorno che avranno intrapresa l'amministrazione, facciano un diligente inventario per mano di pubblico notaio, sentiti tutti gl'interessati, ed esaminati i documenti necessarii. Però la copia autentica di tale inventario dentro il termine di altri tre mesi sia obbligato di trasmetterla al custode dell'archivio generale dell'Ordine, in cui si conservi con tutta diligenza e fedeltà.

Non solo ai Commendatarii di dritto patronato, che a quei di giustizia, e di grazia ingiungiamo che siano tenuti a conservare i beni della commenda, che otterranno, e migliorarli, ma ancora dovranno diligentemente procurare, che le Chiese e Cappelle annesse alle Commende sieno conservate con isplendore e pulizia, come è conveniente, rispettando parimenti i Sacerdoti a quelle Chiese e cappelle deputati; e se qualche Commendatore di giustizia o di grazia per negligenza o colpa avrà deteriorato i beni della Commenda, sia ammonito severamente dal Consiglio Provinciale, e gli sia determinato un congruo tempo a rifare i danni, che se ricuserà di ciò fare, sia privato della commenda, e dippiù perda l'antichità e il merito per lo spazio di dieci anni, ed il Cavaliere, che avrà data la notizia di tal mancanza ai Superiori, goda del titolo di quella medesima Commenda.

ANNOTAZIONE V AL PARAG. 6.

—

SOMMARIO

Facoltà del Gran-Maestro di unire, incorporare ed appropriare all'Ordine Costantiniano Commende, Chiese e cappelle erette o da erigersi — Privilegio segnalato — Pruova si è questa a favore della natura *nullius* della Prelatura Costantiniana — Doppia quistione — 1. Se con dritto si fossero uniti i benefici Antoniani della Percettoria Generale di S. Antonio Viennese all'Ordine Costantiniano — 2. Se questi ritengono dopo l'unione la loro antica natura e privilegi — Si risponde alla prima — Principio da stabilirsi — Patronato Regio dichiarato da curia competente — Possesso — Unione all'Ordine Costantiniano — Si risponde alla seconda — Teoria riguardante l'unione da proporsi — L'unione di S. Antonio Viennese all'Ordine Costantiniano fu della terza specie — Ragioni — Conserva quindi tuttora la sua natura antica — Quale? — Ragioni che la dimostrano — Decisioni all'uopo della Sacra Congregazione del Concilio — Il concordato dell'1818, in cui si fe manzione della soppressione di tutte le Badie *nullius*, eccettuò come di Ordine militare la Badia di S. Antonio Viennese.

Nel sesto paragrafo concedesi al Gran Maestro la facoltà non solo di erigere Commende, Cappelle e Chiese dell'Ordine militare Costantiniano, ma erette ancora d'incorporarle, unirle ed appropriarle al detto Ordine. Questa facoltà è tutta sua e da niuno dipendente—*Ordinariorum locorum et quorumvis aliorum consensu desuper minime requisito*; — a differenza degli Ordinarii diocesani, i quali lo possono, ma coll'assenso del rispettivo loro capitolo, come esprimesi la Clementina ultima *de rebus Eccles. non alienan.* —*per Episcopum suo consentiente capitulo*; a cui annuì il Concilio Tridentino nella sess. 21. cap. 5., ove disse—*juxta formam juris*, rapportandosi alla detta Clementina, ed al cap. *sicut unire*.

Facoltà, insigne tanto più da tenersi in pregio, quanto che il Gran Maestro di questo privilegio facendone uso, considerasi del Papa Legato per delegazione speciale avutane colla bolla; poichè i soli Legati del Papa speciali possono senza

consenso del capitolo unire, ed incorporare Chiese, supplendo essi coll'autorità Apostolica al difetto della solennità voluta dal dritto, la quale deroga il Pontefice, come Capo visibile della Chiesa Cattolica.

Mentre però il privilegio rende il Gran Maestro superiore in facoltà agli Ordinarii, lo eguaglia agli stessi circa il tempo, che dette unioni debbono perdurare: così non è permessa agli Ordinarii Diocesani la facoltà dell'unione temporaria, ancorchè vi accedesse il consenso del capitolo; nè tampoco al Gran Maestro, su di che chiaro la bolla esprimesi: *dictaeque militiae perpetuo incorporare, applicare et appropriare* (1).

Questo privilegio ci mette nello stato di conoscere quale sia stata la mente del Pontefice nel creare la giurisdizione Costantiniana, volerla cioè piena, non dissimile da quella degli Ordinarii Diocesani.

E che la cosa vada così: è dottrina conosciutissima, che ai Prelati inferiori punto non convenga la facoltà di unire una Chiesa ad un'altra, ancorchè sieno liberi collatori delle Chiese e dei beneficii da unirsi, allora solo s'intendono godenti di detta facoltà dal Concilio di Vienna ai soli Ordinarii Diocesani ristretta, quando, ed è il caso nostro, eglino esercitassero su le Chiese una giurisdizione quasi Episcopale, poichè allora con certezza si ritiene che possano quell'istesso che può il Diocesano. Ed è questa un'interessante riflessione a favore dei Costantiniani, oltre le tante altre, di cui abbondano, ed io amo che questa unita alle altre disperse nelle presenti annotazioni non si dimentichi, affinchè senza esservi bisogno di ripeterla si cumula all'annotazione settima, la quale quest'oggetto particolarmente tratta.

Ferdinando I. di felice ricordanza più volte si avvalse di questa sua facoltà, ciò che negli ignoranti dei privilegii Co-

(1) Garz. de benefic. part. 2. cap. 2. Riccio. in prax. 1. part. resolut. 393.

stantiniani mosse stupore, dicendo gli uni agli altri, come a tanto si è potuto devenire? Ora resta che proponesi a doppio quesito l'operato del Gran Maestro circa l'unione specialmente della Percettoria di S. Antonio Abbate con tutti i beneficii Antoniani annessivi all'Ordine Costantiniano, i quali formolansi nel seguente modo. 1. Se con dritto si fossero uniti i beneficii Antoniani una colla Percettoria all'Ordine Costantiniano? 2. Se questi, eseguita l'unione, ritengano la loro natura natia una cogli annessi privilegii?

1. Il primo dubbio par che sia mosso da quella disposizione del dritto, che niun Ordinario possa unire ai beneficii della sua Diocesi i beneficii di altra, come si ha dal Concilio Tridentino sess. 1. *de reformat.* cap. 9.

A rispondere, come conviensi, bisogna che ci ricordiamo di una massima di dritto sancita e riconosciuta universalmente, cioè che accedendo ai beneficii patronati il consenso dei patroni, l'Ordinario possa benissimo unirli ed incorporarli. come praticossi unendosi alla Chiesa di S. Maria della Steccata (1) alcuni beneficii patronati laicali. Ora la Chiesa di S. Antonio Viennese, e l'Abbadia di questo nome sin dalla sua origine fu sempre di dritto Regio patronato (2), come ad istanza del duca di Turitto, Avvocato della Corona fu dimo-

(1) Vedi il parag. 2. della bolla.

(2) La Chiesa di S. Antonio Abbate fuori porta Capuana anticamente di forma gotica, avente lateralmente un Ospedale dei leprosi alla cura dei quali addetti erano i Monaci dell'ordine di S. Antonio Viennese, depreziata dal tempo e quasi diruta nel 1767 dal Cardinale Sersale Abate Commendatario si ristorò, e si ridusse alla foggia moderna, come presentemente si vede. Sull' altare maggiore si venera l' effigie antichissima di S. Antonio Abbate, tanto rinomata nella storia patria, del pennello del celebre Colantonio di Fiore, non che sulla porta maggiore di detta Chiesa di elegante forma gotica si osservano le armi ed insegne della Casa di Angiò e del Pontefice Gregorio XI. Ella fu fondata e dotata nel secolo XIV. da Giovanna I. della dinastia degli Angioini.

strato nel Tribunale allora competente del Cappellano Maggiore pei Regii Patronati, come rilevasi dal concordato passato tra Benedetto XIV e Carlo III. con elaborato processo, che conservasi nell'archivio generale del Regno, (1) e con definitiva sentenza (2) fu dichiarata la Chiesa e Percettoria di S. Antonio di Vienna di Regio patronato. Eccone le precise parole: « Curia declarat Ecclesiam, sive Abbatiam Sancti Antonii Viennensis esse juris Patronatus S. R. Majestatis, ac proinde reintegrandam esse juribus praedictae Majestatis juxta primaevam sui naturam cum omnibus ejus Ecclesiis, pertinentiis, corporibus, redditibus, exemptionibus, jurisdictionibus, dignitatibus ex integro statu. »

Dopo della quale sentenza fu data dal Re per la prima volta in Commenda a Monsignor D. Serafino Filangieri Gran

(1) Processo per l'illustre Duca di Turitto sopra il Regio Patronato della Badia di S. Antonio Viennese fuori Porta Capuana fol. 78.

(2) Le pruove ricavate dal processo sommariamente si riducono a queste; dopo di avere la Rev.ma Curia del Cappellano Maggiore consultato gli scrittori del Regno osservò corrispondere ai detti degli stessi le armi Angioine sistenti sin dalla fondazione sull'atrio della Chiesa; così decise il Regio Patronato.

Questa sentenza poggiò dunque su di quel principio, che le sepolture, le armi, le insegne e le iscrizioni, che si fanno alla conservazione della memoria degli uomini, debbono tenersi in dritto in luogo di scritture autentiche, sufficienti per se a dimostrare un Patronato. Quia signum arguit signatum, et rem esse in illius dominio, cujus est signum. Ann. Alleg. 110. e 111.

E così insegna anco la comune dei Dottori, che le armi di una famiglia, apposte ad una Chiesa o Cappella formano un documento autentico ed una pruova di dritto patronato. Lambert. 3. q. 5. art. 4. Riccio in tract. de prob. iurispatr. resol. 31. Barbos. de jur. Eccl. lib. 3. cap. 12. E benchè non mancano Canonisti che oltre di queste pruove ne desiderano altre, la Rev.ma Curia ebbe la testimonianza degli scrittori del Regno, che ne somministrarono a sufficienza.

Digitized by Google

Priore dell'Ordine Costantiniano dopo di averla aggregata al detto Ordine (1) in virtù delle sue facoltà. Ecco come dimostrasi di dritto essere stata aggregata la Chiesa di S. Antonio Abbate al real Ordine Costantiniano (2).

2. Al secondo quesito rispondo: per l'unione di Chiese o di beneficii può avvenire o la fusione di uno nell'altro in modo,che ove pria erano due o più Chiese o beneficii, in virtù dell'unione consideransi, come formanti una sola Chiesa o beneficio; o può assoggettarsi l'uno all'altro; cosicchè l'unito riguardasi come membro del principale, prendendo quindi di questo la natura ed i privilegii, come sono tutti i beneficii Antoniani rispetto alla Chiesa principale di S. Antonio Viennese fuori Porta Capuana (3); o finalmente possono unirsi con un'unione, che appellasi in dritto *æque principalis*, in forza della quale gli uniti beneficii ritengono la loro natura e privilegii, benchè si posseggono da un solo, come sarebbe l'unione, che fece Clemente XI. della Chiesa con tutti i fondi annessi della Casa della Misericordia a S. Maria della Steccata.

Proposte queste teorie io dico, che l'unione effettuita dal

(1) Detto processo fol. 125 a 127.

(2) Nell'istesso modo in Sicilia fu aggregata ed unita all'Ordine Costantiniano la S. Casa della Magione della SS. Trinità in origine dei Cisterciensi, poi data all'ordine militare Teutonico con tutte le sue aderenze dal Re Enrico VI. Fu aggregata nel 16 ottobre del 1786 all'Ordine Costantiniano dal Re Gran Maestro, dopo che fu dimostrato su di essa il Regio Patronato; perchè dotata dal Re Guglielmo II.

(3) La Badia di Napoli fu dichiarata Percettoria generale, alla quale furono sottomesse tutte le percettorie particolari stabilite nel Regno delle due Sicilie, come specificò oltre un gran numero di Pontefici Carlo V. in suo diploma dato a favore di detta percettoria generale «.et praeceptoriam generalem sub ipsius invocatione in praedictis nostris utriusque Siciliae regnis, cujus caput domus Neapolitana existit».

Gran Maestro della Percettoria di S. Antonio Viennese con tutti i beneficii annessi sia della terza specie; per conseguenza tutti ritennero la loro natia natura e privilegii; e ciò deducesi da quello che ne decretarono i Pontefici, quando fu soppresso l'ordine Antoniano, cioè che si conservasse la Percettoria di Napoli con tutti i suoi antichi privilegii, e giurisdizioni, come nella bolla di Urbano VIII. *Pastoralis nostri muneris*, e nel breve *ad personam tuam*, diretto al Cardinale Lorenzo Magalotto 2. dalla sentenza della Reverendissima Curia del Cappellano Maggiore quando dichiarolla di Regio Patronato, allora il Re Gran Maestro senza punto alterare la sua natura, ciò che non entrava certo nelle sue facoltà, unilla al Reale Ordine Costantiniano; ed ella senza punto perdere le antiche sue giurisdizioni, ritenendole tutte, ne acquistò delle nuove mercè l'effettuita unione; questa idea è secondo lo spirito della bolla, di fatti tanto avvenne circa la Pia Casa della Misericordia, di cui fa motto la bolla; unione è questa, che dal detto appellasi *aeque principalis*, tanto più, che è massima che ove manca la chiarezza di un'unione subiettiva, decsi intendere sempre l'esistenza di un'unione *aeque principalis* (1).

Ecco manifestato il dritto, con cui Ferdinando I. incorporò la Percettoria di Napoli al Real Ordine Costantiniano. Nell'esecuzione però un ostacolo offrivasi, ed era che questa insigne Percettoria era uso concedersi dai Pontefici in commenda ad incliti ed insigni Porporati dalla soppressione nel Regno dell'Ordine Antoniano, onde il Re umiliò supplica alla Santa Sede, affine di coronare coll'Autorità Apostolica le sue idee, e Pio VI. allora felicemente Regnante vi annuì colla sua bolla *Rerum humanarum conditio*—Ecco le precise parole: *Quo vero ad Praeceptoriam S. Antonii civitatis Neapolis: quae jamdiu omnibus caret Ordinis ejusdem professoribus, commendarique erat solita, nec non Priora-*

(1) Grat. discept. 893 Cavalcr. decis. 303.

tum in Civitate Sarnensi existentem, ut praecipuam animi Nostri significationem erga eumdem Ferdinandum regem ostendamus, tam Praeceptoriam Neapolis, quam Sarnensem Prioratum, praevia hujus a monasterio Sancti Antonii de urbe segregatione, una cum illorum Ecclesiis et monasteriis, ac mobilibus etiam praetiosis, si quae sint, nec non bonis stabilibus, redditibus, fructibus, et proventibus, juribus et obventionibus quibuscumque, prout Praeceptoriae Commendatarii Apostolica Auctoritate deputati et Monasterium Sancti Antonii de Urbe illius hactenus gavisi sunt, juxta ipsius Ferdinandi Regis vota absque praestatione aliqua jurium praesentis causa unionis Apostolicae Sedi debitorum, Ordini Costantiniano etiam pari auctoritate perpetuo ibidem unimus, annectimus et incorporamus, ita quod ejusdem Costantiniani Ordinis nomine vera realis et corporalis possessio illius Praeceptoriae et Prioratus huiusmodi, eorumque bonorum et proventuum quomadmodum ambobus militaribus Ordinibus concessum fuit, prout infra, nancisci queat.

Su di questo brano di bolla portando la nostra riflessione, ci si appaleserà l'importante verità testè dimostrata; cioè che mentre il lodato Pontefice rinunziò al suo dritto di dare in Commenda la Percettoria di S. Antonio Viennese cedendola a favore del Gran Maestro Costantiniano, nel tempo stesso volle, che la detta Percettoria incorporata al Reale Ordine, ritenesse una con tutti i membri annessi, beneficî, e dipendenze la medesima natura; di cui pria godevasi dai Commendatarî.

Quale sia poi la natura dell'Abbadìa di S. Antonio Viennese una con tutti i beneficii da lei dipendenti? Questo è un altro quesito, al quale io soddisfo: pria però facciamo precedere alcune idee, che certo non dispiaceranno circa l'ordine regolare di S. Antonio di Vienna. L'ordine monastico di S. Antonio Abbate dei Chierici Regolari ebbe la sua culla in Vienna nel Delfinato di Francia, ove erasi di già collocato in appo-

sito santuario al Santo dedicato il suo corpo, che Issolino di S. Desiderio ebbe la fortuna di ricevere in dono dall'Imperadore d'Oriente nel nono secolo della Chiesa; benchè detta Basilica venisse officiata dai Benedittini di Arles, dopo la guerra però delle Crociate al cadere del secolo undecimo, quando la divozione verso di questo Santo si accrebbe per le guarigioni del fuoco sacro, (1) si vide sorgere un nuovo ordine Monastico nella Chiesa sotto l'invocazione di S. Antonio Abbate, che Onorio III. approvò, non che Urbano IV. e Clemente IV; e Bonifacio VIII. cacciandone dalla Basilica di Vienna i Benedittini consegnolla ai Monaci di S. Antonio Abbate. La natura di questa Badia è vera *nullius*, di cui mai si è dubitato, e se qualche dubbio è insorto, la Sacra Congregazione del Concilio sempre ha deciso a favore di questa Prelatura *nullius*. Ciò che formerà la prima parte della nostra dimostrazione; la quale ci aprirà la strada alla seconda, cioè che mai essa sia decaduta dall'antica sua natura e privilegii, che tuttora sono in vigore.

Basta solo svolgere la costituzione (per tacere di altre di molti Somm. Pont.) di Bonifacio VIII. In dispositione (2) per

(1) Questo male manifestavasi a guisa di una fascia di pustole, che apparivano in qualche parte del corpo, la quale tosto diveniva livida, come fosse bruciata. Tal male alle volte produceva cancrena nella parte affetta, e dava la morte. Annus pestilens, scrisse Sigiberto in cron. an. 1089. maxime in occidentali parte Lotharingiae, ubi multo sacro igne interiora consumente computrescentes, exesis membris instar carbonum nigrescentibus, aut miserabiliter moriuntur, aut manibus et pedibus putrefactis truncati, miserabiliori vitae reservantur. Multi nervorum contractione distorti tormentantur.

(2) Ipsum quoque monasterium cum hospitali praedicto et omnibus membris ac bonis suis existentibus ubicumque et Abatem, canonicos seu fratres ejusdem, nunc praesentes atque futuros ab omni jurisdictione ac dominio Archiepiscopi, Episcopi et Ordinarii, cujuscumque duximus eximenda, decernentes ea omnia immediate soli dumtaxat Romano Pontifici subjacere. Boll. cit.

chiarircene, nella quale i Religiosi, gli Abbati e tutte le persone da essi dipendenti, come i beni mobili ed immobili si dichiarano immediatamente soggetti al Romano Pontefice, approvando tutte le esenzioni personali e reali concesse dai suoi predecessori.

Tra i molti Sommi Pontefici che ricolmarono di favori l'Abbate, Generale Percettore Antoniano, fu l'immortale Urbano VIII. Egli diè fuori più costituzioni e più rescritti, ed egli smembrò e disunì per sempre la Percettoria Napolitana da quella di Vienna, e la conferì in commenda al Cardinale Lorenzo Magalotto una colla cura delle anime, e con tutti i dritti rendite, privilegî e giurisdizioni colla bolla *Pastoralis nostri* (1).

L'istesso Pontefice nel 1627 ad istanza e supplica del detto Commendatario Magalotto, eletta una speciale Congregazione di cinque dottissimi Prelati, i quali esaminati e discussi i privilegî Antoniani decisero la libera amministrazione spirituale e temporale della Percettoria Napolitana (2).

Così la facoltà di conferire i beneficî Antoniani è inerente all'Abbate di S. Antonio Viennese, ovunque eretti o da erigersi, purchè sieno sotto l'invocazione di S. Antonio Abbate, *privative, quoad Ordinarios locorum;* come sua facoltà è di dare l'istituzione del presentato nei beneficî di dritto patronato, essendo annullati se conferiti senza l'autorità dell'Abbate di Napoli, come dottamente dimostrò il Cardinale Petra

(1) È vero che Paolo V. fu il primo, che dismembrò l'Abbazia di Napoli dall'Abbazia generale di Vienna, e la diede in Commenda a Giovanni Battista Vittorio, nipote per parte di sorella, non ostante le opposizioni dell'Abate generale di Vienna, che a tal'oggetto mosse la lite nella Curia Romana, ma pendente la lite e sopraggiunta la morte del Commendatario, Urbano VIII. vi pose fine colla sua bolla Pastoralis nostri.

(2) Rota in Neapolitana seu Tranensi Praeceptoria coram Molines 23. Tun. 1698. par. 2. ex speciali Congregat.

Pirro Corrado (1) rapportando anco l'intestazione della bolla, di cui faceano uso gli Abbati di S. Antonio Viennese (2).

Ne dispiace al certo qui esporre le dotte riflessioni che all'uopo scrisse il celebre e dotto Giureconsulto Napolitano Orazio Montano, il quale dopo di aver confessato lo specchiato privilegio, che hanno gli Abati di conferire i beneficî Antoniani (3), eleva dei dubbî circa l'istituzione dei beneficî pa-

(1) Verum quia potest etiam supradictum jus competere inferioribus ex consuetudine, praescriptione, seu privilegio, ut habet Praeceptor S. Antonii ordinis Viennensis, cujus institutiones fieri noncupatur S. Antonii de Vienna Civitatis Neapolis ... Nam ex privilegiis Clementis VII. et Pauli III. est Ordinarius Provisor omnium beneficiorum sub invocatione S. Antonii de Vienna Regni Neapolis, cuique de jure comuni est tale privilegium reservatum per text. in cap. porro, ibi sic enim eos voluimus privilegiorum suorum servare tenorem » ec. Bald. in cap. cum venissent. num. 4. de judiciis. Mantic. dec. 320. n. 1 Et fuit dictum in una Casert. Beneficii 17. Martini 1627. coram Durano decis. 71., ubi in terminis ejusdem praeceptoriae S. Antonii de Vienna Neapolitanae eo magis procedere visum fuit, quia beneficium de quo in dicta decisione n. 8 erat membrum seu Grancia dictae Abatiae, ut constat ex sententia Nuncii Neapolitani confirmata an. 1579. per Vicarium Archiep. eiusdem civitatis Iudicem Commissarium, ac proinde quod etiam illius institutio ad dictum Abbatem spectare debet ad text. in cap. Lateranens. parag. nos autem in praxi benefic. lib. 4. cap. 7. n. 27.

(2) Generalis praeceptor Sancti Antonii ordinis Viennensis extra portam Capoanam Neapolitanae civitatis auctoritate Apostolica praeceptor generalis, nec non omnium beneficiorum, Ecclesiarum, et Hospitalium sub invocatione Sancti Antonii in utriusque Siciliae, tam ultra quam citra pharum Regno generalis praeceptor et collator. Ivi.

(3) Abbatia Sancti Antonii de Vienna inter caetera privilegia habet, quod collatio, provisio, concessio et quaevis alia dispositio omnium et quorumcumque beneficiorum, Hospitalium, cappellarum, oratoriorum et aliorum locorum sub Sancti Antonii invocatione erectorum, fundatorum, constructorum et aedificatorum in utriusque Siciliae Regno spectat ad Abatem et Commendata-

tronati, e dopo di aver dato a ciascuno di essi dotte soluzioni, conchiude essere l'istituzione di dritto degli Abati (1), e non già degli Ordinarî dei luoghi, ove esistono detti beneficî.

Suolesi opporre da taluni, non bene informati del dritto, l'autorità del Concilio di Trento a tal facoltà dai Romani Pontefici concessa all' Abate Commendatario di S. Antonio Viennese, che il Concilio avesse reservato solo al Vescovo l'istituzione del patronato, togliendola all'intutto al Prelato inferiore.

Quest'autorità niente prova, anzi favorisce il privilegio degli Abati, poichè il Sac. Concilio nella sess. 14. cap. 12. ove tratta dell'erezione del patronato, e dell'istituzione, dice: *Episcopo et non alteri inferiori reservetur*. Con queste parole *Episcopo reservetur*, intende il Vescovo, e qualunque altro Prelato che per privilegio Apostolico possiede su dei beneficî un'autorità Episcopale o quasi Episcopale.

Onde con ragione Urbano VIII. nella bolla *Exponi nobis* dichiarò col consiglio della Sacra Congregazione del Concilio, che detti privilegi Antoniani non erano stati annullati o rivocati dal Concilio di Trento, anzi che lui li approvava e consolidava con la sua Apostolica autorità.

Ne voglio tralasciare, che a preghiera del Cardinale Magalotto Commendatario l'istesso Urbano VIII., preso il parere di una speciale Commissione di cinque dottissimi Prelati nel 6 luglio 1627, definì che il Commendatario della Percettoria di Napoli di S. Antonio Viennese era l'Ordinario Provvisore

rium privative quoad Ordinarios et alios quoscumque collatores, cum annullatione et clausula irritante omnium unionum adnexionum, incorporationum, applicationum et erectionum absque Abbatis seu praeceptoris expresso consensu facturam. 2. Controvers 81.

(1) Tertio si iurisdictio in beneficiis praedictis est concessa Abati, eiusque praeceptoribus privative ad Ordinarios. Ergo ordinarii locorum iurisdictionem non habent in eis, sed institutio est de iurisdictionalibus; ergo Ordinarius locorum non competit. Ivi.

di tutte le Percettorie e dei beneficî secondo la Costituzione di Clemente VII. e che questa facoltà gli competesse ancora nella istituzione del presentato nel beneficio di dritto patronato dei laici, eretto sotto l'invocazione di S. Antonio Abate una col dritto devolutivo.

Ed è pregio dell'opera qui rapportare che l'Eminentissimo Cardinale Cantelmi, Abbate Commendatario di S. Antonio ed Arcivescovo di Napoli chiese alla Sacra Congregazione del Concilio l'osservanza dei privilegi di S. Antonio Viennese, facendo istanza affinchè decidesse sul dubbio, se la collazione dei beneficî Antoniani spettasse al Commendatario privative *quoad Ordinarios* (1). La Sacra Congregazione del Concilio rispose: *dilata et exhibeatur bulla per extensum*, quali esibite, la Sacra Congregazione rispose: *spectare ad Eminentissimum Commendatarium.*

E perchè per la distanza dei luoghi spesso avveniva che ignoravansi detti beneficî o la morte dei beneficiati, e gli Ordinarî li provvedevano. Il Cardinale Commendatario Pignatelli ottenne un monitorio generale in cui inserita vi fu la bolla di Clemente VII (2), e la decisione della Sacra Congregazione del Concilio, che venne intimato a tutti gli Ordinarî del regno nel 1712.

Non che nella causa tra il Vescovo di Ortona ed il sacerdote Carlo Villano provvisto al beneficio sotto il titolo di S. Antonio Viennese dall'Eminentissimo Pignatelli per la prima volta, essendo pria provvisto dall'Ordinario del luogo, la Sacra Congregazione del Concilio decise relata nel 1721, ed ingiunse al Vescovo di togliere il sequestro sul fondo del detto beneficio.

(1) In Neapolitana collationis beneficiorum; formolata in questi precisi termini « an collatio eorumdem beneficiorum privative spectet ad Commendatarium, seu praeceptorem generalem ita ut in ea non sit molestandus, nec praeripiendus ab Ordinariis, in quorum diaecesibus Granciae et membra sita sunt».

(2) Rationi congruit.

Quindi è che il dotto Cardinale Petra (1) conchiude : *quapropter hodie eorumdem beneficiorum collatio privative quoad altos Ordinarios ad Commendatarium , seu Perceptorem Generalem spectat, nec Regulares ejusdem ordinis S. Antonii ullum jus tam activum quam passivum in eisdem praetendere possunt, ut declaravit Sacra Congregatio Concilii in Neapolitana collationis beneficii die 8 Iulii et 9. Sept. 1690, et firmavit Rota in Neapoli seu Tranensi Praeceptoria 20 Iulii 1696 Molines. Praeterea et quoad provisiones hujusmodi beneficiorum S. Antonii requiratur qualitas regularis, aliaque privilegia hujusmodi ordinis circa quaestuationes et imagines S. Antonii , alibi in suis costitutionibus dicam, interimque quoad dicta beneficia vide in Tranensi Praecept.die 13 maii 1686, 23,mart. 1689 et 2. Iunii 1690 coram Ursino et in citata Neapolitana seu Tranensi Praecept. 20 Jun. 1596 et 3 mart. 1698 coram Molines.*

2. Il secondo dubbio , che si propone, è; se questi privilegi con la natura nullius Antoniana conservi tuttora la Chiesa di S. Antonio Viennese ; perchè dal concordato del 1818 non venne considerata, è perchè ora unita al Real Ordine Costantiniano:

Al che brevemente rispondo: essere un dubbio vano quello che elevasi ; poichè le Badie militari nel Regno nella soppressione di molte furono eccettuate dall' articolo 3 del concordato , ed in quell'epoca già la Badia di S. Antonio Viennese trovavasi aggregata al Real Ordine Costantiniano, onde ella presentemente ritiene tutte le sue giurisdizioni intatte ed intere.

(1) Tom. 3. super const. Bonifacii VIII. In dispositione.

ANNOTAZIONE VI AL PARAG. 6.

—

SOMMARIO

Facoltà del Gran Maestro circa i benefici dell'ordine Costantiniano — Egli non dee ingerirsi nella istituzione dei benefici Ecclesiastici, anco patronati — Cosa sia patronato laicale — Quale l'Ecclesiastico — Loro differenza — Come in pratica conoscansi — Molte volte il patronato laicale passa ad essere Ecclesiastico — E come? — Perchè la bolla riserva i benefici patronati Ecclesiastici al Gran Priore — Privilegio segnalato dei Cavalieri Costantiniani circa i benefici.

Dalle espressioni, di cui fa uso la bolla nel citato paragrafo, manifestasi, che al Gran Maestro competa la facoltà dell'erezione delle commende da concedersi ai Cavalieri dell'Ordine, delle Cappelle e delle Chiese appartenenti a detta Milizia, come di riservare il dritto di patronato ai fondatori dei beneficî; cioè autorizzare l'erezione di un beneficio, da cui ne segue la riserva del dritto patronato; in ciò vedesi, che il consenso richiesto nella fondazione di un patronato dell'Ordinario, senza di cui mai si acquista, con la bolla è concesso al Gran-Maestro, *minime requisitio consensu Ordinariorum loci et quorumvis aliorum.*

L'erezione però dei beneficî Ecclesiastici, non che la loro istituzione canonica, anco di dritto patronato, è per la bolla di facoltà del Gran-Priore: non così dei laicali i quali sono della dipendenza del Gran Maestro istituiti per concedersi a Cavalieri dell'Ordine, purchè ne sieno capaci ed idonei a norma degli statuti dell'istesso Ordine, e questo debba intendersi per tutti i beneficî da erigersi, ed eretti.

Dal detto manifestasi l'insussistenza del cavillo che alcuni sogliono formolare così: riguardare la bolla di Clemente XI solo la Chiesa della Steccata di Parma e di Piacenza; e per

conseguenza doversi intendere che la medesima parli dei soli beneficî esistenti in detta Chiesa, quali la bolla accenna, non già di tutti, togliendo in tal modo alla detta bolla quell'estensione da abbracciare tutte le cappelle, le Chiese, le Commende dell' Ordine Costantiniano ovunque site ed esistenti, in opposizione a quanto chiaramente la cennata bolla offre senza esservi bisogno di ricorrere ad interpetrazione.

Esposto così il paragrafo, quale le parole presentano nitidamente, è cosa lodevole esaminarsi il patronato laicale e notare la sua differenza dal patronato Ecclesiastico.

Il dritto patronato laicale ha origine; dacchè una persona laica o Ecclesiastica con proprî beni patrimoniali lo fonda, facendosi di ciò menzione nell'istrumento di fondazione; l'Ecclesiastico se fondasi con beni della Chiesa (1).

La differenza, che passa tra il patronato Ecclesiastico e laicale si stabilisce 1° dal tempo che concedesi alla presentazione del beneficiato; giacchè quattro mesi sono concessi, vacando il beneficio, al patrono laico; sei all'Ecclesiastico 2° il patrono laicale ha le facoltà di variare e ritrattare la nomina già fatta nei quattro mesi decorrenti, presentandone una seconda, o perchè l'Ordinario non volle ammetterla, o perchè egli stesso stimò ritrattarla; mentre al patrono Ecclesiastico ciò è inibito (2) 3° Il Papa o il di lui Legato a latere, vacando il beneficio Ecclesiastico patronato, di sua autorità può disporne senza il consenso del Patrono, quale è indispensabile nel beneficio patronato laicale (3).

Stabilita questa differenza tra i due patronati in parola, non voglio tralasciare per il vero intendimento degli stessi, di cui l'Ordine abbonda, che molte volte il patronato laicale passa ad essere Ecclesiastico, se nel principio essendo laicale si addice di poi o ad una Chiesa o Collegiata o ad una per-

(1) Corrad. praxis benef. lib. IV. cap. 2.
(2) Gloss. in cap. unic.
(3) Gloss. in prax. recept. de iure patron.

sona Ecclesiastica, come nell'erezione di S. M. della Steccata avvenne di tutti i beneficî laicali patronati a quella Collegiale addetti; seguendosi quella massima, che ove una cosa non privilegiata si annette ad una privilegiata, perde quella l'antica sua natura ed assume la nuova (1). Come succede nell'Ordine Costantiniano, quando per la estinzione delle famiglie fondatrici, le Commende si devolvono all'Ordine, allora più non debbonsi tenere come patronati laicali; perchè vestono la natura di beneficî Ecclesiastici.

Come distinguesi in pratica, ciò che è necessario, il laicale patronato, e l'Ecclesiastico, nel caso che manchi ogni altro documento, dal quale si possa attingere? Il laicale patronato distinguesi, se i laici ne fossero nel quasi possesso di presentare; perchè allora presumesi essersi fondato con beni laicali e patrimoniali; come il patronato Ecclesiastico, se i Chierici sieno nel quasi possesso di presentare.

È d'avvertirsi inoltre, che la provvista che fa l'Ordinario di un beneficio patronato, dicesi istituzione; dacchè i beneficî di patronato consideransi in dritto, come limitanti la facoltà degli Ordinarî, che non possono conferirli ad altri che a quei i quali i Patroni presentano, purchè non ne sieno incapaci o aventi qualità contrarie alle richieste dai titoli di fondazione.

Inoltre, se la bolla riserva la istituzione canonica dei beneficî patronati Ecclesiastici al Gran-Priore, ciò è conforme ai canoni, i quali vogliono sotto pena di nullità qualunque istituzione non fatta dall'Ordinario (2), come anco al Concilio di Trento (3), il quale disse dei patronati: *In casu autem fundationis aut dotationis hujusmodi, institutio Episcopo et non alteri inferiori reservetur;* il qual testo fu deciso doversi intendere in modo, che sotto nome di Vescovo vada compreso qualunque Prelato Ordinario.

(1) Barbos. de pot. Episc. alleg. 72. Tiraquell. de primog. in praef. n. 133. Rot. decis. 541.

(2) Barbos. de iur. Eccles. lib. 3. cap. 12.

(3) Sess. 14 c. 12. de reform.

Finalmente aggiungo, giacchè trattasi di benefici Costantiniani, una decisione della Sacra Congregazione del Concilio, la quale dichiara che i Cavalieri nominati dal Gran-Maestro ai benefici Ecclesiastici, e dal Gran-Priore, al godimento degli stessi dandoli l'istituzione secondo quello ammessi che sopra si disse, non abbiano bisogno di dispensa della Sede Apostolica. Quale decisione porta la data dei 10 ottobre 1576 conservata nel libro decimo ottavo delle posizioni della Sacra Congregazione del Concilio, che trovasi collocato nell'Archivio della stessa.

La decisione fu provocata da un dubbio propostole, formulato nel seguente modo: *an milites ordinum militarium Sancti Lazari, Sancti Stephani, ac Costantiniani sub titulo Sancti Georgii possint beneficia ecclesiastica, saecularia absque dispensatione Apostolica obtinere?*

Ella rispose affermativamente a pro dei due primi Ordini militari, nulla decidendo a favore dell' O. C. sul dubbio, se mai fosse Regolare o no; ma meglio esaminata la cosa, disse: *praetensos milites, qui Costantiniani sub titulo s. Georgii nuncupantur, posse obtinere hujusmodi beneficia absque dispensatione Apostolica.*

Digitized by Google

APPENDICE III (1).

1. *Tria, in nostro Ordine statuimus genera Commendarum, videlicet Jurispatronatus, Justitiae et Gratiae, de ipsis, earumque Commendatariis disseremus.*

2. *Primi itaque generis, hoc est, jurispatronatus Commendas cuilibet fundare et erigere liceat, accedente consensu Supremi. Fundator ob meritum erectionis, et si nobilitatis prerogativa careat in Sacrum Ordinem recipiatur, sitque tum a solutione transitus, tum a quocumque alio Religionis onere exemptus penitus ac immunis. Eadem gaudeat immunitate Fundatoris Filius, ipsemet Fundator, quoad vixerit, commenda fruatur, absque ulla investitura. Ubi vero ad ejus successorem commenda transire debuerit, is a Supremo investiturum petere teneatur, qua illi decreta, priusquam commendae possessionem accipiat, crucis honore rite decoretur.*

3. *Commendae institutor in istrumento tantum erectionis personas et gradus successorum designare ac instituere possit. Omnes vocati praeter Institutoris filios maternam nobilitatem ostendant, qua deficiente, successionem amittant. Editis tamen maternae nobilitatis probationibus, non tantum ad Commendam, praevia transitus solutione, verum etiam ad quaecumque Religionis munera ac dignitates valeant promoveri.*

4. *Fundator, eiusque successores infra annum a die susceptionis habitus professionem emittere teneantur in manibus Equitis a Supremo specialiter deputandi. Quod*

(1) E qui giova per intero apportare, quanto ne dicono gli statuti circa la distinzione delle commende e le leggi che debbono regolare.

APPENDICE III.

TRADUZIONE

1. Nel nostro Ordine stabiliamo *tre specie di commende*, cioè, di patronato, di giustizia e di grazia, delle quali e dei loro commendatori distintamente parleremo.

2. La prima specie delle commende, cioè di *patronato*, sia lecito a ciascuno fondarle, ed erigerle col consenso del Gran Maestro. Il fondatore a riguardo del merito di tale erezione, quantunque fosse privo della prerogativa di nobiltà, sia ricevuto nel Sacro Ordine, e sia immune ed esente dal pagamento di passaggio, non meno che da qualunque altro peso della Religione. Il figlio parimenti del fondatore goda le medesime immunità, e goda anche la commenda sua vita durante, senz'alcuna investitura. Qualora poi la commenda dovrà passare al di lui successore, dovrà questo domandarne la investitura dal Gran Maestro, e subito che gli sarà concessa, ne prenda il possesso, e frattanto se gli dia l'abito, o sia croce della Religione.

3. Il fondatore delle commende dovrà nello strumento dell'erezione indicare e destinare le persone ed i gradi de' successori: tutti i chiamati, a riserva del figlio del fondatore, dovranno provare la nobiltà materna, la quale mancando, saranno esclusi dalla successione, ma provandola, non solo saranno ammessi col pagamento del passaggio al possesso della commenda, ma anche potranno essere promossi a tutti gli ufficî e dignità della religione.

4. Il fondatore ed i suoi successori nel termine di un anno dal giorno che presero l'abito, potranno fare la professione in mano del cavaliere che sarà specialmente deputato dal Gran Maestro. Se poi il successore non avrà compita la età di anni diciotto stabilita per la professione, potrà farlo subitochè

si successor aetate careat duodeviginti annorum ad id praescripta profiteri debeat, simul ac ipsam aetatem expleverit. Porro tum Fundator, quam ejus successores in Collegio Religionis per biennium, vel unum saltem annum versari antequam Professionem emittant, nisi sponte velint, nullo modo cogantur.

5. *Equiti a Supremo delegato pro traditione habitus, et emissione professionis Fundator, et successores necessarios sumptus suppeditent, delegandus tamen semper erit Eques vicinior, ut sumptus sit minor.*

6. *Vocati ad Commendam jurispatronatus infra sex menses a die obitus ultimi Possessoris investituram a Supremo humiliter petant, et praescripta maternae nobilitatis afferant documenta; si vero ultra sex menses investituram petere et requisita documenta proferre distulerint, donee et quousque praemissa adimpleverint, fructibus commendae careant, qui thesauro Religionis accrescant.*

7. *Quilibet Commendae Fundator quorumcumque officiorum, munerum, ac immunitatum Ordinis capax sit. Liceat insuper eidem Fundatori, atque etiam ejus successoribus, ubi Commenda pinguior fuerit, eam, si velint, in binas commendas dividere, ac dispartiri, dum modo cujusque commendae redditus centum ducatos aureos quotannis excedat, et Supremi Moderatoris ad id concurrat assensus.*

8. *Iurispatronatus commendam obtinentes alterius etiam Commendae Iustitiae, vel Gratiae capaces declaramus; verum pro eis vacationem et mortuarium, ut mos est, solvere teneantur, commendam tamen Iustitiae obtinere non possint, nisi postquam Religioni laudabiliter inservierint, et paria coeteris Equitibus requisita ostendent, quibus jus antianitatis nullum volumus praejudicium irrogari.*

9. *Quotiescumque successor Commendae jurispatronatus decimumquintum aetatis annum non expleverit, in ejus administratione immiscere se minime possit, sed a Principe Magno Magistro Eques Curator deputetur, qui*

sarà giunto a tale età. E tanto il fondatore, come i di lui successori dovranno dimorare nel collegio della religione per un anno o due pria di fare la professione; ma ciò s' intenda a loro arbitrio, non volendo che siano forzati.

5. Le spese necessarie tanto per la vestizione dell' abito, quanto per la professione, il fondatore ed i suoi successori saran tenuti a somministrarle al Cavaliere delegato dal Gran Maestro, si dovrà delegare però sempre un Cavaliere più vicino, onde risparmiare spesa.

6. I chiamati alle commende di dritto patronato tra sei mesi, dal giorno della morte dell'ultimo possessore umilmente chieggono dal Gran Maestro l'investitura, e presentino i voluti documenti di nobiltà materna; se differiscono più di sei mesi a domandare l'investitura ed a presentare i documenti necessarii debbano restar privi de'frutti della commenda, da accrescersi al tesoro della religione fino al tempo che non avranno a tutto ciò adempiuto.

7. Qualunque fondatore di Commenda è capace di ottenere uffici, cariche ed immunità dell'Ordine. Sia lecito inoltre all'istesso Fondatore, ed anche a' suoi successori, ove la commenda fosse molto pingue, dividerla in due commende, se vogliano, purchè però la rendita annuale di ciascuna commenda ecceda i cento ducati d'oro, e vi acceda il consenso del Gran Maestro.

8. Dichiariamo che quei i quali ottengono una commenda di dritto patronato, sieno capaci di altra Commenda di giustizia, o di grazia, ma per queste sieno tenuti, come è solito, soddisfare la vacazione, o il mortuario; la commenda però di giustizia non possono ottenere, se non dopo che lodevolmente abbiano prestati i loro servigi alla Religione, e dimostrati i loro requisiti uguali agli altri Cavalieri, ai quali vogliamo che niun pregiudizio si faccia in ragione di loro anzianità.

9. Tantevolte il successore di Commenda di dritto patronato non fosse giunto all'età di anni quindici, non debba inge-

Commendam administret, usquequo successor ad antedictam aetatem pervenerit, et a Supremo debitam Investituram acceperit.

10. *Si bona dotalia Commendae assignata, quae Fundator libera esse jurejurando testatus est, Fidei-commisso, censui, vel alteri oneri, aut hypothecae obnoxia detegantur, vel minoris sint redditus, quam ipse Fundator affirmaverit, nisi infra tempus praefigendum alia libera bona suppleverit, et redditus usque ad promissam summam adauxerit, Commenda supprimatur, et Fundator crucis honore careat.*

11. *Quamvis Fundator, ejusque successores cujuscumque gradus grave aliquod crimen patraverint, cujus ratione ab Ordine deponantur, nunquam tamen Commendae jacturam faciunt, nisi criminis atrocitas illius etiam privatione vendicanda sit. Quo casu commenda proximo successori juxta erectionis legem deferatur.*

12. *Ubi familia, ad quam jurispatronatus Commendae spectat, penitus defuerit, commenda ad Sacrum Ordinem ipso jure devolvatur, liceatque Supremo de ea utcumque expedire censuerit, gratificari.*

13. *Secundi generis, hoc est justitiae Commendae illae sunt, quae ad Sacram Religionem libere pertinent, et a Supremo Torquatis, vel simplicibus militibus, servato aequitatis ordine, conferuntur. Commendae annuum redditum ducentorum aureorum non excedentes simplicibus Equitibus concedantur; aliae vero majoris, quae ejusmodi summam excesserint Torquatis Equitibus reservantur.*

14. *In hujusmodi Commendarum dispensatione duo praecipue animadvertenda erunt, scilicet Prioritas promotionis, vulgo* Anzianità, *et exposcendi actio. Prioritas promotionis desumatur a die, qua miles Sacro Ordini adscriptus fuit; exposcendi autem actio tunc militi competit, cum per triennium adversus Infideles Arma tulit, vel propriis sumptibus legationes ad Principes gessit pro bono*

rirsi nell'amministrazione della Commenda, ma dal Gran Maestro si deputerà un Cavaliere Amministratore sino a tanto, che il successore sarà giunto alla detta età, ed avrà dal Gran Maestro ricevuta l'investitura.

10. Nel caso che i beni assegnati in dote alla commenda, i quali il fondatore giurò esser liberi, si scoprissero vincolati, o gravati di censo, ipoteca, o fedecommesso, o pure si ritrovassero di rendita minore di quella asserita dal fondatore, sia costui ed i suoi successori in obbligo di supplire al difetto con altri beni liberi, in contrario la commenda resti soppressa, e quelli restino privi della croce.

11. Quantunque il fondatore o i suoi successori commettessero qualche grave delitto, per cui meritassero la privazione della croce, non per tanto dovranno esser privi della commenda; che se poi la gravezza del delitto meritasse anche la privazione di questa, in tal caso la commenda dovrà passare al successore più prossimo, secondo la legge della fondazione.

12. Nel caso della estinzione della famiglia, a cui spetta il patronato della commenda: questa resti devoluta liberamente al sacro Ordine a disposizione del Gran Maestro, il quale potrà conferirla a suo piacere ad altro cavaliere di merito.

13. La seconda specie delle commende, cioè di *giustizia*, sono quelle che liberamente appartengono alla sacra religione, delle quali il Gran Maestro ne dispone a favore dei cavalieri Gran Croci, o semplici, osservato un ordine di equità, e le commende che non eccedono l'annuo frutto di dugento ducati d'oro, si concedino ai semplici cavalieri, ma le altre che eccedono detta somma, siano riservate ai cavalieri gran croci.

14. Nella collazione di queste commende si deve principalmente aver riflesso all'anzianità, la quale si misuri dal giorno, in cui il cavaliere fu ricevuto nel sacro Ordine; e quel cavaliere dovrà stimarsi più meritevole, il quale per lo spazio di

Religionis. Si vero duo Equites parem temporis prioritatem et actionem alligent, ille praeferatur, qui coeteris inspectis dignior existimabitur. Nemini liceat nisi triennio a professione transacto binas Commendas assequi, tunc vero alteram justitiae, alteram gratiae tantum possit obtinere. Coeterum omnibus Equitibus expresse prohibemus commendatitias literas quaerere, et procurare, ut sibi Commendae Iustitiae conferantur, ne meritum conterat auctoritas, et justitia gratiae succumbat.

15. *Eques, qui ex usurpatorum manibus bona ad Religionem pertinentia recuperaverit, eauti benemeritus, quoad vixerit, possideat, et honorifico Commendatarii titulo potiatur. Ubi vero e vita migraverit, bona ipsa ad Sacrum Ordinem revertantur, et liberae Supremi dispositioni subjaceant.*

16. *Ultimi generis, hoc est Gratiae Commendae illae sunt, quorum dispensatio Magni Magistri absoluto arbitrio et liberalitate pendeat.*

17. *Quibuscumque Commendas obtinentibus, sive justitiae vel gratiae perpetuo vetamus, et arctissime interdicimus, ne praedia dotalia Commendae alienare, permutare, in dotem tradere, vel hypothecae subjicere quoquo modo praesumant. Si contra fecerint, quicumque contractus ab ipsis initi nullius prorsus existant roboris vel momenti, perinde ac si gesti numquam fuissent, ac propterea ipsi Commendatarii habitu et Commenda priventur.*

tre anni avrà pugnato contro gl' infedeli; o pure a proprie spese per lo bene della religione sarà stato inviato per ambasciata presso qualche Principe; che se due cavalieri avessero pari anzianità e merito, sia preferito quello che per altri riflessi sarà stimato più degno. A niuno sia lecito conseguire due commende, se non dopo passato il triennio dal dì della professione; nel qual caso potrà ottenere una commenda di giustizia, e l' altra solamente di grazia. Si proibisce però espressamente a tutti i cavalieri di procurare raccomandazioni, affin di conseguire le commende di giustizia, affinchè l'autorità non faccia oscurare il merito, e la giustizia non soccomba alla grazia.

15. Quel cavaliere che avrà ricuperato i beni della religione, i quali fossero stati usurpati, possa godere e possedere quei beni, vita sua durante, con titolo di commendatore; ma dopo la sua morte i medesimi beni ritornino alla religione a disposizione del Gran Maestro.

16. Le commende di *grazia* sono quelle, che il Gran Maestro a suo arbitrio può conferire.

17. Si proibisce espressamente e perpetuamente a tutti que' cavalieri, che possederanno commende o di *patronato* o di *giustizia* o di *grazia* di alienare, permutare o ipotecare i beni della commenda, e se contravverranno, tutti i contratti si avranno come non fatti, privandosi eziandio gli stessi commendatori tanto della commenda che dell'abito.

Digitized by Google

ANNOTAZIONE VII AL PARAG. 7.

—

SOMMARIO

Quali condizioni esigonsi per dichiarare una Prelatura di terza specie? — Giurisdizione in *clerum et populum* della Prelatura Costantiniana—ricavata dalle parole della bolla— Loro analisi — Conchiusione — Territorio separato accordato alla Chiesa principale — Conchiusione della vera natura della Chiesa Costantiniana — E se non hanno questo un territorio separato, dee intendersi averlo formale ed intellettuale—Teoria all'uopo di celebri Canonisti—Breve di Benedetto XIII con cui accordasi al Gran-Priore Sacerdote i potere spedire dimissorie ai Cost. — Ragionamento — Se il Gran-Priore conserva questa facoltà in Napoli — Risposta.

Le parole troppo chiare di questo paragrafo indicano la vera natura della Prelatura Costantiniana di già eretta nel paragrafo 4, il quale ponderato ed appoggiato dalla dottrina Canonica la dimostra *vera nullius* sotto tutti i rapporti. E qui non dispiace esporla nell' intera sua veduta, affinchè si dissipino una volta tutte le diffidenze, che questa eccezionale giurisdizione spesso promuove in chi non ama approfondirla, o non vuole.

È troppo risaputo la condizione, che esigesi, per la ricognizione di una Prelatura di terza specie, come da Benedetto XIV venne classificata (1). Ella esistendo entro la Diocesi

(1) Tertia species est Praelatorum, qui iurisdictionem activam habent in clerum et populum alicuius loci seu oppidi, aut plurium locorum et oppidorum, quae omnino avulsa et separata sunt cuiuslibet Episcopi Dioecesis, quapropter dicuntur constituere quandam quasi dioecesim, ubi praelati, iis exceptis, quae ordinis Episcopalis sunt, omnia exercent, quae ceteroquin ad Episcopalem iurisdictionem pertinerent. Huius generis Praelati inter inferiores nobilissimi sunt, dicuntur vere et proprie nullius, et veris adnumerantur Ordinariis locorum. cap. II. lib. 2. De Synodo Dioecesano.

di altro Vescovo, mai sarà riconosciuta godere piena giurisdizione, se non quando abbia ottenuto specchiato ed espresso privilegio, in virtù del quale quel dato luogo, o Chiesa, comparisca dismembrato e seperato per sempre dalla Diocesi dell'Ordinario, ed interamente sottoposto alla giurisdizione del Prelato inferiore, a cui si vuole attribuita. Leggasi su di ciò anche il dotto Fagnano, cui segue uno stuolo di dottori: *constituitur locus nullius dioecesis non per simplicem exemptionem a jurisdictione Dioecesani, sed per dismembrationem territorii cum omnimoda jurisdictione inferioris Praelati in clerum et populum* (1).

Ora pare, che io avessi sollecitato, come alcuni credono, con questi inconcussi principî la ruina dell' Ordinaria giurisdizione Costantiniana, nell'atto stesso che m'impegno metterla in prospettiva.

La cosa però non cammina, come opinasi. Nelle parole della bolla non traluce solo un'esenzione passiva, ma da essa costituiscesi un'attiva giurisdizione in *clerum et populum* con territorio separato, quale Benedetto XIV vuole, e quale insegnano dover essere i dottori, per dirsi una Prelatura vera nullius.

Nè questo secondo la comune dei Canonisti dee interpretarsi, o imaginarsi, ma dee segnalatamente essere espresso, trattandosi di materia odiosa, opponendosi alle facoltà natie dei Vescovi, quindi non ammette in dritto estensione: incominciamone l'esame.

Nella bolla, che ci offre questa segnalata Prelatura, così sta espressato, che chiese, commende, cappelle, militi dovunque sistenti, chierici, anco insigniti di ordini sacri, ed inservienti Clemente XI. vuole sottratti totalmente da ogni giurisdizione, superiorità, visita, dominio e potestà dei Vescovi locali e degli Ordinari. Ed in quale maniera? *Perpetuo, penitus et omnino etiam in habitu amplissime*: su delle quali

(1) In c. grave de offic. ordin. n. 10.

ultime parole uopo è, che il canonista faccia le sue riflessioni richiamando alla memoria le dottrine canoniche. Primieramente il Pontefice fa uso della parola *perpetuo*, la quale indica totale dismembrazione delle Chiese Costantiniane dal territorio e Diocesi degli Ordinarî locali, in modo che ciascuno di essi non possa vantare dritto o preminenza alcuna sulle stesse, nè sulle persone, o che sieno Cavalieri, o Chierici o inservienti, rendendosi così la giurisdizione tutta, intiera, e piena del solo Prelato Costantiniano, quale rappresentante del Gran-Maestro in ciò che concerne lo spirituale.

E per maggior chiarezza il concedente Pontefice usa un' espressione, che non sfugge all'occhio veggente del Canonista, dandole quel peso, quale richiede la decisione della natura della Prelatura Costantiniana, che racchiudesi in queste parole, *et omnino etiam in habitu amplissime eximimus et liberamus*. Espressioni, io dicea, colle quali s'interdice sotto qualunque rispetto ogni atto giurisdizionale, ed ogni influenza di superiorità, anco residuale degli Ordinarî Diocesani sulle Chiese Costantiniane.

Difatti è una dottrina stabilita, che per quanto una Prelatura possa essere per via di privilegî contradistinta, mai ella intendesi sottratta totalmente alla giurisdizione del Vescovo Diocesano, nella cui Diocesi ella trovasi situata, e ciò per un rispetto e per un onore che al medesimo serbasi affine di coltivare quel residuo di natìa superiorità, che gli resta sulle Chiese dismembrate, ciò che appellasi in *habitu*.

Se dunque Clemente XI, nel dover precisare la giurisdizione, che accordava alla Prelatura Costantiniana con dotto accorgimento servissi delle parole *etiam in habitu* relativamente agli Ordinarî Diocesani; dee inferirsi che l'accordata giurisdizione è piena di modo che non lascia a desiderarne una più vantaggiosa *in clerum et populum*.

Da quanto si è detto, mi si permetta, che io quì riproduca un argomento già altrove concepito: in qualunque Chiesa di Prelatura certamente debbonsi esercitare tutti gli atti di pote-

stà ordinaria pastorale, cosicchè quegli atti, che non può il proprio Prelato esercitare, li possa il Vescovo Diocesano. Ora il Vescovo Diocesano perchè escluso onninamente dalla sempre lodata bolla di Clemente XI, niuno può esercitarne, dunque per necessaria conseguenza dee stabilirsi e senza dubbio di errare, che al Gran-Priore si competa l'esercizio pienissimo di tutti gli atti Ordinarî pastorali.

E del territorio separato, dirassi, di cui fa parola Benedetto XIV indispensabilmente voluto, onde appellarsi una Prelatura *nullius*, cosa risponderassi?

Clemente XI, nell' erigere ed instituire S. M. della Steccata in chiesa Collegiale e Conventuale (1), unilla alla Casa della Misericordia con tutti gli edifizî, possedimenti, rendite, dichiarando tutto territorio Costantiniano, ed assoggettandolo al Gran Maestro, *pleno jure ac in totum subjicimus et supponimus;* in tal guisa egli venne a formare col fatto un territorio avulso e separato con quelle espressioni, le quali non lasciano alcun dubbio, di cui fa uso, quando classifica le persone, le quali assoggetta alla giurisdizione Costantiniana, o che vivono ovunque, o che risiedono nel territorio già distaccato, *intra ejus septa et domum residebunt.*

Da ciò spontaneamente ne segue, che quanto si disse della Chiesa Capo di tutto l'Ordine senza stento e naturalmente applicasi alle Commende tutte, non che alle Chiese Costantiniane; poichè oltre che il Pontefice dichiarolle dell'istessa natura godenti, esse altresì come veri membri della Chiesa Conventuale partecipano di sua natura, e per conseguenza benchè non avessero un territorio materiale, pur debbonsi considerare aventi un territorio formale ed intellettuale (2), quale secondo i Canonisti si attribuisce, esistendo il privilegio

(1) Vedi la nota al parag. 4.

(2) Il Cardinal Petra nel comment. alla cost. 6 di Alesandro III. n. 6. Il Cardinal De Luca de iurisd. discept. 18. n. 7. Il Ferraris nell'aggiunta alla parola Abbas. n. 73.

Apostolico, a talune insigni Prelature, formando così le loro Chiese le veci di territorio separato (1).

Su di che il Ch. Consultore Commendatore Criteni nella relazione fatta alla Consulta Generale del Regno in occasione di contestazione così al proposito scrisse (2): « se nel privilegio, di cui è proposito, mentre si attribuisce al Gran Priore una piena giurisdizione sulle Chiese dell'Ordine sottraendole da ogni superiorità e dipendenza giurisdizionale degli Ordinarî, talchè nemmeno rimanga a costoro la superiorità abituale, vale a dire qualunque reliquia di onorifico riguardo, o di preeminenza territoriale, come non potrà riconoscersi nella specie quella separazione di territorio formale ed intellettuale, che ripone le Chiese dell'Ordine nella categoria di Chiese *nullius* nel vero senso canonico; cioè fornite della totale ed illimitata indipendenza degli Ordinarî ».

Ed acciocchè alcuno non pensi, che le teorie adottate sieno immaginate, e non abbiano l'appoggio di fatti incontrastabili, il detto dotto ed egregio Consultore, che poco pria avea chiarita quest'idea raggionandola solidalmente, l'appoggiò ad esempî vigenti nella Chiesa. Io del lungo tratto del Criteni scelgo solo il seguente brano in pruova dell'assunto « se mai

(1) Si consideramus, quod licet frequenter, et communi usu loquendi attento, qualitas nullius non verificetur, nisi ubi intervenit naturalis et materialis separatio territorii cum personis cleri et populi saecularis, quae quidem separatio in casu quaestionis non intervenit, tamen inficiari nequit, quod in eodem casu, intercedente Papae voluntate, adest quaedam separatio formalis seu intellectualis consistens in omnimoda et absoluta Ecclesiae subiectione, cuius virtute ad effectus formales, exercitium nempe quasi Episcopalis iurisdictionis Praelato inferiori attributae, ipsa Ecclesia obtinet locum territorii, et tam ipsa Ecclesia, quam personae in ea deservientes, ipsius iurisdictionis sunt subiectum, a quo omnino excluditur Episcopi iurisdictio. Aristogni Concord. Pastor. part. 1 cap. 6. n. 35.

(2) Rappertata nella dotta memoria su i dritti e privilegii della reale Chiesa Costantiniana della Magione di Palermo, scritta dal Ch. Avvocato D. Salvatore Aguglia.

l'espressioni del privilegio, dic'egli, sono così forti ed efficaci, che inducono chiaramente tale essere stata l'idea del concedente, e ciò senza equivoco, e senza stento d'interpretazione, allora nasce per *necessarium consequens* quella specie di prelatura *nullius*, in cui senza la separazione materiale del territorio, si verifica per singolar privilegio accordato dal Sommo Pontefice una specie di separazione formale o intellettuale, che consiste in *omnimoda et absoluta Ecclesiae subjectione*, mercè di cui l'esercizio pieno e totale della giurisdizione Vescovile si attribuisce al Prelato inferiore, talchè l'istessa Chiesa *obtinet vicem territorii*. Siffatta specie di prelatura, non vi è dubbio, che offre l'idea di una certa anomalia canonica, la quale non deve così di leggieri immaginarsi. Ma non ne mancano esempi cospicui, ove per singolari concessioni ciò si verifica. Ve n'è un esempio riferito dal Cardinal De Luca nel Santuario di Loreto, altro nella Cappella del Santissimo Presepe in Basilica Libertina, di cui fa parola l'istesso Cardinal De Luca, ed un altro ancora nel Monistero di monache Benedittine nella Diocesi di Marsi, soggetto all'Abate di Montecasino, il quale vi esercita piena ed eminente giurisdizione ».

Con queste pruove convincenti meritò il Criteni richiamarsi l'adesione di tutti i Consultori, non che l'approvazione Sovrana — che venne specificata con Real Rescritto del 17 settembre 1828.

Per la bolla inoltre l'Ordinario Diocesano, perchè niuna influenza *tam in actu, quam in habitu* può esercitare sulle Chiese Costantiniane, lascia col fatto piena, libera ed intera la giurisdizione Costantiniana. Quale nella specie va detta la separazione formale ed intellettuale di territorio intesa dai Canonisti.

Nè vò tralasciare altra importante riflessione, che offrono le parole stesse della bolla, che vieppiù rassodano il nostro assunto: nell'esporre l'amplissima attiva esenzione rispetto agli Ordinarî locali ella dice: che questi non possono cosa alcuna in-

traprendere, *etiam ratione turbatae jurisdictionis, vel alterius etiam gravioris speciei, et specialem mentionem requirentis.*

Su di che ragioniamoci un poco, e manifesterassi altra validissima ragione a favore della Prelatura *nullius* Costantiniana. Investighiamola con lo svolgerè l'idea di quella parola, *ancora di altra cosa più grave, ch'esige speciale menzione*. Cosa mai abbia voluto intendere il Pontefice con questo modo di dire? Per cui facilmente gli Ordinarî avessero potuto menar lamento? Altro non può pensarsi, se non che il lamento degli stessi avrebbe potuto aver di scopo o l'esenzione passiva, o l'attiva.

Il menar lamento per l'esenzione passiva certo che mai intese il Pontefice, perchè ciò difficilmente sarebbe avvenuto: la generalità e la facilità con cui accordasi, e la volentierosità con cui si soffre, distrugge ogni causa di produzione di mal'umore e di lagnanza, ancorchè si volesse supporre, mai si potrebbe intendere racchiudersi in quelle parole *della turbata giurisdizione più grave nella specie;* dunque debba essere un lamento prodotto in materia di giurisdizione turbata più grave di quello che possa prodursi da una giurisdizione lesa in forza di esenzione passiva; per lo che altro non resta ad intendersi in virtù delle cennate parole, per cui gli Ordinarî avessero potuto lamentarsi, che la giurisdizione attiva concessa all'Ordine Costantiniano, la quale cadrebbe sotto la forza di quelle voci di specie più grave, che esige speciale menzione. E di questa intese parlare Clemente XI in modo che in faccia di questi reclami ingiusti per la specchiatezza del privilegio vuole, che non cessino i Costantiniani di avvalersi del privilegio accordatogli.

Ingiusti reclami, io dissi, perchè gli Ordinarî locali niuna superiorità o dominio vantano sulle Chiese Costantiniane, nè anco il dritto di visitarle come Delegati Apostolici.

E qui voglio far riflettere, quanto la sbaglino quei che prendendo in appoggio l'autorità del Concilio di Trento so-

stengono, che possa il Vescovo Diocesano visitare, come Delegato Apostolico le Chiese Costantiniane. Essi con questo dire danno pruova sufficiente di loro ignoranza; poichè il Concilio sempre escluse le Chiese di Regio Patronato dalla visita dei Vescovi, che senza il consenso dei Re mai possono intentare (1). Onde a ragione scrisse al proposito Andrea Mendo (2), che il Concilio Tridentino mai con quella sua disposizione avea inteso derogare gli Ordini militari, come col fatto si è potuto conoscere dalle moltiplici decisioni della Rota Romana, e della Sacra Congregazione del Concilio, versantisi circa la giurisdizione spirituale degli ordini militari, privativa in quanto agli Ordinari locali.

Specificatamente però per l'Ordine Costantiniano esiste un generale monitorio dato per Mons. Alessandro Riario di ordine di Gregorio XIII (3), col quale egli inculca l'osservanza e l'integrità dei privilegi Costantiniani, ivi fece menzione del Concilio di Trento, e stabilì con Autorità Apostolica comunicatagli, che le ragioni e dritti degli Imperatori e dei Redovessero restar fermi nel modo, in cui lo erano prima del lodato Concilio.

Alle valide e forti ragioni, non che alle espressioni chiare della bolla Clementina aggiungesi l'altra, non meno forte. Benedetto XIII, nel modo con cui fu istituita da Clemente XI, la Prelatura Costantiniana riconobbe, e ritenne, allorchè impartì col suo breve dato ai 3 luglio 1725. *In Apostolicae dignitatis fastigio* al Gran Priore la facoltà di spedire dimisso-

(1) Sess. 25. cap. 9. de reformat.

(2) At non intendit concilium Tridentinum circa ordines militares derogare, quod exinde cernitur, quia post Tridentinum plures decisiones Rotae, et declarationes Sacrae Congregationis Concilii extant circa iurisdictionem spiritualem ordinum privativam. De ordin. milit.

(3) Nos igitur Alexander Riarius considerantes per Concilium Tridentinum (cap. 9. sess. 25) de loco oratorum loquens, iura Imperatorum, Regum, et Principum omnino illaesa, prout ante Concilium ipsum reservabuntur, reservata fuisse.

rie a prò dei Cavalieri Chierici dell'Ordine Costantiniano (1); facoltà, di cui già era in possesso il Gran-Priore Costantiniano, ma per le controversie insorte il Gran Maestro consultò il Pontefice (2), che non esitò accordargliela, come dall'istesso breve manifestasi.

In forza di che mi si permetta che io vi raggionassi; Benedetto XIII, se si decise ad impartire, ma meglio a riconvalidare della facoltà al Gran Priore non Vescovo, certo doi vea essere convinto della giurisdizione che le perveniva dalla bolla Clementina; poichè la facoltà di spedire dimissorie all' ordinazione non è, se non facoltà dei Vescovi o Prelati di primo ordine (3). Nè può supporsi che tanto sfuggito sia dalla mente dotta di sì illustre Pontefice, mentre egli stesso dice di sentirsi mosso a tale concessione da giusti e ragionevol. motivi « *ex causis animum nostrum moventibus* ». Dunque

(1) Eidem moderno, ac pro tempore existenti Magno Priori..... ut ipsi quotannis quatuordecim personis praefatae crucis insignitis simulque expresse professis ... literas dimissoriales ad clericatem characterem et ad omnes etiam sacros praesbyteratus ordines suscipiendos concedere libere, licite, et valide possit, et valeat, auctoritate Apostolica, tenore praesentium concedimus et indulgemus. E perchè allora l'Ordine Costantiniano avea Chiese in Parma, in Piacenza e S. Donnino, il Pontefice segue » ita tamen ut literae dimissoriales praedictae ad illum ex tribus Episcopis Parmensis, Placentino, S. Donnino, in cuius civitate vel dioecesi personae praefatae domicilium babebunt, dirigantur praeter quam si Episcopus Dioecesanus abfuerit, vel non esset ordinationes habiturus vel sedes Episcopalis vacaverit, tunc enim ad alterum ex duobus Episcopis praedictis ordinationea habentem dirigi possint.

(2) Facultatem sibi per M. Priorem dictae Ecclesiae literas dimissoriales fratribus militibus et cappellanis militiae praefatae, nec non ministris ipsi Ecclesiae inservientibus concedendi competere, seu attributum fuisse.

(3) Sicuti autem Episcopi sunt ordinarii ordinum ministri, atque ad ipsos proprie spectat ministrorum ordinatio et electio, ita quoque semper ad Episcopos primario et hodie spectat dimissoriales literas dare. Van-Espen, c. 8. de offic. Archiep.

nel concedergliela chiaro dimostrò, che la Santa Sede troppo era persuasa della vera natura *nullius* Costantiniana. Chiedesi ora, se questa istessa facoltà possa presentemente esercitare qui in Napoli ed altrove nel Regno il Gran Priore, per farsi nel breve cennata menzione di Parma, Piacenza e S. Donnino.

La facoltà, rispondesi, riguarda i Chierici Costantiniani da ordinarsi, dunque ovunque essi sieno, si ordineranno dal Gran Priore loro Ordinario se Vescovo; e se Sacerdote ad essi consegnerà lettere dimissorie; con aggiungere al detto che se il cennato breve venne diretto al Gran Priore in Parma, lo fu perchè là era la sede sua in quei tempi, e se solo il Pontefice fece menzione di Parma e Piacenza, e S. Donnino, lo fu, perchè in quei luoghi esistevano Chiese Costantiniane, non essendosi ancora diffuso l'Ordine.

Ora però, che trovasi in Napoli la sede dell'Ordine, non vi è ragione, che possa privar il Gran Priore dell'identica facoltà; poichè la stessa ragione che milita a favore delle facoltà del Gran Maestro, benchè in altro luogo siasi trasferita la sua sede, come inerenti alla sacra sua persona, milita eziandio a favore del Gran Priore per le facoltà che gli riguardano, ed a lui ancora inerenti per l'elezione.

Riconvalidiamo quest'istesso con sodi principî canonici. È noto che i privilegî concessi ad un particolare di qualche ordine Religioso, avuto riguardo al suo officio o dignità, s'intendono concessi a tutti gli altri, che esercitano l'istesso officio e godono l'istessa dignità.

Niuno nega che al Gran Priore Sacerdote, avuto riguardo alla sua dignità Costantiniana, siasi concesso dal Pontefice il privilegio di spedire dimissorie per l'ordinazione dei suoi; dunque tutti quei dell'istesso officio e dignità, godranno egualmente l'istessa facoltà, ovunque l'Ordine fissasse la sua sede.

ANNOTAZIONE VII AL PARAG. 7.

SOMMARIO

Giurisdizione contenziosa — propria del Gran Maestro — Egli la esercita per mezzo del G. Priore — il quale non è da considerarsi come delegato, ma Ordinario — Non così ella è per gli Ecclesiastici a ciò deputati — Ogni causa può e dee trattarsi dal G. Priore, sia civile, sia criminale, sia mista — Si tratta se il Gran Priore giuridicamente possa privare i Cavalieri di loro commende, o benefici laicali — La giurisdizione del G. Priore non ristringesi a luogo — Gli Ordinari locali non possono ingerirsi nelle cause Costantiniane — E se lo facciano sono nulle ed invalide le loro sentenze — Curia del Gran Priorato.

Dopo che il dotto e beneficante Clemente XI nel citato paragrafo svolse, quanto benignossi elargire all'Ordine Costantiniano circa la giurisdizione Ordinaria volontaria, passò subito a parlare della contenziosa, ove non meno largo mostrossi. Ed è questa un'altra pruova convincentissima della vera natura *nullius* della Prelatura da lui eretta ed istituita, essendo un'assioma canonico, che a tali Prelature *omnia competunt, quae sunt tam voluntariae, quam contentiosae jurisdictionis*.

La giurisdizione contenziosa è di spettanza del Gran Maestro, vero Ordinario, non potea meglio esprimersi il Pontefice che con quelle parole, che l'intero Ordine egli sottopone alla giurisdizione del Gran Maestro immediatamenete per tutto, e con pieno dritto « *illaque ac illos respective dicti Francisci Ducis et Magni Magistri seu perpetui Administratoris, ejusque et qui pro tempore extiterint, in munere hujusmodi successorum, jurisdictioni, visitationi et correctioni in spiritualibus et temporalibus immediate pleno jure ac in totum subjicimus et supponimus* » e più chiaro

su dell'istesso oggetto il Pontefice verso il fine di detto paragrafo si esprime: *sed milites, ac alii omnes hujusmodi coram solo Magno Magistro... tamquam proprio eorum Ordinario.... privative quoad Ordinarios locorum, aliosque omnes et singulos praedictos in omni et quocumque casu respondere debeant.* »

Egli però per l'elevatezza di sua dignità, non che per le moltiplici occupazioni impossibilitato a cose, che richieggono e tempo e conoscenza, venne dal Pontefice nell'esercizio della giurisdizione contenziosa su gli Ecclesiastici e Cavalieri dell'Ordine sollevato con delegarla al Gran Priore, come col fatto la delegò dicendo: *sed ejusmodi causas, quotiescumque, et ubicumque casus evenerit, cognoscendas committere et delegare teneatur Magno Priori praedicto* » soggiungendo che in sua mancanza o sopravvenendogli circostanze, per cui non potesse esercitarla, lo avrebbe potuto ancora per mezzo di Ecclesiastici cavalieri a ciò deputati ed eletti da Lui » *vel aliis personis, praefato tamen clericali charactere insignitis, seu in aliquo ex sacris ordinibus praedictis et in ecclesiastica dignitate constitutis, ejusdem Magni Magistri seu perpetui Administratoris arbitrio eligendis*».

Dal che vedesi essere il Gran Maestro delle cause Costantiniane il Giudice Ordinario, rappresentato nell'esercizio del suo ufficio dal Gran Priore; col quale fa egli un solo Tribunale presedendo ad una medesima Curia, ambo dunque si considerano in materia di giurisdizione contenziosa uno e l'istesso, come appunto dicesi del Vicario Generale di un Vescovo (1), il quale benchè sembri dal Vescovo ricevere la giurisdizione, perchè da lui eletto, e perchè può a suo arbitrio rimuoverlo, pure intendesi dai canoni (2) godere giurisdi-

(1) C. licet hoc eod. titul. et lib. Rota decis. 2. in addit. n. 2. eod. tit. in nov.

(2) Barbos. de iure Eccles. cit. 15. n. 17. Garz. de benef. 5. part. c. 8.

zione Ordinaria (1), onde appellasi Prelato, e stimisi costituito in Ecclesiastica dignità (2).

Non così debbesi ragionare degli altri Ecclesiastici Costantiniani, che può il Gran Maestro eligere nelle occasioni; perchè allora considerandosi essi delegati ad un fatto speciale, l'ottenuta giurisdizione spira con la causa istessa che diede l'impulso alla loro elezione; tanto che dovendo altra volta operare han bisogno di novello mandato; purchè all'officio non venissero dal G. Maestro chiamati e designati con generale commissione.

Dalla considerazione inoltre della bolla scorgesi non esservi causa riguardante l'Ordine, che non possa trattarsi e decidersi dal Gran Priore; sia essa civile, e per conseguenza beneficiaria o matrimoniale, sia criminale o mista, niuna eccettuata; tutte sono di sua competenza » *in causis tam civilibus, quam criminalibus vel mixtis militum quorumcumque, nec non ministrorum... inservientium, qui clericali charactere praedicto insigniti, aut in aliquo ex sacris ordinibus constituti* » In guisa, che trattandole da niuno dipende, ne debba dar conto del suo oprato a qualsiasi Ordinario diocesano, nè questi vi si possa ingerire, per qualunque siesi motivo, anche per ragione di turbata giurisdizione, o di specie più grave » *ita quod locorum Ordinarii, aliique omnes et singuli praedicti nullam in Commendas, Cappellas, et Ecclesias praedictas, earumque bona; redditus, et proventus, nec non in milites aliasque Personas praedictas respective jurisdictionem, superioritatem, dominium vel potestatem etiam ratione cujuscumque contractus, nec non cujusvis generis delicti, etiam turbatae jurisdictionis vel alterius etiam gravioris speciei.* »

(1) Fusc. de visit. lib. 1. cap. 15. Pavin. tract. de off. et potest. cap. Sed. vac.

(2) L. et quia ff. de iurisd. omn. iud. Molin. de primog. l 1. cap. 25.

Al Gran Priore dunque spetta, avutane la delegazione del Gran Maestro, il dritto d' inquirere, conoscere, corrigere, punire gli eccessi dei Cavalieri Costantiniani.

Qui però fo una riflessione rimarchevole, ed è: che siccome la nomina alle commende sia di attribuzione del Gran Maestro esclusiva, essendogli solo proibito lo ingerirsi nell'istituzione dei presentati, e nella collazione dei beneficî Ecclesiastici; così non possa il Gran Priore procedendo in causa spogliare e privare delle commende gli inquisiti Cavalieri senza speciale mandato del Gran Maestro: questo mio ragionare parte da quel principio cioè, che siccome il Vicario Generale di un Vescovo, benchè di ordinaria giurisdizione fornito, non ha facoltà su beneficiati colpevoli di privarli dei beneficî, di cui sono in possesso, senza speciale mandato del Vescovo, appunto perchè non è nelle sue attribuzioni la collazione dei beneficii, come sta deciso ad text. in cap. ult. de offic. Vicar. in 6., non ostante ch'egli avesse una generalissima commissione di fare ciò, che può l'istesso Vescovo (1); così il Gran Priore, benchè tutto gli spetta in materia d'istituzione di presentato del dritto patronato Ecclesiastico, e di nomina e di collazione di beneficio Ecclesiastico, niuna facoltà ritiene su le commende e patronati laicali: dunque nel precedere egli contro i Cavalieri colpevoli, non può devenire all'atto di privazione delle Commende senza speciale mandato del Gran Maestro.

Esaminiamo ora, in che la giurisdizione contenziosa del Gran Priore sia privilegiata in faccia al dritto comune: possono i suoi privilegî ridursi ai seguenti 1.° Ella, come esprimesi la bolla, non ristringesi a luogo; poichè ovunque si avveri una causa, ed avviene un delitto, o si forma un contratto, là attivasi la giurisdizione Costantiniana » *ubicumque locorum ineatur contractus, committitur delictum, et res ipsa consistat, exercere valeant*» nelle quali espressioni sta la forza del Privilegio.

(1) Anton. De Butr. consil. 9. col. 2. 3. etc. Pavin. de potest. Cap. Sed. vac. 2. p. qu. 10.

Difatti un Vescovo fuori i limiti di sua Diocesi non può esercitare atto alcuno di giurisdizione contenziosa, cosicchè volendo anco citare un suo suddito, uopo è che ne ottenga pria la venia dell'Ordinario del luogo (1); per lo contrario il Gran Priore ovunque spedisce il suo cursore, e cita i Militi Costantiniani, » *omnino privative quoad Ordinarios locorum.*

2°. Come si disse, gli Ordinarî locali non possono ingerirsi nelle cause dei Militi Costantiniani, nè mai menomamente addentare questa eccezionale giurisdizione, per qualunque siesi motivo; per giungere però con sicurezza il Pontefice allo scopo, che si era prefisso, privilegiò la giurisdizione contenziosa Costantiniana nel suo esercizio, e per renderla sempre intangibile soggiunse, che avverandosi da parte del Gran Maestro o del Gran Priore negligenza circa il correggere e punire i delinquenti Costantiniani, egli intendea anco in ciò privare gli Ordinarî locali di quella facoltà ai medesimi inerente, quali Delegati della Sede Apostolica, per cui potrebbero (2) corrigere e inquirere gli esenti, supposta negligenza da parte dei loro Superiori.

Ed incalzando la forza del suo dire il sempre lodato Pontefice, ordinò che se non ostante questa sua manifesta volontà pretendessero ingerirsi col fatto gli Ordinarii locali nelle cause Costantiniane, egli dichiarava nulle le loro sentenze ed invalide, non producenti alcun effetto canonico, e da tenersi come non inflitte le scommuniche, e le sospensioni, ancorchè vi accedesse col suo consenso la parte sottoponendovisi » *Decernentes quoscumque processus contra illos, vel eorum ali-*

(1) Episcopus non potest suum subditum existentem in aliena dioecesi citare sine licentia Ordinarii loci iuxta valorem .... verum haec opinio fallit, quando consuetudo, vel privilegium permittit Episcopo suum subditum citare extra Dioecesim, et fallit etiam in superioribus regolaribus, qui cum non habeant certum territorium possunt suos subditos citare in quavis dioecesi: ita Diana res. mor. tom. 5: tract. 11. Ventriglia. adnot. XIV. part. 2.

(2) Concil. Trident. sess 21. cap. 8.

quem per ipsos locorum Ordinarios, vel illorum Vicarios, seu quosvis alios praedictos, etiam in casu negligentiae Magni Magistri, perpetui Administratoris, vel Magni Prioris praedictorum pro tempore factos, nec non similiter quaslibet etiam excomunicationis vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas, nullas et invalidas, nulliusque roboris vel momenti fore.

Ed affinchè non vi sia ragione alcuna ad opporre a privilegii sì estesi, concessi in materia di giurisdizione contenziosa, il Pontefice nel paragrafo 11. di sua bolla dichiarò ch' egli intendea rassodare e stabilire a favore dei Costantiniani la detta giurisdizione, non ostante il disposto in contrario di Bonifacio VIII; e non ostanti i due canoni del Concilio di Trento » *non obstantibus recolendae memoriae Bonifacii Papae VIII. similiter Praedecessoris nostri, qua cavetur, ne quis extra suam civitatem, et dioecesim, nisi in certis exceptis casibus ultra unam dietama fine suae dioecesis ad judicium evocetur.....et de duobus dictis in Concilio Generali editis.*

Finalmente siccome senza curia, o tribunale la potestà giudiziaria non può esercitarsi, Clemente XI. facultò il Gran Maestro a crearla, con eligere gli ufficiali a comporla in persona di idonei Ecclesiastici Cavalieri; qual facoltà includesi in quelle parole » *sed ejusmodi causas, quotiescumque ac ubicumque casus evenerit agnoscendas, fineque debito terminandas committere ac delegare teneatur Magno Priori praedicto, vel aliis personis praefato tamen clericali charactere insignitis...ejusdem Magni Magistri seu perpetui Administratoris arbitrio eligendis* (1).

(1) Versandoci in questa materia non è da preterirsi il gran privilegio dei Gran Maestri Costantiniani, confirmato da tutti i Sommi Pontefici, e del quale per la bolla *militantis Ecclesiae* ne sono tuttora in pacifico possesso. Egli è il poter creare Giudici ordinarii per autorità Apostolica, come i notari, e cancellieri. Quale privilegio accordasi in virtù delle bolle di Paolo III. Giulio III. Pio IV. Gregorio XIII. e di altri, quali tutte rapporta Mosenga nel vol. 2. a cui potrà rivolgersi chiunque ne desiderasse cognizione.

APPENDICE IV.

CAPO X.

DEGLI STATUTI, IN CUI DICHIARASI IL MODO DI PROCEDERE CONTRO I DELITTI.

1. *Duo praecipua sunt cujuslibet Principatus ac bonae constitutae Reipublicae fundamenta, proemium scilicet et poena: proemio subditi incitantur ad virtutis amorem; poena a vitii semita revocantur. Cum enim hominibus id a natura primi hominis peccato vitiata sit comparatum, ut sponte sua ad illicita potius, quam ad honesta propendeant, pauci profecto virtutes sectarentur, nisi eos spes mercedis alliceret. Pauci itidem vitia fugerent, nisi eos supplicii formido cohiberet. Mihi itaque de proemiis, modo de poenis, quibus nostri Equites ob admissa crimina plectendi erunt, disseremus.*

2. *Primum omnino volumus atque decerninus, ut in criminibus, quae cum proximi injuria aut damno conjuncta non fuerint, nulla contra Equitem proponatur accusatio, nisi privata et fraterna correctio a Provinciali vel aliis Superioribus Ordinis adhibenda praecesserit, et admonitus adhuc criminis consuetudine perseveraverit. Haeretici tamen, cui de jure nulla praevia correctio denuncietur, et qui eos accusare voluerit, graviter arbitrio Supremi puniatur.*

3. *Ubi vero in Equitem vel alium quemcumque sacro Ordini adscriptum ob aliquod crimen animadvertendum erit, si moretur in nostrae ditioni subjectis Consilium Religionis Criminalem processum conficiat vel confici mandet. Inquisitum, dummodo legitima processerint inditia et delicti gravitas ita ferat, in custodiam tradi jubeat, et causam ipsam, servatis servandis, ut juris fuerit, terminet, An-*

APPENDICE IV.

TRADUZIONE.

1. Due sono i principali fondamenti di ogni principato, e di un bene ordinato governo il *premio* cioè, e la *pena*. Il premio stimola i sudditi all'amore della virtù, la pena li distoglie dalla strada del vizio. E siccome la natura dell'uomo trovasi viziata pel peccato del primo uomo, tantochè spontaneamente inchina piuttosto alle illecite cose che alle oneste, quindi è che pochi seguirebbero la virtù, se la speranza del premio non l'invitasse, e pochi parimenti fuggirebbero i vizii, se non li raffrenasse il timor del gastigo. Altrove dunque parleremo de' premii, ora però farem parola delle pene, con le quali i nostri cavalieri dovranno punirsi per cagion de' delitti commessi.

2. E primamente stabiliamo, che ne' delitti i quali non saranno congiunti con la ingiuria o danno del prossimo, non dovrà portarsi contro del cavaliere accusa alcuna, ma solamente una privata e fraterna correzione da farsegli dal capo della provincia, o da altri superiori dell'Ordine; ma se essendo ammonito non si emendi, potrà farsene l'accusa. Gli eretici però senz'alcuna precedente correzione, dovranno accusarsi, anzi chi non vorrà accusarli, sarà punito ad arbitrio del Gran Maestro.

3. E dovendosi procedere contro di un cavaliere del nostro Ordine per qualche delitto, se egli dimori ne' luoghi soggetti a' nostri dominii, il consiglio della religione ordinerà il processo. L'inquisito di delitto grave, purchè sia proceduta la intimazione legittima, dovrà essere custodito fino a tanto, che si è terminata la causa, *servatis servandis*, come sarà di ragione; bensì però il giudice avanti di promulgare la sentenza, sia tenuto di richiedere ed esplorare la volontà del

tequam vero ad sententiae promulgationem procedat, Supremi voluntatem exquirere ac attendere teneatur.

4. *Quod si Eques puniendus in alieni Principis ditione continuo resideat, processus a Conservatore privilegiorum, nisi alium Supremus delegaverit in foro Ecclesiastico, conficiatur, et ad ipsum Supremum vel ad Religionis Consilium transmittatur, cujus erit, actis causae mature discussis et consulto Supremo, poenam, quae de jure infligenda fuerit, constituere, vel ubi de Inquisiti innocentia constet, ejus absolutionem demandare.*

5. *Haeresis manifestus quamprimum ad sacrosanctae Inquisitionis Tribunal deferatur, ab Equitum albo statim expungatur, et Sacri Ordinis Cruce perpetuo careat.*

6. *Qui haeretica spargentem dogmata, aut consimiles blasphemias proferentem audierit, eum corrigat, objurget, et cui de jure denunciet. Quod si neglexerit pro modo culpae puniatur.*

7. *Si ipse Eques (quod absit) hujusmodi etiam leviores blasphemias temere pronunciaverit, ense et cruce ad annum privetur. Ubi pluries deliquisse compertus fuerit, aliis gravioribus poenis afficiatur, vel etiam a Sacro Ordine, si ita Magno Magistro videbitur, deponatur.*

8. *Qui Summi Pontificis, Principis naturalis, sive etiam Supremi Magistri Majestatem violaverit praeter poenas a jure statutas ipso facto Ordinis dignitatem, ac insignia amittet.*

9. *Proditor, fur, Grassator, perjurus, sacrilegus, scripturarum, monetarumque corruptor, explorator, accusator iniquus, transfuga ad Infideles, Labari desertor in bello, publicus foenerator, vilis ministerii professor, eadem omnino poena mulctentur praeter alias poenas de jure pro delicti qualitate imponendas.*

10. *Qui votorum immemor concubinam aluerit, eamque ter admonitus ejicere recusaverit, qui statuta Ordinis violaverit, vel Supremo, aliisque Superioribus honesta juben-*

Gran Maestro ; e quando costasse della innocenza dell'inquisito, dovrà esser questo assoluto.

4. Se il cavaliere che debbesi punire, risegga nel tenimento di Principe straniero, il processo si farà dal Conservatore dei privilegî, se pur il Gran Maestro non l'abbia delegato nel foro Ecclesiastico, o non lo trasmetta al Consiglio della Religione, di cui sarà officio, maturamente discussi gli atti della causa, e consultato il Gran Maestro, stabilire la pena da doversi infliggere, ed ove costa l'innocenza dell'inquisito, chiederne dal Gran Maestro l'assoluzione.

5. L'eretico manifesto subito si consegni al Tribunale della Sacrosanta Inquisizione, dall'albo dei cavalieri si depenni, e si privi perpetuamente della croce del Sacro Ordine.

6. Chi abbia ascoltato alcun che disseminasse dogmi ereticali, o che proferisse simili bestemmie, lo corriga, e riprenda, e lo denunci, a chi di dritto. Se l'ometterà, sarà punito secondo la colpa.

7. Se il cavaliere (che sia lontano) proferisse bestemmie anche leggieri, sia privato della spada e della croce per lo spazio di un anno; e se costasse che fosse caduto più volte in simili eccessi, dovrà castigarsi con pene più gravi, e sia anche escluso dal sacro Ordine se così paresse al Gran Maestro.

8. Quel cavaliere, che avesse offesa la maestà del Pontefice, o del Principe suo naturale, o del Gran Maestro, oltre la pena stabilita dalle leggi, rimanga subitamente privo della dignità e prerogative dell'Ordine.

9. Il traditore, ladro, spergiuro, sacrilego, falsificatore di scritture e monete, spia, ingiusto accusatore, fuggitivo presso gl'infedeli, disertore in guerra, pubblico usuraio, professore di vile officio sia punito con le stesse pene che sono comminate dalle leggi a misura della qualità del delitto.

10. Colui che immemore de' voti ritenesse una concubina, e tre volte ammonito ricusasse di abbandonarla, colui che avesse violato gli statuti dell'Ordine, o avesse ricusato di ub-

tibus non paruerit, qui viduarum et pupillorum precibus aures occluserit, vel miseros ab aerumnis, quantum potest, sublevare neglexerit, tamquam perjuri ab Ordine deponantur.

11. *Equitis interfector, deliberato animo, ultra poenas de jure infligendas a Sacro Ordine ejiciatur, nec umquam ei, etiam si Supremus jusserit, restituatur.*

12. *Qui contumeliis etiam levibus coequitem laeserit, illiusque famam dicto aut scripto violaverit, vel a verbis ad verbera transiens eum quoquo modo percusserit, aut ad singula, certamen provocare ausus fuerit. Quive ea in alium Equitem perpetraverit, statutis a jure poenis pro criminis qualitate plectatur.*

13. *Paucą tantum haec de criminum multitudine iudicamus. Reliqua consulto omittimus, quia committenda non credimus; Coeterum Principi Magno Magistro reservamus ac perpetuo reservatum esse volumus absolutum arbitrium, tum poenas a nobis statutas, tum etiam eas, quae de jure imponendae forent, in quibuscumque non exceptis casibus temperandi, vel etiam, si ita expedire censuerit, remittendi prorsus et condonandi.*

Digitized by Google

bidire al Gran Maestro, o ai superiori in cose oneste; colui infine che non avesse voluto ascoltare le preghiere delle vedove e de' pupilli, oppure avesse ricusato dar sollievo, potendo, ai miseri; sia privato dell'Ordine come spergiuro.

11. Colui che avesse ucciso con animo deliberato un cavaliere, oltre le pene stabilite dalle leggi, sia discacciato irremisibilmente dall'Ordine.

12. E da ultimo, quel cavaliere il quale con ingiurie, benchè leggieri, avesse offeso un altro cavaliere, o con parole, oppure in iscritto avesse tolto al cavaliere medesimo la fama; o in qualunque modo lo avesse battuto, o avesse avuto ardire di sfidarlo a duello, sia punito ad arbitrio del Gran Maestro; che se ciò avesse fatto con altra persona non cavaliere, sia punito con le pene stabilite dalla legge a misura del delitto.

13. Indichiamo solo questi pochi delitti nella grande moltitudine degli stessi. Gli altri giudiziosamente lasciamo sotto silenzio, perchè non ci persuadiamo potersi commettere. Del resto riserviamo, e perpetuamente vogliamo essere riservato all'arbitrio del Gran Maestro sì le pene da noi stabilite, che ancora quelle che si dovranno imporre di dritto, come anco gli riserviamo la facoltà di poterle minorare, ed anche condonarle, se così egli crederà essere spediente.

ANNOTAZIONE IX AL PARAG. 8.

—

SOMMARIO

Abito capitolare e solenne del Gran Priore — Abito di coro assegnatogli da Clemente XI — Come debba vestirsi essendo presente il G. Maestro — Quali cose gli sono permesse, quali no nelle solenni funzioni, essendo Sacerdote — egli può benedire le sacre suppellettili — eccetto quelle per cui si adopera l'Olio Santo — può benedire le chiese dell' Ordine — e pollute riconciliarle — Cosa debba dirsi nel caso che il Gran Priore sia Vescovo ?

Il Gran Priore Costantiniano, Prelato Ordinario di tutte le Chiese di detto ordine, può essere pure un Sacerdote. Il suo abito capitolare e solenne si è una sottana paonazza con bottoncini, occhietti e rivolte delle maniche di color cremisino, rocchetto alla Vescovile arricchito di merletti, al di sopra una sopraveste di seta cilestre tanto quanto esca per alcune dita al di sotto della cinta cremisina, che gli cinge i fianchi, su di detta sopraveste, propriamente sul petto la gran Croce dell'ordine di velluto cremisino ricamata, profilata di un cordoncino di argento, e orlata in oltre di uno di oro, col carattere misterioso Pax e l'A e l'Ω avente ad ogni punta della croce gigliata una delle quattro lettere **I. H. S. V.** Quale segno misterioso significa Cristo, principio e fine di ogni cosa, e le quattro lettere *in hoc signo vinces*. Inoltre indossa un mantello paonazzo colla gran Croce cremisina ricamata alla sinistra, e sul capo la barretta di velluto cremisino a quattro punte col fiocco, e nell'angolo che corrisponde alla fronte siavi in oro il detto segno Pax colle A e Ω. Gli orni finalmente il petto la piccola collana solita dei gran Croci. Clemente XI vi aggiunse la mozetta di lana col suo corrispondente cappuccio di colore violaceo, però da servirsene non essendo presente il Gran Maestro » *mozzettam lanam, sive ex Cam-*

mellotto violacci coloris cum suo capuccio, ac rocchettum ad instar aliorum praelatorum inferiorum, absente tamen M. Magistro, seu perpetuo Administratore praedicto, una cum Cruce ejusdem militiae super mozetta. Se poi si troverà alla presenza del Gran Maestro indosserà la mantelletta dell'istesso colore, con rocchetto con la Croce nel petto dell'ordine. *Quotiescumque vero dictus M. Magister..... in eisdem Ecclesiis praesens aderit..... mantellettum dumtaxat consimile cum Cruce ejusdem militiae et rocchettum coram quibusvis personis, etiam Ordinariis locorum, ac S. R. E. Cardinalibus, dictaeque Sedis, etiam de Latere Legatis, Vice Legatis, ac Nunciis libere deferre et gerere.*

Il Gran Priore così vestito nelle sue Chiese avanti l'Altare tra due Cappellani di cotta può prepararsi alla celebrazione della Messa privata, servendosi del canone e della bugia, così detta. Nel vestirsi dei sacri paramenti, questi non debbono riporsi sull'Altare, ma su di una tavola a ciò accomodata nel Corno dell'Epistola, e non può far uso di Croce pettorale, nè di Stola pendente come i Vescovi; e così egli può celebrare assistito da due Cappellani, con portare l'anello prezioso, ed indossare il manipolo al verso *Indulgentiam.* Egli però non può dire colla faccia al popolo *Pax vobis*, nè alla fine della Messa *Sit nomen Domini benedictum*; nè dare al popolo la trina benedizione. Terminata il Gran Priore la Messa privata vestito col solo rocchetto tra i detti Cappellani col canone e colla bugia farà il suo ringraziamento. *Nec non missam privatam celebraturi, sive in dicta Beatae Mariae della Steccata nuncupatae Collegiali, seu Conventuali, sive in aliis ad eamdem militiam quomodolibet spectantibus Ecclesiis ante Altare inter duos Cappellanos superpelliceo indutos cum canone, et instrumento argenteo cum candela, vulgo bugia nuncupato, non tamen paramentis Sacris, sed ab alia tabula a Cornu Epistolae praeparata desumptis, ac sine Abaco, more Episcoporum, et sine Cruce pectorali, ac Stola a collo libere pendente se praeparare, et sic prae-*

parati cum assistentia duorum Cappellanorum, unius Clerici, unius Cubicularii, qui pro manuum lotione aquam porrigat, et unius famuli missam privatam hujusmodi celebrare, nec non annulum pretiosum in digito deferre, ac manipulum ad versiculum, Indulgentiam, absolutionem, *suscipere, non tamen ad populum se vertendo* Pax vobis, *nec missa absoluta, dicere* sit nomen Domini benedictum; *nec populo ter benedicere, post missam vero privatam, ut praefertur, celebratam; rocchetto induto absque mantelletto ante Altare inter eosdem duos Cappellanos superpelliceo indutos cum canone ac instrumento argenteo praedictis gratiarum actionem peragere.* Nelle messe solenni pei defunti lo stesso Clemente XI concesse ai Gran Priori il Faldistorio, e l'uso della Cappa » *Praeterea dum missam solemnem pro defunctis in Ecclesiis supradictis celebraturi erant, exire e Sacrario cum Cappa inter assistentes paratos, et in faldistorio ante Altare posito, sacras vestes induere;* e ne'giorni in cui dovrà esercitare i Pontificali l'uso della nobil sede o Cattedra. Con quale vocabolo di sede o catedra debbesi intendere, accordarsi al Gran Priore il Trono secondo il Decreto della Sacra Congregazione sotto Alessandro VII. circa l'uso dei Pontificali concessi ai Prelati inferiori, così concepito (1) *cathedram seu sedem fixam et permanentem in horum Ecclesiis ne retineant, sed ipsis diebus quibus ex antiquis decretis tantummodo Pontificaliter celebrare, est iis permissum, mobili sede seu cathedra utantur, quam nihilominus serico panno coloris festivitatis congruentis obducere poterunt.* E per vieppiù dichiarare la Sacra Congregazione, che un tal Trono concesso ai Prelati Inferiori non fosse dissimile da quello dei Vescovi, nel prosieguo soggiunse. *Baldachinum adhibere supra sedem poterunt, non pretiosum, aut aureum.* La differenza sola che si stabilisce tra il Trono Vescovile, e l'altro concesso a'Prelati infe-

(1) Pag. 2.-decreto emanato ai 27 settembre 1659.

riori si è, per quello la stabilità, e per questo la mobilità, in quei giorni in cui di far Pontificale è loro data la facoltà. Infatti nobil Sede,cattèdra, o Trono Vescovile, nel linguaggio liturgico significano lo stesso. Il Pontificale Romano ogni volta,che il Vescovo celebrante deve sedere,dice:*vadit ad sedem, vel si non sit in ecclesia sua, ad Faldistorium:* così nella rubrica *de ordinibus conferendis*» *ascendit ad sedem, si sit in Ecclesia sua, vel acceditur ad Faldistorium.* L'istesso si legge nella rubrica, quando il Pontificale prescrive il modo d'intronizzare l'Eletto, nè differente linguaggio usa il cerimoniale dei Vescovi, *forma sedis,parlando del Trono, erit peralta..... in modum cathedrae, seu Troni* » da ciò si conosce che Clemente XI accordò al Gran-Priore semplice sacerdote, il Trono nelle messe solenni, come anco gli concesse gli abiti di Vescovo, come la Cappa Magna, la mitra , l'anello pastorale , il baculo ed i rimanenti abiti Pontificali in certi giorni dell'anno significati. *Quoties missam sollemnem Pontificalem in eisdem Ecclesiis celebrabunt, quinque assistentes habere, et nobilem sedem, seu Cathedram coopertam simplici serico panno coloris festivitati congruentis, non tamen auro contexto, aut phrigio, seu basilico opere ornato retinere, eaque, non tamen in praesentia Magni Magistri, seu perpetui Administratoris praedicti, uti cappa quoque magna, non tamen Ministro, seu Inservienti, qui ejusdem Cappae, aut vestis talaris limbum, seu caudam extollat, nec non baculo, mitra, annulo, pastoralibus, coeterisque Pontificalibus indumentis etiam uti;* e poi prosieguo assegnandone i giorni. *In Paschae Resurrectionis, et Pentecostes, ac infra octavam Festi SS. Corporis Christi Domini, nec non feria quinta majoris Hebdomadae, ac Nativitatis Epiphaniae, ac Ascensionis Domini, nec non Annunciationis et Assumptionis B. Mariae Virginis, ac omnium Sanctorum, et Sancti Georgii festis diebus.* Finalmente al Gran-Priore semplice sacerdote si dà la facoltà di benedire le sacre suppellettili

per le Chiese dell' Ordine, ma si eccettuano quelle, per le quali si adopera l'unzione dell' Olio Sacro: gli si concede di benedire con la trina benedizione dopo la messa solenne il popolo, usando la mitra preziosa, e di benedire le Chiese dell'Ordine, e pollute conciliarle. *Mitra pretiosa similiter uti, nec non populo ter post sollemnium, non autem privatarum missarum celebrationem, ac iisdem pontificalibus indumentis . . . Ecclesias, Cappellas, aliaque Sacra aedificia tam hactenus constructa, quam de costero construenda dictae militiae dumtaxat benedicere, ea quae polluta reconciliare.* Quali restrizioni in un Gran Priore sacerdote semplice si convengono; essendo noto, che il Prelato non Vescovo, il quale ha piena potestà e giurisdizione ordinaria sulle sue Chiese, non può certamente esercitare quegli atti, che sono derivanti dall'ordine Vescovile, nè può far uso di quelle divise ed onorificenze, che appellansi pontificali, instituite per dinotare l'eccellenza della dignità Vescovile sulla presbiterale. E se per privilegio speciale, la Chiesa accorda alcune prerogative ai semplici prelati sacerdoti, che son derivanti dal sacro Ordine Vescovile, come d'indossare le vesti pontificali ec., sempre non di meno li assoggetta a tali altre restrizioni, sufficienti a dimostrare la differenza, che intercede tra la dignità dei Vescovi, e quella dei Prelati; ancorchè costoro forniti fossero di amplissima giurisdizione, al pari dei Vescovi. Ora però che il Gran Priorato Costantiniano dalla munificenza Sovrana del nostro Re (per maggiormente decorare l'Ordine del quale Egli gode il Gran Magistero) si conferisce ai più illustri Prelati insigniti dell' Ordine Vescovile, analogamente deesi da noi discorrere delle onorificenze ecclesiastiche, che ai Gran Priori competonsi sotto questo rispetto, è uopo quindi tener dietro a ben diversa via: ma il nostro ragionare per altro sarà regolato a norma parimenti del dritto il più comune, e generalmente ammesso. Quelle limitazioni, che furono quindi da Clemente XI apposte pei Gran Priori semplici sacerdoti nelle loro onorificenze ecclesiastiche, deb-

bono non essere valutate in un Gran Priore Vescovo. Elleno sono generalmente prescritte ai Prelati inferiori *nullius*, benchè questi abbiano ordinaria giurisdizione nelle loro Chiese; ma dee dirsi che simili limitazioni non suppongono una mancanza di giurisdizione, ma sibbene mancanza di potestà di ordine. Così l'altra limitazione prescritta al Gran Priore di celebrar la messa privata senza Croce Vescovile, e di non poter indossar la stola pendente al collo, non può affatto applicarsi ad un Gran Priore Vescovo: dicasi lo stesso di tutte quelle limitazioni apposte ai Gran Priori sacerdoti semplici nella celebrazione delle messe solenni, per la ragione appunto di essere quelle insegne dell'Ordine Vescovile. Può un Gran Priore Costantiniano Vescovo benedire nelle sue Chiese il popolo, anco fuori messa; ed è questa una dottrina generalmente riconosciuta, essendo la benedizione al popolo un atto strettamente annesso all' Ordine Vescovile; tanto è vero, che se un Vescovo fosse sospeso dall' esercizio del proprio Ordine, egli può esercitare gli atti dipendenti dalla potestà di giurisdizione, ma non può punto dare la benedizione al popolo (1). Nell' istesso modo può un Gran-Priore Vescovo benedire e consecrare quelle sacre suppellettili, ove si adopera l'unzione dell' Olio Santo; giacchè in virtù dell' Ordine Vescovile egli ha la potestà non solamente di ungere col sacro olio, ma di consecrare il sacro crisma.

Or si comprende, perchè il dotto non meno che zelantissimo Porporato, l'Arcivescovo Ruffo di Napoli intorno ad una lagnanza avvanzata contro il Cappellano Maggiore Monsignor Gravina, si acchetò alla decisione della Consulta Generale del Regno; poichè in essa si dette a conoscere la qualità di Gran Priore dell'Ordine Costantiniano, di che era insignito l'Arcivescovo Gravina, e di aver egli usato dei suoi dritti nella Chiesa di S. Antonio nel dì 17 gennajo 1826, della

(1) Fasano nel Commentario alla decretale. Non est comp. de tempore Ordinationis n. 37.

quale era l'Ordinario; rimanendo per conseguenza senza ragione le proposte lagnanze, di essersi fatto cioè ricevere il Gran-Priore sotto la Croce del clero all' ingresso della Chiesa, e di aver benedetto il popolo, ed innalzato il Trono. In tale occorrenza l'illustre Eminentissimo Arcivescovo limitossi a quelle parole della Bolla, che accordavano ai Gran Priori, supposti dalla medesima sacerdoti semplici, l'uso del Faldistorio e la trina benedizione in certi giorni nella messa solenne, senza punto riflettere al prosieguo della detta Bolla, nella quale si concedeva al Gran Priore sacerdote l'uso del Faldistorio nelle messe solenni pei defunti, e l'uso della nobil sede, o cattedra nei pontificali. Nè si avvertì, avanti la decisione della Consulta Generale del Regno, che se Clemente XI accordava solamente in dati giorni solenni al Gran-Priore la trina benedizione al popolo, senzachè il potesse benedire fuori messa,—ciò era appunto, perchè lo si suppone a semplice sacerdote, non mica per mancanza di giurisdizione, ma di potestà di Ordine.

Tutte queste difficoltà finalmente svaniscono, allorquando concorre nel Gran-Priore il carattere dell'Ordine Vescovile; in forza del quale egli non va soggetto a quelle limitazioni nella celebrazione delle messe solenni, di non poter cioè, benedire il popolo fuori le medesime, di non poter essere ricevuto colla Croce dal clero nell' ingresso della sua Chiesa, le quali limitazioni sono apposte ai Gran-Priori semplici sacerdoti, non già ai Gran-Priori Vescovi, nulla mancando a costoro per l'esercizio di tali atti; non di potestà di ordine, poichè si suppone essere ordinati Vescovi; non di giurisdizione, perchè si tratta di Prelati che l'hanno pienissima nelle Chiese dell'Ordine Costantiniano.

ANNOTAZIONE X AL PARAG. 8.

—

SOMMARIO

Veste conveniente ai Sacerdoti Cavalieri Costantiniani secondo i varî loro caratteri e qualità — Abiti concessi da Clemente VI.— facoltà ad essi di poterne pubblicamente usare in ogni tempo e luogo — anche alla presenza di Cardinali, Nunci, Legati, Arcivescovi e Vescovi —

Dovendosi qui trattare delle onorificenze ecclesiastiche dovute ai cavalieri sacerdoti Costantiniani, uopo è distinguerne varie classi, cioè cavalieri sacerdoti Nobili, cavalieri sacerdoti di Grazia, e cavalieri sacerdoti della classe dei Sacellarî. I primi nelle funzioni vestono abito talare usuale, e lungo mantello di color nero, e sopra del primo siavi soprapposta a guisa di rocchetto, ma senza maniche, una sopraveste di sèta bianca, non orlata in parte alcuna contrinetta di oro. Nel mezzo del petto abbiano la Gran Croce Costantiniana ricamata di velluto cremisino, profilata di un cordoncino di argento, e orlata inoltre di uno di oro col carattere Pax e l'A e l'Ω ricamato il tutto di oro, e colle quattro lettere I.H.S.V. e dal mezzo di detta croce partono in figura circolare dei raggi di lama d'argento. Dei Cavalieri nobili Gran Croci cinge il collo la piccola collana, ed i fianchi una cinta di ammuerro cremisino. Sul mantello siavi alla sinistra la Gran Croce, come sopra ricamata, e sul capo una berretta tutta simile a quella del Gran-Priore. I cavalieri sacerdoti di Giustizia vestiranno, come i primi con questa differenza, che la loro berretta, e la loro cinta sia di color cilestro. Sulla sopravveste bianca portino alla sinistra del petto ricamata la Gran Croce Costantiniana, ed invece della piccola collana la croce pendente da un nastro cilestre ondato. Essa è di oro, gigliata

nelle sue estremità, e smaltata rossa a color di rubino: nel mezzo tiene il noto carattere misterioso. È varia la maniera d'usarla, giacchè alcuni la vogliono ornata di alquanti profili d'oro smaltato, ed altri la portano sopra di un campo di smalto bianco, ed altri in diversa foggia, conservando però sempre l'integrità della Croce istituita e prescritta dall'Imperatore Costantino. I cavalieri Sacerdoti di grazia vestono come quei di giustizia. I sacerdoti finalmente cavalieri Sacellarî indossano abito talare e rocchetto usuale, e su di questo la cotta, simile a quella che usa il clero Palatino di Napoli, di color però cilestro, arricciata solo sul petto e sulla schiena, liscia essendo ai laterali, sulla parte sinistra del petto, ove non vi è riccio la Croce Costantiniana di raso ricamata cremisino, cingendo ai fianchi una cintola nera, con la berretta sul capo di velluto nero col solito misterioso carattere d'oro. Dal collo dei medesimi penda la Croce Costantiniana di oro smaltata, sospesa ad un cordoncino di seta cilestre, e di oro. I Diaconi e Suddiaconi cavalieri vestino come i cavalieri sacerdoti cappellani, con questa differenza che i loro rocchetti sieno senza maniche. Ora è buono dare conoscenza di ciò che Clemente XI stabilì circa l'insegna ecclesiastica dei cappellani della Chiesa conventuale e magistrale, cavalieri dell'Ordine. Agli stessi oltre il rocchetto concesse la mozetta col cappuccio di color violaceo, e sopra la mozetta la croce Costantiniana ricamata, colla facoltà di servirsi di questa insegna in ogni luogo, e innanzi a qualsiasi persona, e nelle Chiese Costantiniane, e nelle pubbliche processioni, anco alla presenza dei Cardinali, e dei Legati a Latere e dei Nunzî, e dei Vescovi, e degli Arcivescovi «*nec non praedictis cappellanis cruce praedicta, ut praefertur, decoratis et decorandis, ut praeter consuetum ejusdem militiae habitum rocchettum et mozzettam cum suo cappuccio violacei coloris, et super ea crucem ejusdem militiae, tam in praedicta B. Mariae della Steccata nuncupatae in collegialem, seu conventualem ejusdem militiae ecclesiam, ut praefertur, erecta*

quam extra eam, nec non extra civitatem et diocesim Parmen, et ubique locorum, etiam in processionibus et funeralibus, aliis actibus, et functionibus ecclesiasticis publicis et privatis, ac etiam in comitiis provincialibus, et generalibus ejusdem militiae, ac etiam in S. R. E. praedictae Cardinalium, etiam de Latere Legatorum, Nunciorum, Archiepiscoporum, Episcoporum, et aliorum quoromcumque praesentia, quibusvis anni temporibus, et diebns similiter deferre et gestare, illisque pariter uti libere et licite respective possint et valeant, motu pari et ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine similiter perpetuo concedimus et indulgemus.

Digitized by Google

APPENDICE V (1).

CAPO XIII.

Degli Statuti.

1. *Sacerdotes quamvis inermes maximum sunt armatae militiae robur, ac firmamentum, quod enim milites decertantes in campo, hoc praestant Sacerdotes orantes in Templo, nec semel ad profligandos Christiani nominis hostes plus labia Sacerdotum, quam manus militum valuisse compertum est; Sacerdotum itaque munus erit assiduo precum fervore Deum exercituum invocare propitium, ut nedum visibilibus armis, sed etiam spiritualibus jaculis crucis inimici dissipentur, et Equites nostri coelestibus muniti presidiis ita pugnent, ut coelo vincant.*

2. *Avitae nobilitatis documenta a Sacerdotibus non exquirimus, maxime siquidem nobilitatis loco censenda est ipsamet dignitas Sacerdotalis. Quod illustri ac memorabili exemplo nos docuit Costantinus Caesar, dum in Nicoeno Concilio renuit de criminibus, quae Episcopis objiciebantur cognoscere et judicare, quin etiam oblatos sibi libellos ne quidem lectos incendi, ipsis Episcopis dicens:* Deus vos constituit Sacerdotes, et potestatem dedit de nobis quoque judicandi, et ideo nos a vobis recte judicamur: vos autem non potestis ab hominibus judicari. Vos nobis a Deo dati estis Dii, et conveniens non est, ut homo judicet Deos, sed ille solus, de quo scriptum est. Deus stetit in Sinagoga Deorum, in medio autem Deos discernit. *Hinc nostri milites ediscent, quam sublimis sit Sacerdotalis dignitas, et qualis, quantusque honor Sacerdotibus sit exhibendus.*

(1) Nell'appendice V. dichiaransi le varie classi dei sacerdoti del real ordine, la loro promozione, e i loro doveri.

APPENDICE V.

TRADUZIONE.

1. I Sacerdoti quantunque sieno senz'armi, pur tuttavia costituiscono una grande forza e robustezza della milizia. E quel valore. che dimóstrano in campo i guerrieri, lo favoriscono i sacerdoti orando nel tempio; e più delle volte à giovato a debellare gl'inimici del nome cristiano l'orazione dei sacerdoti, piucchè il valore de'soldati. Sarà dunque l'officio de'sacerdoti di continuamente porger voti al Dio degli eserciti, acciò i nemici siano dissipati coi dardi della croce, col favore de'quali i nostri cavalieri avranno la vittoria.

2. Non ricerchiamo però da'sacerdoti le pruove della nobiltà antica, poichè la stessa dignità sacerdotale supplisce le veci di ogni nobiltà, il che con illustre e memorando esempio dimostrò l'Imperatore Costantino, il quale nel Concilio Niceno ripugnò di prendere esame de'delitti che si attribuivano ai Vescovi, anzi dippiù i memoriali, che sopra a ciò gli furono esibiti, ordinò che fossero gittati nel fuoco senza leggerli, dicendo ai Vescovi: Dio vi costituì Sacerdoti e vi diede ancora la potestà di giudicarci, e perciò noi da voi rettamente siamo giudicati, voi siete stati a noi donati da Dio come tanti Dii, e non è conveniente, che l'uomo giudichi i Dii, ma solo colui, di cui sta scritto: Dio si fermò nella sinagoga de'Dii, e stando in mezzo ad essi giudica i Dii. Apprendino quindi i nostri cavalieri, quando sia sublime la dignità sacerdotale, e quanto debbano onorarsi i sacerdoti.

3. *Horum promotionis ritus idem sit, qui exterorum Equitum, ipsis tamen militaria arma non dentur, et verba, quae ad armatam militiam pertinent, omittantur, quemadmodum fusius in rituali quamprimum edendo praescribemus. Duo tantum vota solemniter profiteantur, obedientiam scilicet et charitatem. Castitati enim jam se in susceptione sacrorum ordinum devoverunt.*

4. *Fructum donationum participes fiant: consiliis tum belli, tum pacis intersint, et postquam nobilitatis probationes ediderint, in senatorium quoque Ordinem cooptari possint, et ad cuncta Religionis munera, et officia, quae nobilibus tantum assignantur, promoveri.*

5. *Tres Sacerdotum classes constituimus. Alii erunt Sacerdotes nobiles scilicet nobilitatis rite probatae. Alii gratiosi; alii demum Sacellarii, vulgo* Cappellani de coro (1), *quorum numero diaconi, subdiaconi et Clerici accensentur; hi omnes quaecumque Statutis Ordinis praescribuntur, dummodo eorum statui non repugnent, perinde ac ceteri milites exequi, et observare teneantur.*

6. *In Sacerdotum Ordinem recipi vetamus quoscumque Claustrales; nisi cum eis Apostolica Auctoritate dispensatum fuisse constiterit, ut nominatim ad nostram Religionem, vel saltem generaliter ad quemlibet militarem Ordinem transire possint, cujus rei breve Pontificium Consilio Ordinis exhibendum erit.*

7. *Hujusmodi tamen claustralibus viris, quamvis Apo-*

(1) Su di ciò riflettendo osservo appartenere i Cavalieri Sacerdoti, appellati presentemente Cappellani Onorarii, piuttostò alla seconda categoria che alla terza, come alcuni pretendono; poichè essi propriamente sono quelli che il Gran Maestro crea per meriti e virtù personali, e li addice all' Ordine per grazia, non essendo addetti a servigio alcuno di Coro o di Chiesa, come esige lo Statuto per aversi il Sacellario, se pur non si voglia contro lo Statuto riconoscere una quarta classe di Cavalieri Sacerdoti; e ciò purchè diversamente non determinasse il Gran Maestro, presso cui risiede l'autorità d'interpetrare gli Statuti, e di alterarli.

3. Il rito di promuovere questi debba essere quello stesso che si è detto rispetto a' cavalieri, eccettuato però quello che riguarda le armi e le parole coerenti alle armi medesime, le quali si pronunziano nell'atto che si arma il cavaliere. Due soli voti facciano i sacerdoti, di obbidienza, cioè, e di carità verso Iddio e verso il prossimo, giacchè il voto che riguarda la castità trovasi già fatto da'medesimi nel tempo, in cui furon loro conferiti i sacri Ordini.

4. Essi partecipano dei frutti delle donazioni, intervengono nei consigli sì di guerra, che di pace, e tostochè han dato le pruove di nobiltà possono essere ancora nell'Ordine Senatorio ed in tutte le cariche ed officî della Religione, le quali solo ai nobili convengono.

5. Stabiliamo tre classi di sacerdoti. Altri saranno sacerdoti nobili, cioè, quelli che avranno legittimamente provata la nobiltà. Altri saranno sacerdoti ammessi all'Ordine per grazia. Altri finalmente saranno cappellani di coro; tra quali si potranno noverare del pari i diaconi, suddiaconi e chierici. E questi tutti dovranno perfettamente osservare gli statuti dell'Ordine, eccetto solamente quelle parti degli statuti medesimi che ripugnassero col di loro stato sacerdotale.

6. Proibiamo che nell'ordine de'sacerdoti siano ricevuti i claustrali, seppure non vi fosse a loro favore qualche dispensa Apostolica che li rendesse capaci di essere ammessi nominativamente alla nostra Religione o generalmente agli Ordini militari, con che però tale dispensa debba prima esibirsi ed esaminarsi nel consiglio dell'Ordine.

7. Questi religiosi claustrali però, tuttochè dispensati, non siano ammessi nel nostr' Ordine, se pria non avranno fondato una commenda o cappellania, dotandola de' loro proprii beni liberi, che abbia di rendita ducati cento almeno, la quale fondazione e dotazione eseguita possono chiederne l'investitura, che non sarà negata dal Gran Maestro, con quella legge però espressamente aggiunta, che dopo la morte del detto commendatore o cappellano si devolva

stolico Indulto suffultis transitus ad nostram Religionem minime permittatur, nisi prius Commendam, seu Cappellaniam fundaverint, eamque dotaverint de bonis liberis et ab omni prorsus onere immunibus ac exemptis, quorum annuus redditus sit centum saltem ducatorum aureorum, qua fundatione et dotatione peracta, liceat eis investituram exposcere, quae a Magno Magistro non denegabitur, ea tamen expresse adjecta lege, ut postquam Commendatarius seu Cappellanus investitus mortalitatem expleverit, Commenda seu Cappellania ipso jure ad sacram hanc Religionem devolvatur, ac omnino deveniat, cui quidem conditioni ipsemet claustralis expresse assentiri debebit, ac ubi recuset nequaquam nostro Ordini adscribatur, Coeterum quotiescumque in ipsum Ordinem rite fuerit cooptatus, perinde ac reliqui Sacerdotes milites spolio subjaceat.

8. *Sacerdotum et Clericorum officium in eo praecipue versabitur, ut custodiam, nitorem, ac munditiam Ecclesiarum Ordinis, totiusque sacrae suppellectilis quam diligenter curent; divinisque laudibus persolvendis, qua decet pietate ac devotione, incumbant, quemadmodum fusius capite sequenti explicabitur.*

9. *Porro Militaris haec Religio Sacerdotibus et Clericis in Sacris, quam etiam in minoribus Ordinibus constitutis, dummodo caelibes sint, impedimento non est, quominus quaecumque beneficia Ecclesiastica, et quascumque Ecclesiasticas pensiones obtinere, et obtentis valide et licite frui possint, etiam postquam in ipso Ordine solemnem emiserint professionem, adeoque ad ea tum assequenda, tum legitime retinenda, nullo indigent Apostolicae Sedis indulto.*

alla nostra religione sacra, alla quale vi debba devenire assolutamente il fondatore o dotatore, ed espressamente vi dovrà assentire, ed ove egli si ricuserà, non sarà mai ricevuto nel nostro Ordine. Del resto ogni qual volta venisse ammesso, sarà soggetto, come gli altri sacerdoti militi allo spoglio.

8. Il carico de' sacerdoti, e chierici debba esser principalmente di custodire la pulizia e splendore non meno delle chiese del nostro Ordine, che di tutte le sacre suppellettili; e parimenti dovranno colla decente pietà e divozione adempiere alle divine laudi, nella maniera che più diffusamente si dirà nel seguente capitolo.

9. Questa religione però del nostro Ordine non offre alcun impedimento a' sacerdoti e chierici di qualunque specie siano, purchè sieno celibi, di poter ottenere qualunque beneficio, o pensione ecclesiastica, ed ottenutole validamente e lecitamente possano godere, anche dopo che abbiano emessa la solenne professione nell' istesso Ordine e perciò sì per conseguirle, che per legittimamente ritenerle, non hanno bisogno di alcuna dispensa Apostolica.

ANNOTAZIONE XI. AL PARAG. 11.

—

SOMMARIO

Grande premura di Clemente XI. a prò dell' Ordine Costantiniano — Vuole che il medesimo sempre privilegiato esista — onde da qualunque disposizione in contrario data dei privilegi accordatigli lo esime — e dal disposto di Bonifacio VIII. e da quello del Concilio Generale, e dell' ultimo Lateranese — non che dalle regole di cancelleria, e da qualsiasi ordinativo che potrebbe ferire in minima parte i privilegi detti.

Qui sì che Clemente allargò la sua mano munificentissima nel concludere; dichiarando quanto di grande intese concepire ed elargire a favore del prediletto suo Ordine. Cosa poteva questi per se desiderare di vantaggioso e di glorioso, ch' Egli non gli impartì e rinconvalidò? Cosa poteva temere di nuocergli, che Egli non cercò apporvi rimedio valido ed opportuno, tratto dall'Apostolica sua Autorità? E se di lungi previde potervi essere cosa, per cui le sue intenzioni avrebbero potuto diversamente interpretarsi, Egli sollecito cercò dilucidarle.

Infatti Egli volle che il Gran Priore avesse la piena giurisdizione quasi Episcopale tra i limiti di sua giurisdizione, onde ordinò che per lui non doveano esistere limitazioni.

I disposti di Bonifacio VIII (1) e del Concilio Lateranc-

(1) Li rapporta Benedetto XIV. nella sua egregia opera de Synodo Dioecesana lib. 4. cap. 5. Magis adhuc quam Innocentius, litigantium commodo prospexit Bonifacius VIII in cap. statutum de rescriptis in 6. decernens ut si actor et reus eiusdem civitatis, seu dioecesis fuerint, extra ipsas causa a Sede Apostolica non committatur, nisi in duobus casibus, ibidem nominatim expressis, in quibus extra dictas civitatem et dioecesim ita causam com-

se (1) avrebbero potuto incepparla, ed Egli dichiarò che non ferissero il Gran Priore nell'esercizio della sua contenziosa giurisdizione di già contemplata nel paragrafo 7; potendo e dovendo nell' ampiezza dei suoi privilegi esercitarla ovunque, affinchè non venisse ristretta quale privilegiata a quelle leggi di dritto, alle quali van soggette le giurisdizioni delegate dal Papa;con termini chiari dunque si espresse di aver inteso accordargliela in modo da esentarla dal disposto di Bonifacio VIII. del Concilio Generale,non che del Lateranese ultimo,e del dritto in conseguenza che vieta al delegato del Papa di poter le parti trarre in giudizio al di là delle due diete (2) sotto pena di nullità del rescritto ottenuto contro la forma (3), come di nullità del processo indi formato.

È vero che assoggettolla alla legge delle tre diete (4); ma a questa van soggetti ancora tutti gli Ordinari diocesani, ciò che forma un altro invitto argomento a favore della Prelatura

mitti permisit, ut nullus eorum ultra unam dietam a fine suae » dioecesis valeat conveniri: statimque subiungit. Cum autem actor » et reus civitatum et dioecesum fuerint diversarum, si actor in » civitate vel dioecesi rei, Iudicem habere recuset: ipsum non in » sua, sed in alia civitate vel dioecesi libere impetrare valeat..... » dummodo locus ad quem eum traxerit, ultra unam dietam, » sicut in casu alio praemittitur, minime sit remotus. »

(1) Nel Concilio Lateranese fu stabilito: ne quis ultra duas dietas extra suam dioecesim per literas Apostolicas ad iudicium trahi possit, nisi de assensu partium fuerint impetratae.

(2) Nel cap. Nulli. de rescript.

(3) Nell'istesso cap.

(4) Come debbasi intendere la dieta che quì accennasi? Vi ha una dieta detta volgare, ed una seconda detta legale. La prima è quella che stabiliscesi dalla consuetudine di un luogo; la seconda viene definita dalla legge civile, la quale assegna in ogni giorno venti miglia, (C. 1. ff. si quis caut. l. 3. de verb. signific. Dec. in cap. olim num. 2. de except. in ap. cum sit Romana 5. notab. de appelat.)

Ora non essendosi nella bolla definito quale di queste debba

vera *nullius* Costantiniana, cosicchè mentre a questi l'accummunò, la privilegiò nel tempo stesso; poichè ove gli Ordinarî diocesani non possono deputare fuori diocesi giudici a procedere in loro nome, il Gran Priore lo può, ovunque esistono le cose litigiose, o siasi perpatrato il delitto (vedi il paragrafo 7), come ove gli Ordinarî diocesani non possono un loro suddito citare esistente in aliena diocesi senza licenza dell' Ordinario del luogo, il Gran Priore per lo contrario lo possa sì in forza del privilegio, sì perchè essendo il real Ordine Costantiniano Regolare va soggetto alla regola del dritto, cioè che i superiori regolari, perchè non hanno certo territorio, possono i loro sudditi citare in qualunque diocesi (1).

intendersi, uopo è che si stia alla seguente dottrina necessaria per la validità delle citazioni, occorrendo giudizio.

I dottori si agitano in varii sentimenti, benchè la più sana parte attiensi alla consuetudine del luogo, che à forza di legge: E questo sentimento è preferibile in pratica, se non che, ove mancasse stabilita la dieta volgare, sogliono i dottori rimetterla all'arbitrio del Giudice, persuadendosi della ragione di non essere definita dal dritto, e del perchè gli uomini non essendo della stessa condizione, l'esperienza ci ammaestra che alcuni possono più, altri meno in un giorno percorrere cammino (Hostiens. in cap. nulli cit. et Abb. num. 6. Menoch. de arbitr. cas. 206. num. 4.); Onde il Giudice, considerata la qualità delle persone, dei luoghi e delle cose, se non abbia alcuna cosa a notare in contrario, potrà stabilire le venti miglia per ogni dieta, o meno.

Le miglia poi si computano non dal luogo del domicilio del citato, ma sibbene dal confine della Diocesi di cui il citato è suddito; così tutti i Dottori convengono nello stesso capo *nulli*.

Nè si debba tenere alcun conto delle vie oblique, ma solo delle vie rette e solite a praticarsi, e se un luogo avesse una doppia via, una cioè terrestre e l'altra marittima più lunga, si dovrebbe aver riguardo della via più usata, e nel dubbio si direbbe vie più usata la terrestre della marittima a causa dei pericoli che il mare offre a preferenza del cammino terrestre.

(1) Diana res. mor. tom. 5. tract. II. de excomm. res. 34.

Ed affinchè i suoi militi ed il caro Ordine privilegiato in avvenire non soffra nocumento, dopo di essersi spiegato con precisione, essere sua volontà che gli accordati privilegi e giurisdizioni avessero sempre il loro vigore e mai minorati venissèro, tolse ai giudici Ordinarî ed Estraordinarî, ed a Delegati, ed a Uditori delle cause del palazzo Apostolico, non che agli stessi Cardinali, a Legati a *Latere*, e Nunci della Sede Apostolica qualunque autorità e di giudicare e di definire e d'interpretare diversamente la sua bolla, indi soggiunse; che ove s'incontrassero regole di cancelleria Apostolica, o disposizioni, o ordinativi anco di Concilî provinciali e Sinodali, o privilegi o concessioni qualunque che si opponessero alle giurisdizioni accordate colla sua bolla all' Ordine Costantiniano in qualunque modo, Egli intendea pienissimamente colla sua autorità Apostolica derogare per quel capo che presentavano contrarietà.

Sono modi di dire questi, che evidentemente indicano, come rifletteva, un animo oltremodo propenso a beneficare, che l'Ordine non dovrà mai mettere in obblio, e con gelosia dovrà sentirsi impegnato di custodire i benefichi effetti della munificenza Apostolica, da Clemente XI. accordatagli.

ANNOTAZIONE 12.°

TESTIMONIANZA GENERALE CHE DA IL CELEBRE GIUSTINIANO, CIRCA I PRIVILEGII COSTANTINIANI, DI CUI AMO TRASCRIVERNE LE PAROLE (1):

« Ottenne quest'ordine sacro molti privilegî imperiali, bolle, brevi, motuproprî, e fulminatorî pontificî, dopo della confirmazione di San Silvestro nella persona dell'invincibile Costantino, e suoi discendenti. Ce lo attestano prima le lettere del santo Pontefice Leone I., dirette a Marziano Augusto in favore di Alessio Angelo, allora Gran Maestro, il privilegio di Leone Imperatore, concesso l'anno 489 ad Alessio, e Michele padre, e figliuoli Angelî principi di Cilicia, e Macedonia, quello d'Isacio Angelo Flavio Cómneno Imperatore in Alessio suo figliuolo, e successori: da' quali rimase riformata, e ristaurata questa milizia. Volle pure Michele Imperatore Paleologo, dopo aver occupato l'imperio degli Angeli Flavj, approvare in essi l'esercizio di tale sovrana facoltà, come ad essi, e successori legittimamente spettante; onde la confirmò co'replicati privilegj 1293, e 1294, poco prima della sua morte, nelle persone di Michele, ed Andrea padre, e figliuolo Angeli Flavj, discendenti dall'invitto Cesare Isacio.

Concorse medesimamente Paolo III, sommo Pontefice con motuproprî; *cum sicut accepimus, et cum praedecessores nostri*, ed altrove; *cum sicut accepimus*, e replicate bolle susseguenti nel 1540, 1545, concesse a pro de' privilegî, e facoltà suddette nelle persone di Paolo, ed Andrea fratelli Angeli Flavj Comneni, confirmando a loro favore le approvazioni, e bolle di Callisto III, Pio II, Sisto IV, Innocenzio VII, ed altri Romani Pontefici, fulminando rigorosa scomunica contro dei perturbatori, di chi volesse ostare all'esercizio delle loro dignità, facoltà, e privilegî. Approvò le prenarrate con-

(1) Storia di tutti gli ordini militari e cavallereschi. Parte 1.

cessioni Giulio III Pontefice con suoi motuproprì ; *cum sicut accepimus, et cum praedecessores nostri*, bolla 1550, breve 1551 , ed altra bolla 1551 , in Andrea , e Girolamo Angelo Flavio, principi di Tassaglia, Gran Maestri di detta milizia , eredi, e successori della serenissima casa Angela Flavia Comnena. Come pure Paolo IV Sommo Pontefice con bolla 1555, e Pio IV con motuproprio rilevato 1564, e nella bolla 1565. Pio V, con altra bolla, in vigor della quale sono li cavalieri Costantiniani di S. Giorgio capaci de'beneficj ecclesiastici, anco con cura, tutto nella persona di Girolamo Angelo Principe suddetto di felice memoria, e di lui eredi successori. Rimasero conformati, e convalidati per l'eminentissimo Alessandro Cardinal Riario auditore del Papa con tre suoi fulminatorj , sotto il Ponteficato di Gregorio XII ; indi con un motuproprio, *cum sicut accepimus*, di Sisto V, Sommo Pontefice; per decreto della sacra congregazione del sant' officio 1576, con la quale fu confirmata la capacità de' beneficii Ecclesiastici, anco con cura nei medesimi cavalieri di san Giorgio.

« Cedula reale dell'invitto D. Filippo il Monarca delle Spagne; decreto del consiglio degli ordini , che commette l'uso dei privilegi nella Spagna; dopo de' quali una sentenza dell'Uditore 1591, a favore di D. Pietro Angelo Flavio Comneno Principe di Cilicia, contro Giov. Giorgio della Ceffalonia falsario; altra detta 1594 , a favore di D. Gio. Andrea Angelo Flavio Comneno principe di Macedonia contro al detto Gio. Giorgio. Un'altra cedula di Filippo II, Monarca delle Spagne 1595 , in Gio. Andrea Angelo principe suddetto : altre due sentenze dell'Uditore in Roma 1597 , in favor di detto principe Gio. Andrea, contro Nicolò d' Alessio falso cernovichio , e monitorio 1603 di Papa Clemente VIII, in favor d'esso principe, e sua santa milizia. Dopo delle quali tutte conferme apostoliche, seguì sentenza in contradittorio nell'eccelsa ruota 1623. Cedule reali diverse 1627 di sua Maestà Cattolica , e 1630 ; decreto del consiglio degli ordini, ed altre cedule reali nell'anno medesimo 1630, e breve d'Urbano VIII a pro

degli stessi privilegi, ed ordine equestre aureato Costantiniano di San Giorgio, ad istanza del principe suddetto. Egli pria di passare all'altra vita, lasciò questa milizia convalidata con un privilegio di Ferdinando II Imperatore 1630, concesso nella dieta di Ratisbona. A questo successe legittimo erede de' titoli, dignità ec. D. Angelo Maria Flavio Comneno, *iure sanguinis* per ereditaria azione, e genitura, Cesare Flavio Augusto principe di Macedonia, duca, e conte di Drivasto, e Durazzo Sovrano signore, e Gran Maestro di quest'ordine, e religione, non soggetto a principe veruno; nella di cui persona, eredi, e legittimi successori con monotorio pontificio d'Alessandro VII fu confermata nel 1665, l'abbattuta grandezza. A questa riguardando occhio clemente l'invitto Ferdinando Maria duca dell'una, e l'altra Baviera, elettore del S. R. I. ec. volle soccorrerla con amplo diploma di sovrano protettore nel 1667, per indi tutti darne più evidenti gli effetti d'una religiosa, e magnanima inclinazione alla risorta di quest'ordine, e famiglia.

« Così parimente la serenissima repubblica Veneta con dispaccio del Collegio Eccellentissimo de'XX savi del corpo del senato 6 marzo 1671, confermò nello stesso D. Angelo Maria tutte le avite prerogative, e grandezze. Dopo di questo il gloriosissimo Cesare Leolpoldo Imperatore augustissimo dei Romani, con speciosissima rinnovazione l'anno medesimo 25 giugno, grande imitatore dell'avo Ferdinando II, diede contrassegni di cordiale patrocinio in favore dell'ordine, e Gran Maestro medesimo; e la santità di nostro signore Clemente X sommo Pontefice con suo monitorio, e breve di protezione nell'anno stesso, confirmò tutti li privilegi del Gran Maestro, e cavalieri Costantiniani, del qual ordine imperiale nominò protettore in Roma il Cardinale de'Massimi. Ultimamente sostenendo il supremo magistrato il principe D. Girolamo Angelo Flavio, l'invitto re di Polonia confirmò tutti i privilegi dell'ordine, e commettendo l'uso de'medesimi nel di lui regno; con espressioni d'aver riportata la vittoria di Vienna coll'invoca-

zione di questa santa croce. Amò pure la Santità di nostro Signore Innocenzo XII vedere preservate così degne prerogative in questa Serenissima casa, e specialmente nel Principe D. Gio. Andrea Angelo Flavio Comneno, regnante Gran Maestro, assegnandogli anco per protettori della casa, ed ordine in Roma i cardinali cavalieri, e astali con brevi pontificj».

* » Non si restringe però l'augusta dignità della serenissima casa Angela Flavia Comneno nel solo magistrato de'cavalieri angelici Costantiniani di San Giorgio; ma per diritto ereditario, e per li suddetti privilegii, e bolle tiene con suoi discendenti facoltà di concedere i titoli di principi, duchi, conti, baroni, ec. crear cavalieri aureati, o di sprone d'oro, onde la religione si chiama ancora aureata; fare notari, scrivani; laurear dottori, e poeti; legittimare bastardi, spurî, e nati d'incestuoso coito, ed a loro, a qual si sia infamato, abolire la nota d'infamia. Tengono pure facoltà di sigillare i loro diplomi in oro, argento, piombo, cera, ed in ogni altra forma; coniare, e battere monete d'oro, argento, e metallo, con altre immunità, privilegii, ed innumerabili esenzioni. Essendo dichiarati tutti i successori di detta serenissima casa perpetui commensali de' Sommi Pontefici; riconosciuti sempre dalla Chiesa per suoi benefattori, e fondatori, come eredi di Costantino il Magno, delle basiliche del Vaticano, Laterano, San Paolo, Santa Croce, Sant'Agnese, San Marcellino, Santi Pietro e Paolo, e di altre religiose moli Costantiniane».

* Seguita l'istesso nella pag. 31.

APPENDICE VI.

DEI DIVERSI ORDINI DEI CAVALIERI.

Il sacro Militare Ordine Costantiniano per l'antichità il primo, e per nobiltà a niuno secondo va detto Angelico, Aureato, Costantiniano, e Georgiano, da che dagli Angeli, disse Costantino, essersi offerto visibile il segno della Croce, dal quale incoraggiato riportò la completa vittoria su di Massenzio; Aureato da che di sproni e di croce d'oro erano fregiati i Cavalieri; Costantiniano per il suo Istitutore, e Georgiano perchè posto sotto il patrocinio dell' invitto Martire di Gesù Cristo S. Giorgio.

Egli ebbe così la sua nobile origine; dopo la detta vittoria in segno di riconoscenza del divino beneficio, Costantino pose a difesa del Labaro Imperiale cinquanta tra suoi valorosi scelti e li fregiò della Croce, arricchendoli di privilegii e d'immunità.

Coll'andar del tempo si vide quest' Ordine tanto nobilitato che molti Imperatori, e Principi Supremi dell' Asia e dell'Europa ne fecero parte. Sarebbe manchevole quest'opera di una arte ragguardevole, se dopo aver parlato di tutto ciò che mira alla grandezza di quest'Ordine illustre, si tacesse di far menzione dei diversi Ordini dei Cavalieri, di cui risulta questa Sacra Religione Militare, ed affinchè non si erri in materia importante, trascrivesi il capo terzo degli Statuti, ove se ne tratta, dandosene la traduzione consueta.

1. *Quoniam de Supremo diximus tamquam de Capite, rectus Ordo rerum postulat, ut de variis Equitum classibus, tamquam de membris totum hoc militare corpus constituentibus disseramus.*

2. *Primum ad digniorem locum obtinent Torquati, seu clarius Equites Magnae Crucis, qui Senatorio titulo praefulgentes, sunt militiae Proceres et Primates; Hi quinqua-*

APPENDICE VI.

TRADUZIONE DELLA STESSA.

1. Poichè abbiamo già parlato del Gran Maestro, che è il Capo della Religione, conviene ora parlare dei diversi Ordini dei cavalieri, come membro, le quali il corpo di questa religione costituiscono.

2. Il primo e più degno luogo occupano i Torquati, cioè i Cavalieri Gran Croce, quali godendo del titolo di Senatori, sono i capi ed i primati della milizia. Costoro non debbono

gesimum numerum non excedunt, quem numerum Costantinus Augustus gentis nostrae Progenitor, ac decus praecipuum designavit, dum quinquaginta tantum lectissimos milites e primoribus sui exercitus Imperiali Labaro gestando praeposuit. Provincias isti administrabunt, coeteris Equitibus loco et auctoritate praecellent, et graviora militiae onera ferent.

3. *Post Equites Magnae Crucis secundo loco censentur illi, quos Equites Justitiae, sive probatae nobilitatis appellamus.*

4. *Extat etiam classis Donatorum, quorum alii sunt nobiles, alii non generis claritudine, sed morum honestate conspicui, de quibus omnibus infra sigillatim agetur.*

5. *Alia est classis Equitum Sacerdotum, de quibus itidem suo loco agetur.*

6. *Sunt praeterea milites Gratiosi nuncupati, quorum promotioni cum deficiat aviti sanguinis splendor, supplet ipsorum spectata virtus, sive gratia Supremi, perque meritorum gradus evecti, tum Senatorium Ordinem, tum quamvis aliam, vel praestantiorem dignitatem assequi possunt.*

7. *Postremo Ordine continentur milites inservientes, quorum primi, qui Scutiferi dicuntur, armis inserviunt; arma scilicet Equitibus ministrando, et manus cum hostibus conserendo in Equitum eorumdem subsidium; secundi vero officia, servitia, aliaque (praeter bellica) Religionis tractant ministeria, ipsisque Scutiferis gradu inferiores ensem, calcaria et relique militaria insignia gestant. Horum autem omnium crescente virtute, etiam virtutis proemia, scilicet honores accrescunt, probatae etenim nobilitatis Equites quodammodo dici poterunt illi, quos spectata ex praeclaris factis animi nobilitas commendaverint. Porro huiusmodi militibus inservientibus praecipimus, ac mandamus, ut tum Nobis, tum Primoribus Ordinis, iisque potissimum, qui praecipuis funguntur muneribus, operam suam, quoties opus erit, fideliter et sedulo navent.*

eccedere il numero di cinquanta, giacchè il Grande ed Augusto Costantino nostro antenato e decoro della nostra famiglia, cinquanta appunto ne elesse dei più illustri tra gli altri cavalieri alla difesa del Labaro Imperiale. Costoro amministrar debbono le provincie, e saranno incaricati degli affari i più rilevanti della Religione Costantiniana, e precederanno nell'autorità e luogo agli altri cavalieri.

3. Dopo di questi il secondo luogo appartiene ai Cavalieri di giustizia, cioè a quelli, che avranno ottenuto la croce col mezzo delle pruove di nobiltà.

4. Il terzo luogo spetta a quei Cavalieri, i quali ànno donato i loro beni all' Ordine. Di questi altri sono nobili, ed altri se non discendono da famiglie illustri, godono però altri meriti singolari, dei quali tutti appresso ne fàremo menzione.

5. Il quarto luogo è dei Sacerdoti Cavalieri, dei quali parimenti se ne parlerà a suo tempo.

6. Vi sono inoltre i Cavalieri di grazia, così chiamati, perchè mentre ammessi nella Religione difettano di nobiltà, tal mancanza però è supplita dalla loro specchiata virtù, o per grazia speciale del Gran Maestro, i quali anche di grado in grado, così richiedendo i loro meriti, possono ottenere dal Gran Maestro non solo l'ordine senatorio, ma anche le più cospicue dignità dell'Ordine Costantiniano.

7. Nell' ultimo grado si noverano i cavalieri servienti, i primi dei quali si chiamano Scudieri, e questi servono ai cavalieri, portando le loro armi, ed anche combattono coi nemici in ajuto dei cavalieri; i secondi poi, cioè la seconda specie dei cavalieri servienti, sono quelli che esercitano uffizii servili ed altri di tal fatta (eccetto quei di guerra), e questi essendo in un grado inferiore agli Scudieri portano spada, speroni, ed altre insigne cavalleresche: e tutti questi cavalieri dell'una e dell'altra specie, potranno anche, così richiedendo i loro meriti e virtù, essere promossi a maggiori gradi; imperocchè Cavalieri di provata nobiltà si potranno in

certo modo dire quelli, che una nobiltà di animo dimostrata con illustri azioni li abbia commendati. Poi comandiamo ed ordiniamo a questi militi inservienti di prestare fedelmente e con impegno la loro opera, quantevolte vi sarà bisogno, sì a Noi, che a' Torquati dell' Ordine, specialmente a quei che occupano le principali cariche.

La nobiltà che si esige pei cavalieri di giustizia, venne dal Gran Maestro con istruzioni analoghe date ai 10 ottobre 1794, che qui trascrivo, dichiarata.

» Volendo il Re Gran Maestro render sempreppiù cospicuo l'inclito suo reale e militare Ordine Costantiniano coll'ammissione di nobili e cospicue famiglie, e badando nel tempo stesso provvidamente al decoroso mantenimento delle medesime, ha con nuova Sovrana legge, segnata a' 4 del corrente mese di ottobre, in seguito di consulta, umiliatale dalla magistrale real deputazione Costantiniana, dichiarato per punto generale, che i nobili soggetti i quali vorranno fondare commende di giuspatronato debbano compilare rigorosamente il processo giusta il rito e le reali istituzioni per i cavalieri di giustizia, fondando con esso la nobiltà generosa per due quarti di duecento anni per ciascun di essi, compresovi sempre il quarto proprio de' pretendenti.

Ed affinchè i proprietarii di tale commende, e i di loro discendenti e legittimi successori coi frutti delle rispettive di loro commende, e colle altre proprie rendite possano decorosamente mantenersi, avendo considerato nel tempo istesso la M. S. quanto sia cospicuo il segnalato onore di rendere ereditaria nelle famiglie la croce e l'abito dell' insigne real Ordine Costantiniano, nell' atto che si è degnata di dichiarar costoro cavalieri di giustizia, e proprietarii di commende, lasciando in di loro arbitrio in ogni futuro tempo di far la pruova degli altri due quarti, ha determinato, che le nuove commende da fondarsi si fissino all' annua rendita di ducati cinquecento per ciascuna, rimanendo per il dippiù

nella di loro osservanza le leggi statutarie e reali stabilimenti che riguardano le medesime commende circa le successioni, prerogative e tutt'altro che si ritrova stabilito; per lo di cui effetto ha ordinato alla magistrale real deputazione Costantiniana che disponesse, quanto ulteriormente convenga, la quale, inteso anche il Cavalier Fiscale D. Luigi Romano Colonna, ha conchiuso di pubblicarsi colle stampe le seguenti magistrali istruzioni, approvate dalla M. S., per norma de'mentovati cavalieri di giustizia proprietarii di commende.

I.

» Si esibiranno dal pretendente con suo ricorso nella real deputazione Costantiniana le scritture comprovantino la nobiltà generosa del quarto proprio, e dell'altro quarto che voglia fondare, le quali dopo essersi proposte dal cavaliere commessario generale e segretario D. Giambattista Littiero, ed esaminate dalla medesima, non incontrandovisi difficoltà, verranno passate al cavaliere fiscale, affinchè colla sua istanza dicesse l'occorrente, una colla restituzione delle scritture, ed in seguito verranno eletti i cavalieri commissarii, a' quali verranno passati il memoriale del pretendente colla commessa e colle scritture legali della discendenza, una cogli alberi delle due famiglie, che si sottopongono alle pruove.

Quali pruove esigono i sopradetti *due quarti di nobiltà generosa mai interrotta, non meno degli anni dugento per ciascheduno, consistenti o di piazza chiusa, o di città, che faccia perfetta separazione di ceto per concessione di principe* quoad nobilitatem, *o pure per requisito di feudi nobili, o finalmente per caratteristiche d'impieghi nobili nel politico, cioè da regio consigliere e presidente di camera togato di sopra, o nel militare da colonnello in sopra, o finalmente per cospicue altre dignità, che costituiscono no-*

biltà generosa trasmissiva. Dovendosi in seguito provare da detti stipiti sino al pretendente la continuazione della nobiltà per altri nobili ufficii, ed anche colla contrazione di nobili matrimonii, restando affatto esclusi non solo quelli i quali non hanno le sopraddette circostanze, ma anche coloro che sí fossero fatti abitatori di luoghi vassalli, e villaggi ignobili, con aver esercitato ufficii di essi, e non come forastieri abitatori; eccetto però se i suddetti abitatori se ne fossero usciti fin dall'anno 1693, tempo in cui fu promulgato il decreto della religione di Malta prescrivente, che quelli i quali d'allora in poi seguitavano la detta abitazione, non avessero potuto più pretendere l'ammissione in essa Religione. Restando parimente esclusi coloro che esercitano la negoziazione, o che siasi esercitata da' loro maggiori infra i 200 rispettivi anni, come vien determinato nel capo V degli Statuti Costantiniani. *Quae, et qualia requiruntur ad Equitem constituendum:* in modo che non avendo tali pruove, o non ritrovandosi genuine o manchevoli, perderanno il solito deposito o sia passaggio di ducati cento, che dovran fare nel medesimo tempo che avanzeranno simili petizioni.

H.

Debbono i cavalieri commessarii informarsi riservatamente da persone degne di fede, in modo che il pretendente nol sappia, se sia in opinione di esser nobile per gli anzidetti due lati, e se ciascuno di essi patisca eccezione di vassallaggio, o difetto nella nobiltà; nel qual caso si ammonisca con prudenza a desistere, e non volendo, i detti commessarii riferiscono l'occorrente ad essa real deputazione, per risolversi quel che convenga.

III.

Debbono i cavalieri commessarii in unione del cavaliere commessario generale leggere i libri delle rispettive nobiltà, e comprobare tutte le scritture presentate cogli originali parola a parola co' nomi degli ascendenti, ne' quali vi può essere abbaglio tra nomi e cognomi simili, notando l'epoca che vissero, per venire ad una chiarezza del tutto, con dover di ciascuna scrittura formar l'atto del seguito confronto; e ritrovando scritture contrarie al pretendente, porle nel processo, acciò siano le pruove ributtate, ed annullate, con perdita in tal caso del deposito, o sia il passaggio; senzachè possano tanto il cavalier commessario generale, che i commessarii delle pruove esigere di più per le di loro diete della tassa delle diete stabilite nella religione di Malta, così per il viaggio, che per il confronto delle scritture: quale dovendosi eseguire nella Capitale, esigeranno il solo così detto munuscolo.

IV.

Debbano i cavalieri commessarii prendere esatto informo nelle rispettive città, se le armi gentilizie de' recipiendi (siccome vien determinato dagli Statuti) siano state per lo meno usate da cento anni in qua da' maggiori del pretendente delle rispettive due famiglie, con scritture, o con testimoni degni di fede, o che siano forestieri o paesani; e non provandosi la cennata centenaria nel modo suddetto, riferiranno il tutto alla real deputazione per prendersi gli espedienti opportuni.

V.

I cavalieri commessarii siano tenuti, dopo esaminate le scritture, confrontatele, e prese le denotate informazioni, tra il termine di un mese fare la loro relazione; elasso qual

termine, e non adducendo giustificati motivi, la real deputazione farà altra commessa, affinchè i pretendenti non siano trapazzati: ed in tal caso restituiranno i suddetti cavalieri commessarii le diete esatte; nè sotto deboli pretesti si possano scusare, rinunciando alla commessa, sotto pena di pagare alla cassa dell' Ordine ducati venticinque, sempre e quando però non allegassero gravi motivi o d' infermità, o di assenza dalla città per lungo tempo ec., e questo acciò accettino e riferiscano quello che la loro coscienza sappia, essendo tenuti palesar tutto ciò che sapessero contro del pretendente.

VI.

I cavalieri commessarii debbono giurare l'un l' altro vicendevolmente avanti al cavaliere commessario generale di bene e fedelmente eseguire la di loro commissione, ed i menzionati capi; ed indi fatta la loro relazione, rimettergli il processo colle carte numerate e firmate tutte, per passarsi all'assessore ad oggetto di esaminarne il punto legale, per poi procedersi avanti dalla real deputazione per il dippiù che occorre farsi.

VII.

Contemporaneamente debba il pretendente con altro suo ricorso esporre alla magistrale real deputazione, e dichiarare i beni su de' quali intende fondar la commenda, giustificandone con pubblici, legali e validi documenti gli acquisti, i passaggi, e tutte le altre qualità che occorrono per la sicurezza e cautela, non che l'attuale di loro rendita, sì de'beni suddetti, che per quelli che riguardano l' evizione, quali si passeranno al cavaliere fiscale; che, dopo esaminatili, riferirà l'occorrente, per risolvere essa deputazione su l'ammissione ed accettazione di quelli per fondo della commenda; e quante volte rimanga accettata l'offerta commenda, se ne

debba stipulare pubblico istromento di donazione dal notaio dell' Ordine, secondo le leggi statutarie e reali determinazioni coll'intervento de'cavalieri,commessario generale e fiscale per parte dell'inclito real Ordine Costantiniano a ciò specialmente deputati , i quali anche in nome del medesimo ne debbano prender il real possesso , di cui se ne debba stendere pubblico atto per mezzo di regio notaio, senza che lo stesso real Ordine debba soggiacere a spes' alcuna , dovendo andare a carico del pretendente ; ben inteso che in caso d'impedimento di ciascuno di detti commessario generale, o del fiscale, per cui venisse a rinunciare a tale disimpegno, il tutto si esegua dall'altro; ed accadendo impedimento per amendue , si destinerà da essa real deputazione altro soggetto per l'effettuazioni suddette.

Finalmente si riserba essa real deputazione in ogni futuro tempo di disporre, quant' altro ulteriormente convenga per l' esecuzione dell'enunciata magistral legge de' 4 del corrente ottobre. »

Digitized by Google

EPILOGO GENERALE

Dalla esposizione della bolla di Clemente XI. evidentemente riluce la qualità eminente di vero Ordinario del Militar-Ordine Costantiniano di S. Giorgio nel Gran Maestro (1), solo egli nell'attivo esercizio della Pastorale cura spirituale è rappresentato dal Gran Priore(2),Prelato *nullius* da niun altro eletto che da lui (3), in modo che eletto che sia, non vi abbisogna d'istituzione o confirma alcuna (4). È vero che l'elezione del Gran Priore sia ristretta tra le persone Ecclesiastiche del reale Ordine (5), ma dovendo essere di fiducia del Gran Maestro, ove mancasse tra i professi, lo sceglie ovunque crederà (6); purchè sia idoneo e capace di sostenere il difficile incarico della cura Pastorale.

L'esercizio della Pastorale cura al GranPriore affidato non è sì ampio e pieno, quale risiede negli Ordinarî diocesani (7), ma è ristretto tra certi limiti, essendosi dal Pontefice concesso il dippiù al Gran Maestro, che solo appellasi Ordinario, ciò che ci fa conchiudere non doversi la qualità di Ordinario attribuire al Gran Priore indipendentemente dal Gran Maestro, se non in quelle cose, che la bolla gli conferisce, se non vogliansi di un corpo stesso due capi, mostruosità canonica, che la bolla non offre.

Lodevolissima cosa è distinguersi le attribuzioni del Gran

(1) Vedi parag. 3. della bolla.
(2) Vedi parag. 4.
(3) Vedi idem.
(4) Idem.
(5) Idem.
(6) Idem.
(7) L'amministrazione dei beni della Chiesa e di tutto l'Ordine è di dritto esclusivo del Gran Maestro, come dal paragrafo terzo; egli la esercita per mezzo di deputati Cavalieri a ciò da lui eletti; nei contratti dunque di qualunque natura essi sieno, richiedesi l'autorità del Gran maestro.

Priore da quelle del Gran Maestro per non confondersi le une colle altre; quelle possono ridursi alle seguenti.

1. Il Gran Priore eletto, che sia, ha la direzione ed il governo spirituale di tutto l'Ordine (1), ciò che indica giurisdizione su di quanto appartiensi allo spirituale e coincide a quello dell'Apostolo « *posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* » — e questa giurisdizione gli viene immediatamente dal Pontefice « *illorumque Praeses ac Praelatus esse ac eorum spirituali directioni incumbere debeat, Apostolica auctoritate praefata similiter perpetuo erigimus, et instituimus* ». — La quale espressione, *auctoritate Apostolica similiter perpetuo erigimus et instituimus* dovrebbe imporre un eterno silenzio a chiunque essendo figlio della Chiesa, per suggestione o per ignoranza cerca opporsi alla giurisdizione Costantiniana; poichè è verità incontrastabile, che i Vescovi ripetono da G. C. la loro potestà, e questa l'esercitano dipendentemente dal Romano Pontefice in ragione del Primato di dritto divino, ch'egli gode nella Chiesa; cosichè egli costituito trovasi qual Principe e capo dell'Ecclesiastica Gerarchia e di tutto il corpo dei Pastori: il Pontefice è quello, che li elegge e consacra, egli li assegna la porzion del gregge, che debbono reggere e governare, ed egli ne dilata e restringe i confini di loro giurisdizione, e richiama a se quelle facoltà, che crede dovere; poichè a Pietro fu detto da Cristo: *pasce agnos meos*.

Se dunque un Pontefice nella pienezza di sua autorità elesse ed instituì un nuovo Prelato nella Chiesa e gli assegnò il gregge a governare, niuno potrà credersi nei suoi dritti leso.

2. Al Gran Priore spetta esclusivamente dare la canonica istituzione ai presentati nei beneficî di dritto patronato ecclesiastico, non che la nomina e la collazione dei beneficî ecclesiastici, essendo riserbata la provvista dei laicali al Gran Maestro sieno patronati, siano semplici (2).

(1) Vedi parag. 4. della bolla.
(2) Vedi parag. 4.

3. Come parimenti gli spetta l'ordinazione dei Chierici Costantiniani, e per privilegio ne destina il tempo dell'ordinazione (1), allontanandone quei che innanzi a Dio crede del Santuario incapaci.

4. Gli sono proprie ancora, essendo Vescovo, tutte quelle facoltà, che di già si sono esposte nella nota 9 al paragrafo ottavo, non dovendosi allora aver riguardo di quelle limitazioni da Clemente XI. apposte nella sua bolla ai Gran Priori semplici sacerdoti.

Le giurisdizioni poi, che gli convengono dipendentemente al gran Maestro, sono.

1. La visita e delle persone e delle Chiese; poichè al Gran Maestro come Ordinario concede la bolla il dritto di visitare (2). Il Gran Priore dunque, affinchè possa visitare le sue Chiese, uopo è che gli sia una tal facoltà delegata dal Gran Maestro, o pure la intraprenderà con sua licenza.

2. Nell' amministrazione dei beni della Chiesa non dee ingerirsi il Gran Priore senza speciale incarico del Gran Maestro; poichè dalla bolla ella è riserbata al Gran Maestro, chiamato Perpetuo Amministratore (3), con facoltà di poterla commettere a deputati da lui eletti e di piena sua fiducia (4).

3. Da ciò rilevasi, che nei contratti e nelle alienazioni, quali estendonsi alle permute, vendite, enfiteusi, locazioni, transazioni ec.; per essere valide, richiedesi indispensabile l'autorità del Gran Maestro, mai del Gran Priore, sempre però restando fermo ciò di cui sopra tenemmo discorso (5).

4. Come nelle unioni, incorporazioni, appropriazioni, dismembrazioni parimenti si esige la sola autorità del Gran Maestro (6).

(1) Vedi parag. 6.
(2) Vedi parag. 7.
(3) In tutta la bolla.
(4) Vedi parag. 5. annotaz. 4.
(5) Vedi l'istesso.
(6) Parag. 6. annot. 5.

Chiarite bene queste idee, io credo, ben rassodata la giurisdizione Costantiniana, come anco le attribuzioni proprie del Gran Maestro, e del Gran Priore, Iddio sia quello che possa far discendere sull' attuale Regnante delle Due Sicilie Ferdinando II. Gran Maestro di sì rinomato Ordine Cavalleresco le sue perenni e benefiche benedizioni a vantaggio di un tanto benemerito Ordine della Chiesa, affinchè sempre prosperoso inceda sotto gli auspicî reali dell' Augusto Gran Maestro, e tocchi la meta, per cui venne ad essere istituito ed arricchito di tanti svariati privilegî dall'immortale Pontefice Clemente XI. (1).

(1) La giurisdizione Costantiniana, dono dell'immortale Pontefice è stata ed è conservata sempre intera. L'attuale Gran Maestro, Ferdinando II. con un suo rescritto dimostra la gran cura e sollecitudine che adopra, affinchè non venga manomessa e minorata. È pregio dell'opera qui rapportarlo.

Real Rescritto per il Ministero, e real segreteria di Stato della Presidenza dei Ministri 30 luglio 1853.

S. M. il Re (N.S.) Gran Maestro del real Ordine Costantiniano in vista di rappresentanze del Gran Priore del real ordine medesimo, si è degnata dichiarare essere suo sovrano volere, che sieno gelosamente conservati tutti i privilegii e le esenzioni spirituali che per virtù di bolle Pontificie gode il succennato real Ordine. E quindi è venuta la M. S. a prescrivere che si tenga a modo di norma dalle autorità regie di non dare mano forte in quanto a misure disciplinari ecclesiastiche verso i Sacerdoti o chierici decorati del cennato real Ordine, che a quelle sole che venissero ordinate dal lodato Gran Priore, qual delegato della M. S. il Gran Maestro; salvo però agli Ordinarii dei luoghi di reclamare a S. M. il Gran Maestro, ovvero al detto Gran Priore sulle misure opportune a darsi per via di quest'ultimo, dietro cognizione di causa contro di quegli ecclesiastici decorati dell'Ordine, che non furono di edificazione dei fedeli, affidati alle cure di essi Ordinarii.

Digitized by Google

BOLLA

DI INNOCENZO XII.

SPEDITA L'ANNO 1699 A FAVORE DEL SERENISSIMO FRANCESCO DUCA DI PARMA E PIACENZA, NELLA QUALE SI APPROVA LA CESSIONE DEL GRAN MAGISTERO DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI S. GIORGIO, FATTO A FAVORE DELLO STESSO E SUOI DISCENDENTI DAL PRINCIPE GIOVANNI ANDREA ANGELO FLAVIO COMNENO; QUI RAPPORTATA PER L'INTELLIGENZA DEL PARAGRAFO SECONDO DELLA BOLLA DI CLEMENTE XI.

FILIO DILECTO NOBILI VIRO

FRANCISCO FARNESIO

PARMAE, ET PLACENTIAE DUCI

INNOCENTIUS PAPA XII

Dilecte Fili, Nobilis Vir, salutem, et Apostolicam benedictionem.

Sincerae fidei, et singularis devotionis affectus, quem erga Nos, et Sedem Apostolicam genere comprobaris, nec non praeclara, et multiplicia illustris Familiae tuae Farnesiae in eamdem Sedem merita nos adducunt, ut ea tibi, ac tuis futuris natis, et descendentibus, aliisque ejusdem

Digitized by Google

tuae Familiae Principibus libenter concedamus, per quae bonorum vobis fiat accessio, et perenne aliquod paternae nostrae in te, tuamque Familiam praedictam voluntatis extet monumentum.

§ I. Cum itaque sicut dilectus Filius nobilis Vir Joannes Andreas Angelus Flavius Comnenus, Princeps Macedoniae, ac Magnus Magister Militiae Aureatae Costantinianae sub titulo Sancti Georgii et Regula S. Basilii Magni nobis nupèr significavit, ipse qui (ut asserit) nobilis, et antiquae Familiae suae Angelae Flaviae Comnenae solus superstes, ac non tàm liberis, quàm spe illos procreandi destitutus extitit, quippè, qui in provecta aetate constitutus jam reperitur, nèc non parum firma, àc bellicis aerumnis fessa valetudine, summoperè cupiens in officio, seù munere Magni Magistri, seù perpetui Administratoris Militiae praedictae, quod longissimo tempore ab ejus Progenitoribus continua, àc non interrupta serie obtentum et possessum fuit, dari sibi successorem praevalidum, cujus ope, àc virtute Militia praefata relevetur, et praeservetur a noxiis, nèc non laetioribus, benedicente Domino, proficiat incrementis, ad nobilitatem tuam egregiis naturae gratiae divinae muneribus praefulgentem mentis suae oculos provide direxerit, juribusque sibi ac in re quovis modo competentibus, seù quae sibi competere existimaverat, utens tibi, ac tuis successive natis, nepotibus, et descendentibus, aliisque Familiae tuae Farnesiae praedictae successoribus Parmae et Placentiae Ducibus pro tempore existentibus officium, seù munus hujusmodi (reservato tamen desuper nostro et dictae Sedis beneplacito) resignaverit. Hinc est quod nos sperantes in Domino te, cui praeter generis splendorem, ac domestica Majorum exempla Catholicae Religionis tuendae zelus, aliaeque eximiae, ac pio, prudentique Principi dignae virtutes abundè suffragantur, Militiae praedictae plurimum utilitatis, adspirante superni favoris auxilio, allaturum esse, ac proinde felicibus

ejusdem Militiae progressibus, quae (ut asseritur) diversis Privilegiis, gratiis, et indultis a quamplurimis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris insignita fuit, quantum nobis ex alto conceditur, opportunè consulere, teque speciali favore gratiae prosequi volentes, teque, ac dicti Joannis Andreae Principis, ac Magni Magistri singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt ad affectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes fore censentes, nec non praedicti officii, seù muneris erectionem, naturam, statum, qualitates, et circumstantias quascumque etiamsi electivum, et personale existat, aliave qualibet etiam specifica, et individua mentione, et expressione digna praesentibus pro plenè, et sufficienter expressis, ac exactissimè, et accuratissimè spècificatis habentes, supplicationibus tam tui, quam ejusdem Joannis Andreae Principis, ac Magni Magistri nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eisque benigne annuentes, ac etiam Motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine resignationem dicti officii, seù muneris Magni Magistri, seù perpetui Administratoris Militiae Aureatae Costantinianae tibi, ac tuis post te natis nepotibus, et descendentibus, aliisque Familiae tuae Farnesiae supradictae successoribus, Parmae et Placentiae Ducibus pro tempore existentibus a memorato Joanne Andrea Principe, ac Magno Magistro factam, ut praefertur, publicumque desuper confectum Instrumentum, seu scripturas cum omnibus, et singulis in eis contentis, alias tamen licitis, et honestis, ac Apostolicae Sedi praedictae, illiusque auctoritati minimè adversantibus, tenore praesentium perpetuo confirmamus, et approbamus, illisque inviolabilis, et irrefragabilis Apostolicae firmitatis vim, ro-

bur, et efficaciam, et validitatem adjungimus, et adijcimus, ac omnes et singulos juris, et facti, et solemnitatum quarumcumque tàm ex juris communis, et constitutionum, privilegiorum, et indultorum Apostolicorum, nèc non Militiae praedictae, etiàm juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratorum statutorum, seù stabilimentorum, quorumlibet praescripto, quam de stylo, usu, et consuetudine, etiam immemorabili, seu alias quomodolibèt in similibus, etiàm de necessitate observandorum, et alios quovis etiam quantumvis formales, et substantiales, et incogitatos, et inexcogitabiles defectus, si qui in praemissis personalitèr, vel accessorie, seu antecedentèr, consequentèr, vèl concomitantèr, aut alias quomodolibet intervenerint, seù intervenisse, dici, censeri, praetendi, vel intelligi quomodocumque, et quandocumque possent, etiamsi tales sint, ut nonnisi facta eorum specifica, et individua mentione, et expressione sanare possint, plenissimè, et amplissime supplemus, et sanamus, ac penitus, et omnino tollimus, abrogamus, et abolemus.

§ II. Et nihilominus ad majorem, et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit, ac etiam omni alio meliori modo, via, jure, et forma, quibus firmius, et validius facere possumus, tibi, ac praedictis tuis natis, nepotibus, et descendentibus, aliisque familiae tuae hujusmodi successoribus Parmae, et Placentiae Ducibus pro tempore existentibus, suo Ordine respective supradictum officium, seù munus Magni Magistri, seù perpetui Administratoris Militiae Aureatae Costantinianae praemisso, vèl aliàs certo quem praesentibus itidem pro expresso haberi volumus, modo vacans cum omnibus, et singulis illius honoribus, juribus, praeminentiis, et praerogativis solitis, et consuetis, motu, scientia, deliberatione, et potestatis plenitudine paribus, harum serie perpetuò concedimus, et assignamus. Nèc non, vobiscum super receptionis in fratres Milites et Militiae praedictae susceptionis habitus per eos-

dem gestari soliti, ac professionis per illos emitti consuetae regularium, nec non servitiorum quorumlibet a statutis, vèl stabilimentis hujusmodi praescriptorum, ac aliarum quarumvis per eadem statuta, seù stabilimenta, ac Privilegia, et Indulta Apostolica ad obtinendum Officium, seu munus hujusmodi; illiusque jurisdictionem, potestatem, praeeminentias, et praerogativas exercendum quomodolibèt requisitarum qualitatum defectibus, caeterisque impedimentis quibusvis, hac in re vobis quomodolibèt obstituris, seù quae vobis obstare quòvis modo praetendi, venseri, vèl intelligi possent, ad praemissorum effectum, quatenus opus sit, etiam ex nunc, proùt et tunc et contra de specialis dono gratiae dispensamus.

§ III. Mandantes propterea in virtute sanctae Obedientiae, ac districtè praecipientes omnibus, et singulis memoratae Militiae Officialibus, et Ministris, quòcumque nòmine nuncupatis Militibus, Fratribus, et personis, coeterisque, ad quos spectat, et quandocumque spectabit in futurum, ut se statim, post te verò praedictos tuos natos, nepotes, et descendentes, aliosque momoratae Familiae tuae successores Parmae, et Placentiae Duces pro tempore existentes ad officium, seù munus Magni Magistri, seù perpetui Administratoris hujusmodi, ejusque liberum exercitium juxtà tenorem praesentium recipiant, et admittant, vosque recognoscant, ac vobis in omnibus, quae ad idem officium, seù munus pertinent, pareant, et obediant, faveantque, et assistant respectivè.

§ IV. Ac decernentes ipsas praesentes literas, etiamsi in Cancelleria Militiae supradictae numquàm registrentur, nèc admittantur, nihilominùs firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac vobis plenissime suffragari in omnibus, et per omnia proinde si ab iis, ad quos ea res spectat unanimitèr, nemineque penitus discrepante, vel contradicente admisisse, et in Cancelleria praedicta

registratae fuissent, neque ipsas praesentes literas, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo, quod quilibet etiam primioris, seù primi cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae, et dignitatis, seù alias specifica, seù individua mentione digni existant in praemissis interesse habentes, seù habere quomodolibèt praetendentes, illis non consenserint, nèc ad ea vocati, citati, et auditi, neque causae propter quas ipsae praesentes emanarint, adductae, verificatae, justificatae fuerint, aùt ex alia quacumque, quantumvis juxta, pia, et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite etiam in corpore juris clausa, etiàm enormis, enormissimae, et totalis laesionis, ullo unquàm tempore de subreptionis, vèl obreptionis, aùt nullitatis vitio, seù intentionis nostrae, aùt interesse habentium consensus, aliove quolibet etiàm quantumvis magno, et substantiali, ac incogitato, et inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, et infringi, modificari, retractari, in controversiam vocari, aùt ad terminos juris, seù statutorum, seù stabilimentorum, àc consuetudinum, usuumque, et Privilegiorum dictae Militiae reduci, aùt adversùs illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris facti, vèl gratiae remedium intentari, vèl impetrari, seù impetrato, aùt etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanatò quempiam in judicio, vèl extrà illud uti, seù se juvare ullo modo posse, nèc easdem praesentes litteras sub quibusvis similium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisve contrariis dispositionibus etiam per nos, et Romanos Pontifices successores nostros; et Sedem praedictam quovis modo etiàm per viam legis, et Constitutionis generalis, seu statuti perpetui quandocumque facientis unquam comprehendi, aut comprehendendas censeri, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanaverint, toties in pristinum, et validis-

simum statum restitutas, repositas, et plenariè reintegratas, ac etiam de novo sub quacumque posteriori data per vos, vestrumve quemlibèt eligenda concessas intelligi, ac ab omnibus, et singulis ad quos spectat, et pro tempore spectabit, inviolabiliter, et inconcussè observari, et adimpleri, sicquè, èt non alitèr in praemissis per quoscumque Judices, Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, S. M. E. praedictae Cardinales, etiam de Latere Legatos et dictae S. Sedis Nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeminentia, et potestate fungentes, et futuros, sublata eis, et eorum cuilibet quavis alitèr judicandi, et interpetrandi facultate, et auctoritate judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secùs super his a quoquam quavis auctoritate scientes, vèl ignorantèr contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis, ac quatenus opus sit nostra, et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, nèc non dictae Militiae, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vèl quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, stabilimentis, usibus, et naturis, privilegiis quoque, Indultis, et litteris Apostolicis eidem Militiae, illiusque Fratribus, et personis quibuslibet, etiam primioribus, seù primis sub quibuscumque verborum tenoribus, et formis, ac cùm quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis, et insolitis clausulis, ac decretis in genere, vel in specie, etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine pluribus, et concistorialitèr, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac pluriès quotiescumque vicibus concessis, confirmatis, approbatis, iteratis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis, etiàmsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis specifica, expressa, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas genera-

les idem importantes mentio, seù quaevis alia expressio habenda, aùt aliqua alia exquisita forma habenda foret, tenores hujusmodi praesentibus, pro pleno, et sufficienter expressis, àc de verbo ad verbum insertis, habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialitèr, et expressè derogamus, et derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXIV. *Octob.* MDCLXXXXIX. *Pontificatus nostri anno nono.*

APPENDICE VII.

Avendo Pio VI. unita la Percettoria o Commenda di S. Antonio Viennese di Napoli al Reale ordine Costantiniano, come si disse, mercè la bolla *Rerum humanarum* nel modo istesso e con tutti i privilegî e giurisdizioni, quali godeansi dai Commendatarî Eminentissimi, è pregio dell'opera, non chè per buona regola del Real Ordine esporre le bolle ed i brevi, che le dichiaravano; e sebbene non sia mio scopo qui rapportarle tutte, solo però mi accontento prescegliere alcune, che in se racchiudono tutte le altre, o pure perchè le altre a quelle si conformano; prendendo le mosse da che fu dismembrata questa Percettoria Generale dalla principale di Vienna di Francia.

I. La seguente Bolla di Urbano VIII. fu data, quando dismembrò per sempre la Percettoria Generale di Napoli dall'Ordine Antoniano.

Urbanus ec. Pastoralis nostri muneris ratio postulat, ut in illis auctoritatem nostram interponamus, per quam S. R. E. Cardinalium et Congregationum et Ordinum quieti et prospero statui opportune consulatur.... alias sicut accepimus felic. Record. Paulus Papa V. Praedecessor noster, cum ei innotuisset, quod Praeceptoria Generalis Sancti Antonii prope et extra muros Neapolitanos Ordinis seu hospitalis Sancti Antonii de Sancto Antonio Viennènsi nuncupati in provincia Delphinatus, tum per obitum illius ultimi Praeceptoris extra Romanam Curiam defuncti, aut illius Commenda, in qua forsan Praeceptoria ipsa eatenus ex concessione Apostolica ad vitam obtenta fuerat, certo tunc asserebatur expresso modo cessante.... quondam Jo: Baptistae Victorio Clerico tunc in humanis agenti,... tenendam... commendavit... et per annos tredecim continuo et ultra pacifice retinuit, et deinde per hospitalis praedicti, seu Monasterii Sancti Antonii Viennensis in

dicta Provincia, quod totius Religionis Caput existit, Abbatem Generalem, seu in monasterio ejusdem Sancti Antonii de urbe ordinis seu Hospitalis hujusmodi tunc existentem Vicarium, lis et causa contra dictum Joannem... et super dicta Praeceptoria sub praetextu, ne dum illius dependentiae a dicto Monasterio Viennensi verum et unionis, annexioni incorporationis, ut praetendebatur, alias de illa per recolendae memoriae Alexandrum Papam VI. eidem monasterio Sancti Antonii Viennensis.... prout in ejusdem Alexandri praedecessoris similiter confectis literis plenius etiam continetur, rebusque aliis in actis causae ut causarum hujusmodi latius deductis, mota, ac in Rota coram dilecto filio magistro Pirovano... Rotae Auditore... introducta fuit, ibique praedictus Jo: Baptista coram Auditore eodem exceptionem Regularum Cancellariae de annali et triennali possessione allegavit, et Rota utraque parte saepe informante resolvit, praedictam unionem fuisse postea eadem Apostolica auctoritate dissolutam, hineque prafati Abbates et Generales, etiam deducto et allegato, quod piae memoriae Pius Papa V. similiter praedecessor noster, qui pius ad supplicationem, tunc existentis Capituli, et Canonicorum majoris Ecclesiae Neapolitanae asserentium, quod eadem Praeceptoria clericis saecularibus commendari solitam in Commendam ex concessione Apostolica ad vitam, per tunc in humanis agentem Mauritium de Quadra obtinebatur, Praeceptoria ipsa mensae Capitulari dictae Ecclesiae Apostolica auctoritate univerat, annexerat, et incorporaverat... Accepto deinde per eum, quod Praeceptoria a dicto Monasterio Sancti Antonii de Sancto Antonio Viennensi dependebat, illaque per praedictum Alexandrum Praedecessorem ... unita et incorporata extiterat, possessione etiam diuturna et longaeva in favorem dicti Monasterii Viennensis subsequuta, quod praedictus Mauritius Praeceptoriam ipsam non in titulum, neque Commendam, prout falso et fraudolenter sibi narratum fuerat,

in affictum, seu locationem, vel arrendam ad ejus vitam, per tunc existentem dicti Monasterii Viennensis Abbatem Generalem datam et concessam sua annua responsione, seu affictu scutorum quincentorum eidem Abbati persolventorum tenuerat et tenebat, ejus motu proprio... praedictas suas unionum... dictae mensae Capitulari majoris Ecclesiae Neapolitanae, ut praefertur, factas seu... revocavit, cessavit... sed etiam literas unionis ab eodem Alexandro praedecessore concessas approbavit et confirmavit, illasque etiam innovavit tunc, ac etiam denuo postquam ad Summi Apostolatus Apicem... assumpti fuimus in forma: Rationi congruit, *datum Romae anno Incarnationis 1623 VIII. Idus Augusti, Pontificatus nostri anno 1. similiter confectis... plenius continetur. Postmodum vero lite praedicta indecisa pendente, praedictus Jo: Baptista in dicta Curia... vita functus fuit, et nos simili motu nostro Praeceptoriam praedictam, tamquam illius Commendam...vacantem, dilecto filio nostro Laurentio tituli Sanctae Mariae in Aquiro Presbytero Cardinali Magalotto... quoad vixerit tenendam, regendam, et gubernandam sub certis... commendavimus... possessione quoque illarum subsequuta. Ne autem eundem Laurentium Cardinalem super dicta Praeceptoria, illiusque possessione, et juribus quibuscumque et in prosequutione praedictae litis Rotalis a quocumque, et praesertim a praedicto Ordine, seu Hospitali Sancti Antonii Viennensis, ejusque Abate Generali, et in praejudicium liberae dispositionis per Sedem Apostolicam de praedicta Praeceptoria in titulum, seu Commendam, aut alio quolibet pro tempore facienda de quoquomodo molestari contingat tempore procedente. Nos idcirco.... indennitati ejusdem Laurentii Cardinalis in praemissis opportune providere... ac etiam dilectos filios modernum Abatem et Conventum Sancti Antonii hujusmodi... volentes...praedictam litem Rotalem, cujus statum, et merita etiam praesentibus haberi volumus pro expres-*

sis, ad nos haram serie avocamus, illamque sic avocatam perpetuo extinguimus, eidemque Ordini Sancti Antonii Viennensis, ac ejus Abbati Generali, et quibuscumque aliis, etiam speciali nota dignis, quodcumque ius etiam protectionis, defensionis et conservationis, ac quodlibet aliud ex quacumque causa, quantumlibet iuridica, et favoribile habentibus... perpetuum silentium, desuper praemissis omnibus et singulis imponimus, ac tam Alexandri, quam Pii Praedecessorum praedictorum literas, etiam in Pontificatu nostro sub forma rationi congruit *expeditas, unionum, annexionum, et incorporationum huiusmodi, unionesque ipsas quascumque de dicta Praeceptoria, eiusque annexis, membris, iuribus, rebus, et pertinentiis quibuscumque dicto Monasterio Sancti Antonii Viennensis, ut praefertur, aut alias quomodolibet factas dicta Apostolica auctoritate tenore praesentium, etiam absque aliquo Abbatis Generalis et Ordinis ... in requisito, vel habendo consensu: imo illis contradicentibus et invitis dissolvimus et dissolutas nunc esse, nec per eas dicto monasterio, illiusque mensae Conventuali ullum ius in dicta Praeceptoria, vel ad illam de coetero acquiri, minusque coloratum titulum possidendi, recuperandi et in quocumque iudicio etiam tribui posse decernimus. Et nihilominus ne de solutione unionis, seu unionum huiusmodi ordo praedictus, eiusque Abbas Generalis, ac monasterium ipsum... nimium dispendium patiantur eis de nobis aliqua compensatione bene visa provideri, aliam Praeceptoriam filialem eiusdem Ordinis Sancti Antonii Viennensis, forsan a praedicta Praeceptoria Generali Neapolitana dependente, scilicet Praeceptoriam Sancti Antonii Sarnensis Civitatis, vel dioecesis quam dilectus filius etiam noster Laudivius Tituli S. Sixti nuncupatus in similem Commendam..... obtinet.... ita quod liceat praedictis Abbati Generali, et conventui in corporalem, realem... possessionem... apprehendere et perpetuo retinere.... de consensu praedicti*

Laudivii Cardinalis .... perpetuo unimus, annectimus et incorporamus ... avocationesque et litis praedictae extinctione, et perpetui silentii impositione, unionisque seu unionum dissolutionem, ... etiam ex defectu consensus modernorum et pro tempore existentium Abbatis et Conventus praedictorum, seu ex quacumque alia caussa .... annullari, seu invalidari, aut moderari, aut retractari, eisdemque praesentibus per quascumque Costitutiones, et Cancellariae Apostolicae regulas... et motu pari ac etiam concistorialiter emanatur, literasque,.... derogatorias.... ac quantumvis insolitas clausulas,.... concessas, in se continent, et nullatenus derogari, vel derogata dici, vel praetendi posse, nisi earumdem literarum tenor de verbo ad verbum nihil penitus omisso insertur, ac urgens, et sufficiens caussa expressa, et per trinas distinctas literas eundem tenorem continentes tribus distinctis vicibus Abbati Generali et Conventui dicti Monasterii, ac Laurentio, et Laudivio Cardinalibus praedictis, aliisque, in quorum favorem praesentes emanarunt, legitime intimata et insinuata, ac derogationes ipsae motu simili, et ex certa scientia factae fuerint, appareatque Romanum Pontificem illis expresse revocare voluisse, ac alias pro tempore factas, derogationes nemini suffragare: nec etiam Laurentium, et Laudivium Cardinales, ac Abbatem et Conventum praedictos... quare illa facta sit, vel verificandam..... teneri, sed easdem praesentes tantum ad hoc in iudicio, et extra... ad hoc vocari.... vel ex quocumque capite.... notari, impugnari, seu invalidari, in ius, vel controversia revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus eas quodcumque,.... remedium impetrari,... vel alias quomodolibet in contrarium emanata uti posse, neque sub quibusvis similium unionum revocationibus,... minime comprehendi et includi, sed illis et aliis contrariis quomodolibet non obstantibus... sicque per quoscumque iudices etiam causarum Palatii Apostolici Auditores,... scienter,

Digitized by Google

vel ignoranter contingerit attentari. Quo circa Fratri nostro Archiepiscopo Neapolitano, et dilectis filiis Causarum Curiae Camerae Apostolicae Generali Auditori, ac nostro, et dictae sedis in dicto Regno commoranti Nuncio motu simili per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipse vel duo, aut tres eorum per se, vel alium seu alios praesentes literas, et in eis contenta quaecumque ubi, et quando opus fuerit..... fuerunt requisiti solemniter publicantes, eisque efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant easdem praesentes, et contenta huiusmodi, ad quos spectat, et in futurum spectabit firmiter, et inviolabiliter observari... eisdem pacifice frui et gaudere iuxta dissolutionem unionis, annexionis..... per nos factarum, ac decreti huiusmodi continentium, et tenorem, non permittentes eos, ac eorum quemlibet per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores ..... non obstantibus prioribus voluntatibus,.... ac quibusvis Privilegiis et indultis .... eidem Monasteriis sancti Antonii Viennensis, ejusque Abbati Generali, et Conventui, ceterisque .... concessis .... praesentibus pro plene et sufficienter pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse harum serie latissime derogatur, ... nulli ergo ..... Quae quidem Praeceptoria sic exmembrata praefato Laurentio Cardinali Magalotto cum omnibus suis privilegiis ab eodem Urbano VIII peculiari favore praedilecta fuit, cum die 23 Octobris 1623 speciale Chirographum Nuncio Apostolico Neapolitano direxerit, ut diligenter Privilegia, et exemptiones Praeceptoriae Neapolitanae conservaret, debitaeque exequutionis demandaret, cujus tenor sequitur Urbanus Papa VIII. Venerabilis Frater salutem, ... conservationi et manutentioni Praeceptoriae Ordinis S. Antonii Viennensis extra Portam Capuanam Civitatis Neapolis sitae, quam dilectus Laurentius Cardinalis Magalotto nuncupatus in Commendam ad sui vitam, ex concessione et dispensatio-

ne Apostolica obtinet, illiusque bonorum et verum, et jurium quorumcumque, quantum cum domino possumus, consulere volentes, supplicationibus ejusdem Laurentii Cardinalis .... inclinati, te omnium et singulorum fructuum, redituum, proventuum, jurium etc. et verum ejusdem Praeceptoriae Conservatorem, cum omnibus et singulis facultatibus, jurisdictionibus, privilegiis, favoribus, gratiis, et indultis, similibus Conservatoribus de jure, usu, consuetudine ec. competentibus etc. competituris, servata tamen in omnibus et per omnia literarum felic. record. Gregorii Papae XIII. Praedecessoris nostri desuper editarum forma, Apostolica Auctoritate tenore praesentium constituimus et deputamus etc. decernentes etc. praedictae Praeceptoriae in omnibus et per omnia plenissime suffragari etc. coeterisque contrariis quibuscumque. Datum in Arce Gandulphi Albanensis dioecesis sub annulo Piscatoris die 23 Octobris 1525.

2. Il seguente breve dell' istesso Urbano VIII, fu dato dopo la morte di Giov. Battista Vittorio Commendatario, pendendo ancora la lite nella Curia Romana, introdottavi dall'Abbate Generale Viennese per la provvista fatta in persona di Vittorio da Paolo V, ed Urbano VIII concesse la Badia di S. Antonio Viennese di Napoli di nuovo in Commenda perpetua al Cardinale Lorenzo Magalotto con tutti i dritti, rendite, privilegii, giurisdizioni, quali si godevano dagli Abati o Percettori Generali Antoniani; non che colla cura delle anime annessa a quella Commenda.

Ad personam tuam etc. Cum itaque sicut accepimus.

Praeceptoria domus sancti Antonii prope et extra muros Civitatis Neapolitanae, Ordinis eiusdem Sancti Antonii Viennensis sub regula Sancti Augustini, quam Jo. Baptista Victorius Clericus in Commendam ad sui vitam ex concessione, et dispensatione Apostolica, dum viveret, obtinebat. Commenda huiusmodi per obitum dicti Ioannis Baptista ec. Nos tibi ec. specialem gratiam facere volentes,

verumque et ultimum dictae Praeceptoriae vacationis modum,etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio etc.resultet cc. Praeceptoriam dictam, quae forsan generalis et conventualis existat, cujus et illi forsan annexorum fructus, redditus et proventus duorum millium ducatorum auri de Camera, ... non excedunt, quovis modo .... Commenda ipsa cessante vacet,etiamsi... Ipsaque Praeceptoria dispositioni Apostolicae specialiter, vel generaliter reservata existat, et ad illam consueverit quis per electionem assumi, eique cura, etiam Iurisdictionalis imminent animarum, ac super ea etiam praetextu cujusvis praetensae unionis, annexionis, et incorporationis inter aliquos lis, cuius statum praesentibus etiam haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa Dummodo tempore datae praesentium ... cum annexis huiusmodi, ac omnibus juribus, et pertinentiis suis tibi per te, quoad vixeris, etiam una,... tenendam, regendam, et gubernandam,ita quod liceat tibi debitis, et consuetis primo dictae Praeceptoriae, ac quatenus illa Conventualis existat dilectorum filiorum Conventus eiusdem supportatis oneribus,de residuis illius fructibus, et proventibus disponere, et ordinare, sicuti Praeceptoriam primo dictam in titulum pro tempore obtinere, de illis disponere,et ordinare potuerunt,seu etiam debuerunt. Alienatione .... interdicta. Apostolica auctoritate commendamus decernentes easdem praesentes literas de surreptionis....notari,impugnari,vel retractari nullatenus posse,sed sempervalidas,et efficaces fore. Et sic per quoscumque Iudices . .. sublata eis .... aliter iudicandi:... facultate .... irritum quoque .... contingerit attentari. Quo circa .... per se, vel procuratorem tuum nomine tuo in corporalem possessionem primo dictae Praeceptoriae, ac annexorum iurium, et pertinentiarum praedictorum inducant auctoritate nostra et defendant inductum, amoto, ... illicito detentore, facientes te, ... tibique de illius, ac annexorum eorumdem fructibus, redditibus, iuribus, et obventio-

nibus universis integre responderi. Contradictores .... non obstantibus praemissis, ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, et alii: Apostolicis Costitutionibus, ac Praeceptoriae et Ordinis primo dictorum iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, Privilegiis, quoque indultis, et literis Apostolicis, illis eorumque superioribus et personis per eundem Bonifacium VIII, ac recolendae memoriae Martinum V, Sistum IV, Innocentium etiam VIII, Leonem X, Adrianum VI, Clementem VII, et quoscumque alios Romanos Pontifices similiter praedecessores nostros, ac nos, et Sedem Apostolicam, et motu scientiae, et potestatis plenitudine pariter etiam consistorialiter, ac alias etiam ad instantiam et supplicationem Caroli V, seu quorumcunque aliorum Romanorum Imperatorum, ac Lodovici et Francisci, aliorumque Francorum, et Navarrae Regum et Reginarum, etiam ex certis tunc expressis circumstantiis, etiam iteratis vicibus quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriorum derogatoriis, aliisque efficacioribus clausulis; etiam contra Commendas, et alias in contrarium quomodolibet concessio. Etiamsi in eis caveatur expresse, quod Praeceptoriae, et alia Beneficia primo dicti Ordinis quocumque nomine nuncupentur, nullis, nisi primo dictum Ordinem expresse professis, qualificatis personis, et forsan de consensu pro tempore existentis Abbatis et Conventus Monasterii Sancti Antonii de Sancto Antonio Viennensi primo dicti Ordinis, ac Imperatoris, Regum, Reginarum et Principum quorumcumque, etiam per Romanum Pontificem pro tempore existentem, ac sedem eamdem quomodolibet conferri, seu commendari possint, vel alias de illis disponi valeat, nec huiusmodi privilegiis, indultis et literis Apostolicis ullo modo *.... derogari possit. Quibus omnibus etiamsi alias pro illorum sufficienti derogatione de illis, ... specialis, specifica, mentio .... ac si de verbo*

ad verbum .... praesentibus et pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter, expresse harum serie, motu huiusmodi derogamus. Contrariis ... quibus omnibus .... volumus autem, quod propter Commendam nostram huiusmodi in primo dicta Praeceptoria divinus cultus ac sotitus Monachorum, quatenus illa Conventualis existat, et ministrorum numerus nullatenus minuatur; sed eius et Conventus primo dictorum quatenus illa Conventualis existat, ut praefertur, congrua supportatur onera ante dicta. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam .... infringere .... si quis autem .... indignationem .... se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarn. Dom. 1625 III, Kal. Mart. Pontific. nostro An. III.

3. Non in diverso modo in prosieguo fu questa Commenda concessa agli altri Abati Commendatarii, e ad Arcivescovi di Napoli, come appare dal breve di Clemente XII nel 1734 diretto all'Eminentissimo Arcivescovo di Napoli Spinelli » *cum omnibus annexis, juribus et pertinentiis ad sui vitam, sicuti recolendae memoriae Franciscus Cardinalis Pignatellus obtinebat et obtinere consueverat, committendo eidem regimen et administrationem ipsius Praeceptoriae plenarie, tam in spiritualibus, quam in temporalibus, non obstantibus Apostolicis Costitutionibus, ac Ordinis Sancti Antonii et Praeceptoriae hujusmodi, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam felicis memoriae Bonifacii Papae VIII et contrariis quibuscumque* ».

4. Finalmente, ed è cosa interessante a sapersi, Leone X a petizione dell'Imperatore Carlo V, e di Francesco I, come egli si espresse nella sua Bolla «*Consideratione etiam charissimorum in Christo filiorum nostrorum, tunc Caroli in Imperatorem electi Romanorum et Hispaniarum Catholici, nec non, qui dicti Monasterii fundator et protector existebat, Francisci Francorum Christianissimi Regis* » aggregò all'Or-

dine indicato gli Ospedali tutti, gli oratorii, le Cappelle, e i beneficii eretti e da erigersi sotto l'invocazione di S. Antonio Abate « *Hospitalia, Cappellae, Oratoria, beneficia, et alia Pia loca, etiam in urbe et Curia hujusmodi, seu aliis quibuscumque Terris, dominiis et locis sub dicti S. Antonii invocatione fundata et erecta, aedificata seu constructa, et quae in posterum perpetuis futuris temporibus fundari et construi, aedificari et erigi contingerit, cum eorum applicationibus, appropriatis oneribus, unionibus, annexionibus et incorporationibus factis, et deinceps faciendis, ad Abatem et Religionem hujusmodi spectarent et pertinerent* » (1). La detta Bolla fu esecutoriata nel Regno, (2) e Carlo V la confirmò con Regio diploma, che è il seguente. *Cum dudum Sanctissimus et Beatissimus dominus noster Leo Papa X; ejus cum literis Bulla sua plumbea munitis, datum Romae apud S. Petrum anno Incarn. Dom. 1518 14. Kalendas Septembris Pontificatus sui anno sexto etc.... Praecipimus quod omnia et quaecumque Hospitalia, Monasteria, heremitoria, domus, Cappellae et alia quaecumque loca, ubique in praefatis nostris utriusque Siciliae Regnis sub invocatione S. Antonii consistentia, et per quascumque personas, sive Universitates erecta, vel in posterum erigenda sint, sub obedientia et administratione supradictae Religionis et Perceptoriae Generalis et illius Perceptoris generalis administratoris et qui pro tempore erit, expresse harum contextu vobis praedictis Viceregibus, et Cappellano nostro Maiori in Regno praedicto nostro Neapolitano commoranti, et Archiepiscopo Messanensi, etiam qui pro tempore fuerit, quatenus omnia supradicta loca eidem Religioni, et Perceptoriae generali, illiusque generali Perceptori et Administratori praedicto infra triginta dies a praesentium notificatione*

(1) Vedi Arch. Gen. process. March. Comb: Atti avanti al delegato Consigl. D. Carlo Paoletti.

(2) Ibidem Atti fol. 120 e 121.

eis facienda, continuo numerandos, cum omnibus illorum fructibus, redditibus, iuribus, proventibus, et emolumentis legitime debitis consignare et tradere faciant cum omni effectu, atque etiam quaecumque hospitalia, Heremitoria, Cappellas, domos, Oratoria, possessiones, feuda, tributa, prata, molendina, quaestus et alia quaecumque ab eadem Praeceptoria, a pluribus citra annis alienata, exmembrata, et occupata eidem Religioni et Perceptori, in quantum fieri possit, restitui faciatis (1).

Dal detto deducesi, che tutti i beneficî Antoniani sono di loro natura Regolari ; essi come membri seguono la natura della Percettoria Generale, la quale,come si è veduto,benchè da Urbano VIII venne a dismembrarsi da quella di Vienna, volle però il lodato Pontefice che ritenesse intatti ed interi i suoi antichi privilegî,ciò che confirmò anche Pio VI, quando unendola all'Ordine Costantiniano, ordinò ch'ella avesse seguitato a godere della sua natura, come allora quando si commendava dalla Santa Sede.

2. Che per essere Regolari sono amovibili , nè vanno soggetti à riserve Apostoliche. Non altrimenti la Sacra Congregazione del Concilio nell'anno 1690 agli 8 di giugno dopo aver ben ponderate , esaminate e discusse le originali Costituzioni Apostoliche alla Percettoria Generale Napolitana riguardanti giudicò;cioè che tutti i beneficî dalla stessa dipendenti erano amovibili; perchè regolari, e non poteansi conseguentemente da altri provvedere che dal Commendatario Percettore Generale , non andando soggetti alle regole di Cancelleria, o riserve Apostoliche (2); per la ragione che gli stessi non rappresentando che mere amministrazioni, mai

(1) Ibidem fol. 68 proc. ant. c. 95 nel corr.

(2) Quoniam pro remotione objecti ponderabant domini, quod cum Praeceptor, seu Abbas Abbatiae, seu Perceptoriae Generalis Sancti Antonii de Vienna Civitatis Neapolis ex Privilegiis Clementis VII. et Paoli III sit ordinarius provisor omnium beneficiorum sub invocatione Sancti Antonii Regni Neapolis tamquam membrorum et Granciarum dictae Perceptoriae, seu Abbatiae S. Antonii Civitatis Neapolis, ut dixit Rota coram durand. decis. 71.

ammettono vere vacanze (1). Non in diverso modo leggesi presso Giovanni Antonelli (2) la Sacra Rota aver deciso non solo, ma benanco una Congregazione costituita da Urbano VIII di cinque prelati a ciò deputata (3).

Presentemente dunque che la detta Percettoria una coi suoi membri annessi è Commenda Costantiniana, ella ritenendo la sua natura, viene dal Gran Maestro concessa in Commenda, così debbe dirsi dei beneficî non patronati conferiti a'Cavalieri benemeriti, in modo che nella loro collazione sempre la proprietà resti all' Ordine; ed ai beneficiati la semplice amministrazione.

num. 7. et 8; et noviter declaravit Sacra Congregatio Concilii, de anno 1690, ut in decreto dato in praeterito Summario Philomarini, n. 7. et etiam Perceptores praefatae Generalis Perceptoriae S. Antonii Civitatis Neapolis ab antiquissimo tempore etiam ultra saeculum, sint soliti concedere beneficia ab ea dependentia in administrationem clericis saecularibus ad nutum amovibilibus, ut dictum fuit ex datis in dicto praeterito Summario Philomarini n. 2. 3. 6. et 7. Hinc, potius visa est intrare iuris regula, quod beneficia manualia, et ad nutum amovibilia non cadant sub reservationibus Apostolicis, sive ratione vacationis in curia, sive ratione mensis Apostolici. Rota in Neapolitana, seu Tranensi Perceptoriae 3. Martii 1598 §. quoniam coram Molines.

(1) Non praetereundo,quod in hujusmodi beneficiis manualibus neque datur vera vacatio, sed solum largo modo in quantum scilicet deputatus ad nutum in illorum administratione moritur, vel amovetur. Gloss. in Clement. un. verb. premissa, vers. et si scias, supplend. neglig. Praelat. ibid. Gard. n. 8.

(2) Beneficia manualia et amovibilia noncadere sub reservationibus Apostolicis, beneficia regularia esse de sui natura manualia, et amovibilia, et signanter beneficia Abbatiae Generalis S. Antonii in Regno Neapolitano in hac decisione firmatur. In eadem Neapolitana seu Tranensi Praeceptoriae 2 3 junii 1698 coram Molines. Apud Joan. Carolum Antonellum de jurib. et onerib. Cleric. decis. 47.

(3) Secundo ex speciali resolutione Congregationis quinque Praelatorum deputatae de ordine f. m. Urbani VIII usque de anno 1627, a quibus resolutum fuit beneficia dependentia a dicta Abbatia Generali S. Antonii Neapolis esse manualia de sua natura, exceptis Curatis et Electivis.

FINE

INDICE

—

Dedica . . . . . pag. III
Idea preliminare IX
Avvertimento dell'Autore XI
Cenno Biografico di Clemente XI XIII
Bolla di Clemente XI. 1
ANNOTAZIONE I. AL PARAG. 1.
Sommario – Ferdinando II. Re delle Due Sicilie Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano – Per quali ragioni succedette nel Magistero a Francesco Farnese Duca di Parma e Piacenza — Origine dell'Ordine Costantiniano—Sua Sede in Durazzo — Poi in Venezia – Ultimo Gran Maestro tra i Comueni — Cessione a favore di Francesco Farnese – Approvazione della cessione fatta da Innocenzo XII.—Convalida di Clemente XI. — Celebre bolla, Militantis Ecclesiae—Antonio Duca di Parma Gran Maestro—Filippo V. gli successe – Poi Carlo III.—A questo Ferdinando I. 53
ANNOTAZIONE II. AL PARAG. 3.
Sommario—Al Gran Maestro Costantiniano sono inerenti i privilegi e giurisdizioni di tutti gli Ordini militari—Giurisdizione dell'Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano — e degli ordini militari di Alcantera e Calatrava Spagnoli—Applicazione all'Ordine Costantiniano—Per la comunicazione detta di privilegio compete 1. al Gran Priore la facoltà di abilitare i Sacerdoti alle Confessioni — 2. dell'ordinazione *extra tempora in tribus diebus festivis* – e se per circostanza venisse annullato alcun privilegio accordato ad Ordini militari, o ristretto non s'intenderà annullato per l'Ordine Costantiniano,o ristretto—Condizioni che richieggonsi in caso di restrizione e di annullamento di privilegi 58
Appendice I. 66
ANNOTAZIONE III. AL PARAG. 4.
Sommario—Chiesa di S. Maria della Steccata eretta in Chiesa Conventuale di tutto l'Ordine Costantiniano – E con quali privilegi—

Collegiata ivi istituita—Erezione del Gran Priorato—da chi debba eligersi il Gran Priore? — Dal Gran Maestro — Elevatezza di questo privilegio 76

ANNOTAZIONE IV. AL PARAG. 5.

Sommario—L'amministrazione dei beni Costantiniani è solo conservativa—In materia di alienazione il Gran Maestro per nulla è privilegiato—Egli possiede attribuzioni comuni agli altri Ordinari — A che estendesi la voce alienazione — Cosa possa il Gran Maestro nelle locazioni—cosa nell'enfiteusi—enfiteusi temporaneo è nelle sue attribuzioni — non già il perpetuo — e ciò non sempre—casi in cui ha facoltà—cosa egli può nelle permute—queste o pure o condizionate—se pure sono nelle sue attribuzioni—modo di permetterle—non così le condizionate—se egli possa permettere le servitù—se le transazioni—sentimento di Riccio confutato—conchiusione 78

Appendice II. 86

ANNOTAZIONE V. AL PARAG. 6.

Sommario—Facoltà del Gran Maestro di unire, incorporare ed approvare all' Ordine Costantiniano Commende, Chiese e cappelle erette e da erigersi—Privilegio segnalato—Pruova è questa a favore della natura *nullius* della Prelatura Costantiniana—Doppia quistione — 1. Se con dritto si fossero uniti i benefici Antoniani della Percettoria Generale di S. Antonio Viennese all'Ordine Costantiniano — 2. Se questi ritengono dopo l'unione la loro antica natura e privilegi—Si risponde alla prima—Principio da stabilirsi—Patronato Regio dichiarato da Curia competente—Possesso—Unione all'Ordine Costantiniano—Si risponde alla seconda — Teoria riguardante l'unione da proporsi — L'unione di S. Antonio Viennese all'Ordine Costantiniano fu della terza specie—Ragioni—Conserva quindi tuttora la sua antica natura—Quale? Ragioni che la dimostrano—Decisioni all' uopo della Sacra Congregazione del Concilio—Il concordato del 1818 in cui si fe menzione della soppressione di tutte le Badie *nullius*, eccettuò come di Ordine militare la Badia di S. Antonio Viennese 90

ANNOTAZIONE VI. AL PARAG. 6.

Sommario — Facoltà del Gran Maestro circa i benefici dell' Ordine Costantiniano—Egli non dee ingerirsi nella istituzione dei benefici Ecclesiastici, anco patronati — Cosa sia patronato laicale — Quale l'Ecclesiastico — Loro differenza — Come in pratica conoscensi—Molte volte il patronato laicale passa ad essere Ecclesiastico—E come?—Perchè la bolla riserva i benefici patronati Ecclesiastici al Gran Priore—Privilegio segnalato dei Cavalieri Costantiniani circa i benefici 99

Appendice III. 108

ANNOTAZIONE VII. AL PARAG. 7.

Sommario—Quali condizioni esigonsi per dichiarare una Prelatura di terza specie? — Giurisdizione *in clerum et populum* della Prelatura Costantiniana—ricavata dalle parole della bolla—Loro analisi — Conchiusione — Territorio separato accordato alla Chiesa principale—Conchiusione della vera natura delle Chiese Constantiniane—E se non hanno queste un territorio separato, dee intendersi averlo formale ed intellettuale — Teoria all' uopo di celebri canonisti — Breve di Benedetto XIII con cui accordasi al Gran Priore Sacerdote il potere di spedire dimissorie ai Costantiniani—Ragionamento—Se il Gran Priore conserva questa facoltà in Napoli?—Risposta 116

ANNOTAZIONE VIII AL PARAG. 7.

Sommario—Giurisdizione contenziosa—propria del Gran Maestro—Egli la esercita per mezzo del Gran Priore — nel quale non è da considerarsi come delegata, ma ordinaria — Non così ella è per gli Ecclesiastici a ciò deputati — Ogni causa può e dee trattarsi dal Gran Priore, sia civile, sia criminale, sia mista — Si tratta, se il Gran Priore giuridicamente possa privare i Cavalieri di loro commende, e benefici laicali — La giurisdizione del Gran Priore non restringesi a luogo - Gli ordinari locali non possono ingerirsi nelle cause Costantiniane - E se lo facciano, sono nulle ed invalide le loro sentenze - Curia del Gran Priorato 126

Appendice IV. Capo X. degli Statuti, in cui dichiarasi il modo di procedere contro i delitti 132

ANNOTAZIONE IX. AL PARAG. 8.

Sommario—Abito Capitolare e solenne del Gran Priore—Abito di coro assegnatogli da Clemente XI. — Come debba vestirsi, essendo presente il Gran-Maestro — Quali cose gli sono permesse, quali no nelle solenni funzioni, essendo Sacerdote — Egli può benedire le sacre suppellettili—eccetto quelle per cui si adopera l'Olio Santo—può benedire le Chiese dell'Ordine—e polluite riconciliarle — Cosa debba dirsi nel caso che il Gran Priore sia Vescovo? 138

ANNOTAZIONE X. AL PARAG. 8.

Sommario—Veste conveniente ai Sacerdoti Cavalieri Costantiniani secondo i vari loro caratteri e qualità — Abiti concessi da Clemente XI. — facoltà ad essi di poterne pubblicamente usare in ogni tempo e luogo—anche alla presenza di Cardinali, Nunzi, Legati, Arcivescovi, e Vescovi 145

Appendice V. Capo XIII. Degli Statuti. 148

ANNOTAZIONE XI. AL PARAG. 11.

Sommario—Grande premura di Clemente XI. a pro dell'Ordine Costantiniano—Vuole che il medesimo sempre privilegiato esista—onde da qualunque disposizione in contrario data dei privilegi accordatigli lo esime — e dal disposto di Bonifacio VIII. e da

quello del Concilio Generale, e dell'ultimo Lateranese — non che dalle regole di cancelleria, e da qualsiasi ordinativo, che potrebbe ferire in minima parte i detti privilegi 151
ANNOTAZIONE XII. Testimonianza Generale che dà il celebre Giustiniano circa i Privilegi Costantiniani, di cui amo trascrivere le parole. 158
Appendice VI. Dei diversi Ordini de'Cavalieri 162
Epilogo Generale. 172
Bolla d'Innocenzio XII 176
Appendice VII. 184

SBN ~~583260~~
583266

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google